MINUTA DELLE CAPITOLAZIONI PER LA SOCIETÀ ANONIMA COMMERCIALE...



Indice.

MINUTA DELLE CAPITOLAZIONI

Per la Società anonima commerciale della BANCA FRUTTUARIA *in Napoli autorizzata con Sovrana risoluzione del 19 ottobre 1827.*

Stabilimento della società, sua composizione e sua destinazione.

Organizzazione generale ai termini degl'articoli 1. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 21. e 22. del progetto.

ART. 1 La società anonima commerciale della *Banca Fruttuaria del Regno delle due Sicilie* autorizzata con Sovrano Rescritto de' 19 ottobre 1827, su le basi del progetto formatone da D. Andrea Pietrapertosa, avrà una Casa di Commercio in Napoli soltanto.

2. La detta Società commerciale, a' termini dell'art. 22 del progetto, avrà la durata di anni cinquanta, già cominciati a decorrere dal giorno 19 ottobre 1827, data del Sovrano Rescritto, che ne autorizza lo stabilimento.

Potrà questo termine protrarsi ad altro tempo determinato, facendosi ciò noto al pubblico cinque anni prima del lasso de' cinquant'anni.

3. La stessa società è destinata a fare atti ed intraprese commerciali di qualunque natura sotto la ditta = *Società della Banca Fruttuaria in Napoli,* a termini degli art. 1 e 9 del progetto.

4. La società della *Banca Fruttaria*, a' termini degli art. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del progetto, sarà rappresentata da un Adunanza generale de' soci; e sarà amministrata da una Commessione amministrativa, e due Agenti superiori. Alla immediazione di questa Commessione vi saranno un Direttore ed un Tesoriere: vi saranno anche de' Socii incaricati di rivedere i conti del Tesoriere, un Notajo, un Agente di cambio, de' Sensali: in fine vi saranno degli impiegati.

5. L'Adunanza generale è la mandataria generale della universalità degli Azionisti, per quanto importi l'esercizio della vigilanza su l'amministrazione de' fondi della Banca, e la espressione della volontà de' socii medesimi, per tutto quello concerna l'esame della tenuta dell'amministrazione, e le determinazioni generali da prendersi per meglio provvedere al bene sociale.

6. La Commessione amministrativa è la mandataria legale dalla Società in tutto quello risguarda i diversi dettagli dell'amministrazione della Banca, tanto per la riscossione, quanto per

l' impiego de' capitali, e per tutt' altro concerna le diverse operazioni commerciali attive o passive, cui la Banca è destinata, secondo le presenti capitolazioni.

7. Gli Agenti superiori sono i fiscali nell' interesse generale, e gl' ispettori di tutto il servizio interno dell' amministrazione sociale.

8. Il Direttore ed il Tesoriere sono rispettivamente incaricati di tutto il servizio interno della Banca, sotto la dipendenza assoluta della Commessione amministrativa, e la vigilanza degli Agenti superiori.

9. I Revisori de' conti sono esclusivamente destinati ad esaminare i conti mensili ed annui del Tesoriere.

10. I componenti dell' Adunanza generale e della Commessione amministrativa, gli Agenti superiori, il Direttore, il Tesoriere, i Revisori de' conti, e gli impiegati debbono essere tutti azionisti interessati nella Società.

11. Eccetto i componenti dell' Adunanza generale, tutti gli altri socii preposti all' ammistrazione della Ragione Sociale, come nei precedenti articoli, dovranno far dichiarare immobilizzate e sottratte interamente al commercio un numero di azioni richiesto a garentire la società pe 'l rispettivo ufizio. Questo vincolo durerà per tutto il periodo delle loro funzioni, e sino a quando non sia discusso dall' Adunanza il conto morale della Commessione, o non siasi riconosciuto da questa la regolarità della gestione dell' azionista.

12. La dimanda di scioglimento dal vincolo delle azioni inalienabili varrà per rinunzia all' ufizio per cui vi sono state sottoposte. L' alienazione, ed anche la pegnorazione di tutte le azioni, farà perdere di pieno diritto la qualità di socio azionista.

13. Coloro i quali si interesseranno nella Banca per cento azioni almeno su la prima serie, saranno considerati come fondatori della Banca, e di diritto faranno parte dell' Adunanza generale secondo l' ordine numerico delle rispettive azioni. Questo beneficio però non si godrà, se non quando l' azionista abbia pagato almeno il terzo del capitale delle cento azioni per le quali avrà preso interesse.

14. I socii i quali han formato il progetto, o cooperato per far rimettere in attività la presente società commerciale, in considerazione del servizio prestato alla massa, sono del pari dichiarati fondatori della Banca, e godono del beneficio espresso nel precedente articolo, ancorchè non posseggano 100 azioni su la medesima.

15. Ogni socio azionista dee, sotto la propria responsabilità, prestare la sua opera ed i suoi lumi all' utile comune ne' diversi ufizii o incumbenze per l' amministrazione della Banca, qualora, per motivo legale di scusa, la Commessione non ne lo dispensi.

16. Secondo la natura delle società commerciali anonime,

a' termini degli art. 48 e 51 delle Leggi di eccezione, gli azionisti sieno semplici socii, sieno amministratori, Agenti superiori, Direttore, o Tesoriere, allorchè agiscono nelle loro rispettive qualità per interesse della Banca, non assumono alcuna obbligazione personale, nè alcuna responsabilità verso il pubblico al di là del capitale di quel numero di azioni per le quali prendono interesse nella Società medesima; per modo che in caso di perdita niuno di essi è tenuto ad altro.

17. Tutt' i possessori di titoli di azioni su la Banca Fruttuaria s' intenderanno pe 'l solo fatto di tale possesso legalmente interessati nella Banca medesima come Socii, e tenuti verso del pubblico, ne' termini del precedente articolo e delle presenti capitolazioni.

18. La morte di uno o più socj non produrrà lo scioglimento della Società che sarà continuata nell' interesse generale coi di loro eredi. Il fallimento di un socio azionista fa cessare dal giorno della pubblicazione della sentenza di apertura del suo fallimento ogni interesse del fallito nella società.

19. I soci azionisti per l' adempimento degli impegni che contraggono verso la società, eliggono il loro domicilio in Napoli nella casa sociale, e fino a quando questa non sarà istallata il loro domicilio rimane eletto presso l' ufizio del regio notajo certificatore D. Luigi Cirillo, sito Strada e Largo S. Maria la Nuova n. 6 e 7.

Composizione de' capitali sociali ai termini degli art. 2, 4, 5, 6, e 25 del progetto.

ART. 20 I capitali della Società della Banca Fruttuaria giusta gli art. 2, 4, 5, 6, e 25 del progetto approvato si compongono;

1. da' capitali de' socii azionisti per l' importo delle rispettive azioni;

2. da' capitali di cui i privati vogliano far impiego o versamento nella Banca.

Formazione delle azioni di prima serie ai termini degli art. 2, 3, e 25 del progetto.

ART. 21. Il capitale primitivo della società, giusta gli articoli 2, 3, e 25 del progetto, è per ora di ducati 600,000.

Esso è rappresentato da una serie di 10,000 azioni, ciascuna del valore di ducati sessanta.

22. Il capitale di queste azioni annualmente si accresce coll' aggiunzione della metà degli utili che spettano agli azionarii, fino a quando ogni azione giunga al capitale di ducati 100.

23. Per mettere in attività legalmente la Banca, a' termini

dell'articolo 53 delle Leggi di eccezione e della Sovrana autorizzazione de' 19 ottobre 1827, il quarto soltanto del suddetto capitale primitivo, s'impiega per ora in partite inscritte sul Gran libro del debito consolidato, e si sottopone al vincolo d'inalienabilità in favore del pubblico, per garantia degl'impieghi de' capitali che i privati versino nella Banca. Il rimanente del capitale sarà anche impiegato in partite inscritte a misura che la commessione lo crederà necessario per le operazioni della Banca, o conveniente pel comune interesse.

24. Coloro i quali vogliano concorrere alla prima serie delle azioni, debbono soscrivere, per quel numero di azioni per lo quale s'interessano, una obbliganza secondo la forma che la Commessione amministrativa stabilirà.

25. Gli azionarii, nel soscrivere la obbliganza, debbono depositare nelle mani della Commessione amministrativa non meno del terzo del capitale delle rispettive azioni.

26. Il capitale delle azioni dee pagarsi per una quarta parte con partite inscritte sul Gran Libro; od anche in contante, ma condizionato per impiegarsi in partite inscritte giusta gli art. 27 28 e seguenti.

27. Il pagamento in iscrizioni si fa con la consegna d'un certificato, trasferito in favore della società della Banca Fruttuaria, per un'annua rendita corrispondente al capitale contante delle azioni, calcolata alla ragione del prezzo corrente in piazza nel giorno del trasferimento. Le frazioni di capitale che non possano rappresentarsi in rendita inscritta, saranno pagate in contante a compimento del quarto, ed anche condizionate.

28. Il pagamento in contante dee farsi con polizza girata alla Commessione amministrativa della Banca condizionata onde impiegarsi in compra d'iscrizioni in testa della Società della Banca Fruttuaria, per la concorrente quantità del quarto del capitale delle azioni di ciascun socio.

29. La somma eccedente il quarto del capitale dee versarsi in contante anche con polizza girata alla Commessione amministrativa libera, per versarsi su la *madre fede* della Banca, dovendo tal somma comporre il primo capitale mobile per impiegarsi giusta le presenti capitolazioni.

30. Pei versamenti enunciati nei precedenti articoli, il Tesoriere, rilascerà agli azionisti una riconoscenza provvisoria, la quale sarà poi cambiata con la *Cedola di azione.*

31. Delle somme che si versino condizionate per invertirsi in compra di partite inscritte, la Commessione farà l'impiego nel Sabato di ciascuna settimana. Le somme che si versino nel Sabato stesso, saranno impiegate nella settimana seguente.

Il prezzo delle partite inscritte ne' casi contemplati negli articoli 27, e 28, sarà certificato sempre dall'Agente di cambio, pel cui mezzo si esegue il trasferimento di esse.

32. Gli azionisti che non paghino l'intero capitale delle rispettive azioni godranno per la rimanente somma la dilazione a pagare in ragione di un ducato al mese per ogni azione, coll'interesse scalare del 6 per 100 l'anno in favore della Banca. A tal effetto essi rilasceranno delle obbliganze in favore della Banca; secondo la forma che la Commessione stabilirà. Le azioni di questa natura si diranno *azioni a respiro*.

33. Il pagamento mensile del residuo del capitale di ciascun' azione, giusta il precedente articolo, comincerà dal dì primo del mese che segue quello dell'apertura della Banca, e si continuerà in ogni dì primo di mese.

34. L'azionista il quale per tutto il dì 10 del mese, in cui scade ciascuna rata, senza bisogno d'alcuna giuridica interpellazione, non si presenti alla cassa della Banca per soddisfare la obbliganza, decade, pel solo fatto della mora, dalla qualità di socio azionista: le sue azioni saranno dalla commessione, per mezzo dell'Agente di cambio, vendute ad altri in danno dell'inadempiente, il quale sarà tenuto verso la Banca anche ad una indennità alla ragione del 5 per 100, sul residuo del capitale, per titolo di danni interessi, che sarà prelevata dalle somme già versate.

35. Ottenendosi nella vendita un prezzo maggiore di ducati 60 per ciascun' azione, l'aumento cederà in benefizio della Banca: ritraendosene un prezzo minore, l'inadempiente sarà tenuto alla differenza del prezzo minore sino a ducati 60, la quale sarà dalla Banca prelevata su le somme già da lui versate.

36. La Commessione amministrativa può, qualora non abbia giusti motivi di rifiuto, ammettere l'inadempiente alla purgazione della mora: ma questi sarà sempre tenuto alla indennità stabilita nell' art. 34, ed all'interesse del 6 per 100 pel tempo della mora su la somma scaduta.

37. L'inadempiente decaduto dalla qualità d'azionista, non avrà diritto di pretendere la partecipazione a' lucri della Banca, pel termine anteriore alla decadenza, non ancora distribuiti.

38. Il compratore delle azioni vendute in danno entrerà in tutt' i diritti e le obbligazioni del primo azionista inadempiente. Egli quindi ne pagherà prontamente tutto il capitale scaduto, qualora voglia godere della rimanente dilazione se ve ne sia, e percepirà gli utili non ancora divisi.

39. L'inadempiente non avrà diritto alla restituzione dell' avanzo delle somme versate, se non dopo che si sarà eseguita la vendita. Qualora però non si trovi compratore fra sei mesi dalla scadenza, le azioni rimarranno in favore della Banca: in tal caso la metà della somma versata, oltre la indennità giusta l'articolo 34. cederà in favore della Banca stessa, che ne farà poi la vendita in vantaggio della massa.

40. Allorchè siasi versato in cassa dagli azionisti, il capitale di ducati 200,000, e vi sieno su la prima serie azioni non

ancora distribuite, la commissione amministrativa le vende per conto sociale al prezzo non minore di ducati 60 per ciascuna, che dovià pagarsi prontamente in favore della Banca.

41. E ad oggetto di agevolare il più che sia possibile la distribuzione delle azioni, nel caso del precedente articolo, può la Commessione amministrativa permetterne anche l'accreditamento per l'intiero capitale, con dilazione determinata non maggiore di cinque anni. L'accreditamento però non potrà accordarsi per meno di venticinque azioni, ed a condizione che l'azionista, durante la dilazione, paghi in ogni anno con anticipazione l'interesse alla ragione del 6 per 100 in favore della Banca, sul capitale delle azioni che gli si accreditano. Le azioni di questa natura si diranno *azioni a credito*.

42. Il capitale delle azioni a credito si dee pagare in rate annue fra i cinque anni della dilazione. L'azionista al finire di ogni anno, dee pagar un quinto del capitale, e l'interesse anticipato dell'anno seguente pel rimanente capitale.

43. I possessori di azioni a credito possono renderle effettive, anche in dettaglio nel corso di ciascun anno. In questo caso però non può versarsi meno di ducati 60 capitale primitivo di ciascun'azione, e senza diritto a sconto dell'interesse già pagato.

44. Se fra i dieci giorni seguenti la scadenza dell'anno, l'azionista non adempia il pagamento della rata di capitale scaduto, e dell'interesse sul resto del capitale per l'anno vegnente, decaderà da ogni benefizio; e le azioni non soddisfatte saranno vendute a di lui danno, giusta gli art. 34 e 35 delle presenti capitolazioni. In questo caso l'inadempiente ove non curi di purgare la mora sarà tenuto alla indennità del 5 per 100 anche coll'arresto personale.

45. In caso di fallimento di uno de' socj azionisti, le sue azioni, qualora il capitale non ne sia stato soddisfatto interamente andranno soggette alle convenzioni espresse ne' precedenti articoli. Se poi il capitale sia stato soddisfatto, poichè giusta l'art. 18 cessa l'interesse del fallito, la Commessione, avvisati pria con lettera gli *agenti* o i *sindaci* del fallimento, vende le azioni per conto del medesimo, senza altra formalità. Se fra sei mesi non si trovino compratori, la Commessione può comprare nell'interesse della Banca a termini dell'art. 39.

Formazione delle azioni ulteriori, giusta l'art. 25. del progetto.

Art. 46. A' termini dell'articolo 25 del progetto esaurita la serie delle prime 10,000 azioni, potrà crearsene una seconda, e quindi delle altre ulteriori, secondo che l'Adunanza generale, a proposta della Commessione, crederà nella sua prudenza conveniente al vantaggio della Banca.

47. Le azioni delle serie ulteriori s' intenderanno sempre

formate sotto le condizioni delle presenti capitolazioni, alle quali i nuovi azionisti rimarranno sottoposti pel solo fatto della soscrizione delle azioni.

48. L'Adunanza generale qualora ne riconosca il bisogno è facoltata ad abbreviare il termine di un anno, che, giusta il detto articolo 25 del progetto, dee intercedere fra la chiusura di una serie e l'apertura dell'altra successiva.

49. Le azioni delle serie ulteriori alla prima non saranno calcolate per lo capitale primitivo di ducati sessanta per ciascuna di esse; bensì saranno vendute al prezzo che potrà ottenersene in piazza in ragione dell'utile che producono. Il capitale però di ciascun' azione non mai potrà essere minore del capitale effettivo cui, per l'aggiunzione degli utili, giusta l'art. 22, sieno aumentate le azioni delle precedenti serie, nel tempo della vendita.

50. Il prezzo maggiore che possa ottenersi nella vendita delle azioni dell'ultima serie al di là del capitale effettivo giusta il precedente articolo, cederà in beneficio degli azionisti delle precedenti serie, come utili della società.

Impiego de' Capitali dei privati con la Banca, giusta gli articoli 4. 5. 6. 7. 8. del progetto.

Art. 51. A norma di quanto è stabilito negli articoli 4, 5, 6, 7, ed 8 del progetto, i privati potranno impiegare con la Società della Banca Fruttuaria i loro capitali:

1. per un periodo di tempo determinato;
2. per un periodo di tempo indeterminato;
3. per un vitalizio collettivo;
4. per multiplico ripetibile in ogni cinque, dieci, quindici, e venti anni; od anche pagabile agli eredi dopo la morte del capitalista.

52. Potranno anche i privati impiegare i loro capitali con la Banca per vitalizio estintivo in favore della medesima, in morte del capitalista.

53. Tutti i contratti per gl'impieghi con la Banca si stabiliscono con la Commessione amministrativa.

54. Oltre le particolari norme che la Commessione amministrativa può adottare per la maggiore tutela e garantia de' diritti della società e de' privati (e che può comprendere ne' regolamenti di servizio interno) negl'impieghi di sopra enunciati con la Banca, saranno osservate ancora le norme che si contengono nei seguenti articoli.

Impiego dei Capitali a tempo determinato, giusta l'art. 4 del progetto.

Art. 55. Non potranno impiegarsi colla Banca capitali mi-

nori di un *ducato*; nè potranno farsi impieghi con la medesima per un tempo determinato minore del periodo di *sei mesi*.

56. I capitalisti in pendenza delle risoluzioni della Commessione circa l'impiego, potranno versare contro ricevo nella cassa della Banca il capitale: ma di questo non potrà farsi uso dalla società prima della stipolazione del contratto di mutuo.

57. Quando l'impiego non venga accettato, potrà il capitalista lasciare presso la Banca il suo capitale, per impiegarsi nelle prime operazioni della medesima, e dopo l' impiego de' capitali proprj.

58. Finchè la Commessione amministrativa non decida su l' ammessione dell' impiego, o non si faccia impiego delle somme lasciate presso la Banca, giusta l' articolo precedente, non potrà farsi introito nella *madrefede* sociale delle somme provvisionalmente versate.

59. I capitalisti acquisteranno diritto verso la Banca dal giorno in cui si darà il certificato di credito, o si farà introito della somma su la *madrefede* giusta il precedente articolo.

60. Sarà tenuto registro delle dimande per impiego di capitali a fine di regolarne la preferenza secondo l'epoca delle inscrizioni.

61. I capitalisti godranno su le somme impiegate colla Società l' interesse del *quattro* per 100, pagabile semestralmente.

62. L'interesse verrà calcolato anticipatamente, e distinto nel certificato di credito che si rilascerà dalla Commessione. Se l' impiego si faccia nel corso di un semestre, la rata d' interesse pel primo semestre sarà calcolata e pagata unitamente a quello del secondo semestre.

63. Se il capitalista voglia ritirare in fine del periodo dell' impiego l' interesse ed il capitale, saranno per la fine di ciascun semestre aggiunti al capitale gl' interessi scaduti, e sarà su questi ancora corrisposto pe' semestri successivi l' interesse alla ragione del 4 per 100.

64. Il capitalista dovrà dichiarare nel momento del versamento se intenda esigere l' interesse semestralmente, ovvero in fine del periodo dell'impiego, e secondo la sua dichiarazione si farà nel certificato di credito la liquidazione e la fissazione degl' interessi.

65. La Commessione potrà, ove non vi trovi inconvenienza, disporre delle anticipazioni su gl' interessi, col dovuto sconto in favore della Banca, come per gl' impieghi della medesima.

66. La restituzione de' capitali unitamente agli interessi dovuti, sarà eseguita immancabilmente il giorno seguente al termine del periodo dell' impiego.

67. Se il capitalista non vuole ritirarlo al maturo, dovrà avvisarne la Commessione due mesi prima, e dichiarare per qual altro tempo vuol lasciare l' impiego. Ove non faccia tale prevenzione, e non curi nella scadenza di ritirare il capitale, il capitalista non potrà pretendere interessi sul medesimo, pel tempo ulteriore per cui il capitale rimarrà presso la Banca.

Impiego dei Capitali a tempo indeterminato giusta l' art. 4 del progetto.

ART. 68. I capitali che s' impieghino per tempo indeterminato, ossia a condizione di restituirsi ad ogni richiesta de' capitalisti non possono esser minori di un ducato. Essi produrranno ai capitalisti l' interesse del *tre e mezzo* per 100 pagabile semestralmente, a 30 giugno, ed a 31 dicembre com' è detto nell'art. 56.

69. Il godimento dell' interesse comincerà dopo i 15 giorni dalla data del versamento, avuto riguardo alle operazioni da farsi dalla Banca per render produttivi i capitali, ed alla eventualità della loro restituzione.

70. Le somme ripetibili a scadenze indeterminate, se vogliano ritirarsi prima di un bimestre dal giorno in cui decorre l' interesse, giusta il precedente articolo, non produrranno a favore del capitalista alcun interesse.

71. I capitali che non eccedano i ducati 100, saranno pagati il dì seguente a quello della richiesta che il capitalista ne faccia alla Commessione.

Le somme maggiori di ducati 100 saranno pagate al più tardi fra i dieci giorni da quello della dimanda.

72. Se dopo la richiesta della restituzione, il capitalista voglia farne lo storno, questo si avrà come un nuovo contratto.

73. Quello che è stabilito negli articoli 56 a 60 e 65 pei capitali a tempo determinato è comune anche ai capitali per tempo indeterminato.

Impiego in Capitale collettivo per vitalizio, giusta l' art. 5 del progetto.

Art. 74. Il capitale collettivo per vitalizio sarà costituito da una serie di capitalisti, i quali vogliano concorrere al godimento di esso. La quota da impiegarsi da ciascun vitaliziante sarà di duc. *dieci*. Un medesimo individuo potrà contribuirvi più quote.

L' impiego può farsi da una persona in favore di un altra. Ciò sarà espresso nella serie, ed in tal caso il capitalista rappresenta il credito, ma il godimento è regolato su la vita dell' intestatario, non già su quella del capitalista.

75. Nel dì primo di gennajo di ciascun anno sarà aperta pel capitale collettivo di vitalizio una serie, che sarà chiusa al 31 dicembre dello stesso anno. Ogni capitalista per inscriversi nella serie dovrà far costare la identità e la esistenza della persona dell' intestatario nei modi che la Commessione stabilirà, onde evitare le frodi.

76. Se la serie de' vitalizianti non oltrepassi il numero di 500, l' ultimo superstite tra essi raccoglierà il capitale intero del vitalizio.

Quando la serie de' concorrenti al vitalizio oltrepassi i 500 fino a 1000 inclusivo, il capitale del vitalizio si ripartisce tra gli ultimi cinque superstiti.

Ove poi la serie ecceda il numero di 1000, gli ultimi dieci superstiti ripartiscono tra loro tutto il capitale del vitalizio.

77. La Banca corrisponde a' partecipanti l' interesse annuo del 4 per 100, pagabile in ogni quinquennio. Si accresce sempre a' superstiti la rata degl' interessi spettanti ai defonti.

78. Gl' interessati dovranno in fine del quinquennio far costare la loro esistenza per mezzo di certificato di vita nel modo che la Commessione stabilirà.

79. Le somme versate per vitalizio collettivo, potranno impiegarsi dalla Commessione anche in inscrizioni sul Gran libro.

80. Alla scadenza del quinquennio si ripartiranno gl' interessi fra tutt' i vitalizianti di ciascuna serie. Le quote saranno pagate a ciascuno dietro la esibizione del certificato di vita.

81. Le quote degli interessi che, fra i sei mesi seguenti la scadenza del quinquennio, non saranno ritirate dai vitalizianti, rimarranno in favore della massa dei medesimi, e saranno distribuite ai superstiti unitamente agli interessi del seguente quinquennio coll' interesse corrispondente di quattro anni.

82. Le rate di coloro che muojono dopo scorso il quinquennio, potranno reclamarsi da' loro eredi, purchè il facciano fra i sei mesi, giusta il precedente articolo.

83. Estinto il vitalizio in favore del superstite giusta l' art. 76, il capitale e gl' interessi che fossero allora dovuti saranno pagati fra quindici giorni dal dì della dimanda giustificata.

84. Per promuovere la utile composizione de' capitali collettivi, rimane stabilito che debbono concorrere ai medesimi i Soci fondatori, i Membri dell'Adunanza generale, gli Amministratori della Banca, ed anche tutt' i Soci azionisti allorchè la dividenda degli utili ecceda il 20 per 100 per ciascun' azione.

Impiego per Capitali di moltiplico restituibile dopo un tempo determinato, od anche in morte del capitalista, giusta l'art. 7. del progetto.

Art. 85. I capitali che s'impiegano a moltiplico ripetibile dopo determinato tempo debbono versarsi nella cassa della Banca o in ciascuna settimana, od in ciascun mese.

Il versamento non potrà esser minore di grana dieci per settimana, o di grana quarantaquattro per mese.

86. L' impiego potrà farsi o in favore del capitalista che esegue il versamento, o in favore di altra persona da lui designata, e con facoltà di variare.

87. Coloro che si obbligheranno di versare senza interruzione nella cassa della Banca per un determinato numero di

anni il minimo stabilito nel precedente articolo, riceveranno in fine del periodo della rispettiva obbligazione le seguenti somme per capitali ed interessi.

in fine di cinque anni . . . . *duc.* 29
in fine di dieci anni . . . . *duc.* 64
in fine di quindici anni . . . . *duc.* 104
in fine di venti anni . . . . *duc.* 156

Versandosi ne' periodi determinati somme duple, triple, quadruple ec., i capitalisti riceveranno valori doppii, tripli, quadrupli ec. di quelli sopra enunciati.

88. Dopo il termine della rispettiva obbligazione, giusta l'articolo precedente, sarà in arbitrio del capitalista far rimanere ulteriormente ad epoca determinata o indeterminata il prodotto del moltiplico nella Cassa della Banca, riscuotendone il corrispondente interesse giusta gli art. 61, e 68.

89. Mancando di adempiere nelle scadenze i versamenti promessi, il capitalista non potrà pretendere la restituzione delle somme versate, se non dopo il termine della obbligazione rispettiva, e con l'interesse del *tre e mezzo* per cento dal dì dell'ultimo versamento non fatto.

90. In caso di morte del capitalista, prima del termine della obbligazione, il di lui erede dovrà continuarne l'adempimento. La Commessione potrà ammettere l'erede allo storno del contratto, restituendo al medesimo le somme versate, con uno sconto che sarà convenuto in favore della Banca.

91. I morosi, sino a tre mesi dal dì dell'ultimo pagamento, potranno purgare la mora, versando le rate scadute ed una indennità dell'uno per cento su la somma dovuta. Dopo tre mesi non si ammetterà la purgazione, ma i capitalisti potranno domandare una nuova contrattazione.

92. Qualora il capitalista, alla scadenza del termine, non si presenti a ritirare il suo capitale, questo rimarrà presso la Banca a di lui disposizione senza interesse. Facendone la richiesta, sarà osservato per la restituzione quello stabilito nell' art. 71 per gl' impieghi a tempo indefinito.

93. Possono impiegarsi con la Banca dei capitali per farne moltiplico, il cui prodotto debba restituirsi unitamente cogli interessi, agli eredi del capitalista, o ad altra persona da lui nominalmente designata, con la facoltà benanche di variarla ad arbitrio del capitalista istesso con atto tra vivi o di ultima volontà.

94. I capitali di questa specie possono formarsi con versamenti totali o parziali ad arbitrio del capitalista.

95. I capitali suddetti sono considerati come impiegati a scadenze indeterminate, e perciò producono al capitalista il *tre e mezzo* per cento l'anno, col dovuto aumento dell'interesse, che in fine di ciascuno anno si aggiungerà al capitale, e produrrà lo stesso interesse.

96. Per la restituzione del capitale e pel calcolo d'interesse su l'interesse aggregato al capitale per l'anno precedente a quello in cui si fa la restituzione, si osserverà quanto è stabilito negli articoli 69 a 71, delle presenti Capitolazioni.

Impiego di Capitali per vitalizio estintivo in favore della Banca.

Art. 97. La Commissione amministrativa è autorizzata ad obbligare la Società per capitali che si volessero impiegare con la medesima per vitalizio estintivo in favore della Società stessa, col godimento dei frutti del vitalizio sopra una o sopra due teste, durante la loro vita.

98. La detta Commissione stabilirà col vitaliziante il premio annuo da pagarglisi, avuto riguardo alla età ed allo stato di salute del medesimo, perchè il premio abbia una giusta proporzione col rischio che la società corre, e col vantaggio che il capitalista può trarne.

99. Le condizioni del vitalizio saranno determinate con atto pubblico. L'interesse sarà pagato giusta gli art. 61 *e seg.*

100. Potrà ammettersi il vitaliziante all'anticipazione di un semestre già cominciato del premio dovutogli, col conveniente sconto dell'interesse, e con la metà del premio che sarà fissato da'regolamenti per l'assicurazione della vita.

Dei Titoli di azioni a termini degl'art. 8 e 26 del progetto e della loro negoziazione.

Art. 101. Le Azioni su la Banca saranno rappresentate da *Cedole* di *azione* trasferibili, le quali s'intesteranno all'azionista: in esse si esprimeranno *la serie* ed il *numero* cui appartengano.

102. Uno de' registri sociali fatto a tallone conterrà la matrice da cui sarà staccata la cedola. Il socio azionista nel ritirare la cedola ne firmerà la ricevuta su la matrice.

La Commissione stabilirà secondo che crederà meglio nella sua prudenza se debba darsi una cedola per ciascuna azione o una cedola per ciascun azionista.

103. Le cedole potranno cedersi e trasferirsi ad altri. Le cedole però per le azioni a *respiro* o a *credito* non potranno nè trasferirsi nè cedersi pria di pagarsene l'intero capitale alla Banca.

104. Il trasferimento della proprietà delle cedole fra privati, si opera legalmente con la semplice girata in dorso della medesima.

105. La girata per operare il passaggio della proprietà dell'azione nel cessionario, dee farsi nel modo prescritto nell'articolo 136 delle Leggi di eccezione per gli affari di commercio.

106. Perchè però il trasferimento della cedola fatto nel modo espresso nel precedente articolo, sia operativo verso la Banca, è indispensabile che il nuovo possessore si faccia riconoscere presso

la medesima, e ne ottenga nuova cedola in di lui favore. Finchè ciò non si adempia, sarà sempre riconosciuto come proprietario dell'azione l'ultimo intestatario su i registri della Banca, non ostante qualunque notificazione da parte del cessionario.

107. La girata della cedola fatta in modo diverso da quello espresso nell'art. 106 essendo riguardata semplice procura, non farà acquistare al cessionario alcun diritto contro la Banca tanto per la intestazione del credito in di lui favore, quanto per lo godimento degl'interessi.

108. Il trasferimento della proprietà della cedola di azione, importerà a norma della legge la surrogazione piena del cessionario ne'diritti e nelle obbligazioni del cedente secondo le capitolazioni della Banca.

109. Le cedole di azione che sieno vincolate nell' interesse della Banca per tutt'altro motivo che per ufizi o impieghi nell'amministrazione sociale, quando il capitale di esse sia stato interamente soddisfatto, potranno anche cedersi e trasferirsi ad altri

Il trasferimento però non porterà alcuna alterazione a'diritti della Banca nascente dal vincolo, nonostante il cangiamento della persona dell'azionista.

110. Le cedole dichiarate inalienabili per causa d' ufficio o d'impiego che si occupi nell'amministrazione della Banca, non possono trasferirsi ad altri: essi a'termini dell'art. 11 debbono rimanere fuori del commercio; salvo la disposizione contenuta nell'art. 12.

111. Le spese di bollo, registro ed altro che occorra per la forma legale delle cedole di azione sopra la Banca e de' trasferimenti, sarà sempre a carico di ciascun azionista.

112. Essendo i capitali ed i lucri della Società rappresentati da titoli commerciali trasferibili mediante girata ai termini dell'art. 26, la Banca non risponderà de' sequestri che si volessero fare presso di lei, se non in quanto, il credito sia rappresentato, nella scadenza dei valori, da colui a carico del quale si fa il sequestro.

Forme de' titoli di credito per capitali sulla Banca.

Art. 113. I crediti per capitali impiegati in qualunque modo con la Banca, saranno rappresentati da certificati intestati al creditore, ne' quali sarà espresso distintamente la causa del credito, e le principali condizioni di esso a termini delle presenti capitolazioni.

114. I detti certificati saranno staccati da' registri a matrice nel modo ch' è stabilito nell'art. 112 delle presenti Capitolazioni.

115. I titoli di credito su la Banca per capitali a tempo determinato o indeterminato, e per capitali di moltiplico sono riguardati come effetti commerciali pagabili all' intestatario o a chi di suo ordine: quindi la proprietà di essi può alienarsi per qualunque causa trasferendosi ad altri.

116. I titoli di credito per capitale a tempo determinato o indeterminato possono pegnorarsi con la Banca istessa per lo montante della somma che i detti titoli rappresentano nel giorno della pegnorazione in favore di altri per gli enunciati titoli.

117. Il proprietario di detti titoli potrà anche renderli inalienabili facendone la dichiarazione su i registri della Banca, ed apponendo tale dichiarazione in dorso del certificato. Quando il certificato è dichiarato inalienabile, non potrà nè trasferirsi nè pegnorarsi, finchè non sarà sciolto il vincolo da chi lo ha imposto.

118. Il passaggio della proprietà de'certificati trasferibili giusta l'art. 113, si opera con la semplice girata in dorso de' medesimi nel modo stabilito negli articoli 105, e 106.

119. Le disposizioni degli articoli 107, a 112, sono comuni anche a'trasferimenti de'detti certificati.

120. I titoli di credito pe'capitali collettivi per vitalizio di cui si parla negli articoli 74 e *seguenti*, poichè la loro efficacia poggia su la vita del vitaliziante, non sono trasferibili ad altri. Il titolo del vitalizio sarà perciò rappresentato da un certificato di credito morto, e quindi non negoziabile.

121. Il vitaliziante potrà cedere ad altri il premio del vitalizio; ma questa cessione sarà sempre fondata su la eventualità della di lui vita.

122. La cessione potrà farsi o con dichiarazione su' registri della Banca, o con mandato tratto dal vitaliziante su la Banca.

123. Il cessionario però in niun caso potrà esigere la rata del premio ceduto, se non esibendo il certificato di vita del vitaliziante secondo le forme che la Commessione stabilirà.

124. Finchè il cessionario non si farà riconoscere dalla Banca per lo premio a lui ceduto, non avrà diritto d' impugnare i pagamenti fatti al cedente quantunque con anticipazione.

Impiego de' Capitali della Banca ai termini dell'art. 9 del progetto.

Art. 125. I Capitali della Banca Fruttuaria (giusta l' art. 9 del progetto) saranno impiegati in qualunque atto od operazione di commercio enumerati negli art. 3 e 4 delle Leggi di eccezione. I detti capitali potranno essere anche impiegati.

1.° in sconto di effetti commerciali;

2.° in mutui scontabili con assegnazioni mensili sopra soldi, pensioni, o altri assegnamenti dovuti dalle Casse Regie, della Casa Reale, e da altre pubbliche amministrazioni, ne'modi e con le forme permesse dal Governo; od anche con altre rendite di privati.

3.° in pegni sopra mercanzie, sopra materie preziose, e sopra effetti diversi non commerciali.

126. Potrà anche la Banca:

1. prestare cauzioni pe' privati, qualora vi sia valida controcauzione;

2. assumere agenzie generali o parziali, e fare commessioni, tanto per conto di commercianti, quanto per conto di altri privati dimoranti in regno o nell'estero;

3. fare assicurazioni di vita, serbate le giuste misure e precauzioni per la dovuta tutela degl'interessi della Banca;

4. fare assicurazioni marittime.

127. La designazione di tali operazioni non porta alcuna limitazione alle facoltà generali della Commessione amministrativa la quale è autorizzata a fare qualunque operazione commerciale creda più conveniente, secondo le diverse circostanze, agli interessi della Banca.

Rimangono soltanto per ora, sospesi i contratti di mutuo con ipoteca sopra immobili, permessi nell'art.9 del progetto. L'adunanza potrà in seguito autorizzarli.

128. Nelle operazioni attive o passive della Banca in pari circostanza saranno preferiti i contratti coi Socj.

129. Tutte le spese pei contratti saranno sempre a carico dei privati contraenti quando la legge nol vieti espressamente.

130. La Commessione amministrativa determina le forme da serbarsi nei diversi contratti, e le cautele da stipolarsi; osservando ancora le particolari norme segnate nelle presenti capitolazioni.

Norme particolari per la Pegnorazione.

Art. 131. La pegnorazione sarà fatta sempre che la Commessione lo crederà utile per gl'interessi della Banca.

La pegnorazione, quando si farà, potrà aver luogo tanto sopra mercanzie, quanto sopra effetti mobili e materie preziose.

132. Non potranno per ora riceversi in pegno nè le pietre preziose, nè gli oggetti di belle arti, nè le mercanzie, nè le altre materie o effetti mobili soggetti a deperimento, o per la cui conservazione occorrano spese di manutenzione, eccetto quelle di magazzinaggio.

133. Non potrà somminiinistrarsi su gli oggetti dati in pegno più di cinque sesti per le materie metalliche preziose, e di una metà per gli altri metalli o effetti, sul valore di estimazione. Il pegno sopra mercanzie dovrà liberarsi a misura che si vendono le merci a cura della Commessione.

134. La Commessione per questo ramo formerà un regolamento interno di scrittura, capace di assicurare gl'interessi della Banca e quelli de' privati; e domanderà le altre autorizzazioni che crederà necessarie a rendere più agevole tale operazione.

Norme particolari per le assicurazioni di vita.

Art. 135. L'assicurazione di vita sarà ammessibile dal primo anno della nascita di un individuo fino all'età di anni 70 inclusivamente.

136. La Società riscuoterà un premio per tale assicurazione secondo le diverse età, e la durata del periodo dell'assicurazione, a norma delle tariffe.

137. L'assicurazione di vita potrà farsi tanto per le somme che venissero anticipate dalla Banca, quanto per un capitale che si volesse far pagare alla morte del capitalista, o a determinato periodo quando questi non sopravviva.

138. La Commessione amministrativa formerà un regolamento per determinare le scale de' premi e le tavole corrispondenti, e per istabilire il metodo secondo cui dovranno ammettersi coteste assicurazioni, onde nella possibilità degli eventi non rimangano compromessi, gl'interessi della Banca.

139. Il regolamento su enunciato sarà messo in esecuzione dalla Commessione medesima, salvo il portarvi in seguito quelle modificazioni che saran credute convenienti dietro la sperienza.

140. I crediti che potessero rappresentarsi contro la Banca per causa di assicurazione di vita data dalla medesima in favore de'privati, saranno rappresentati da'certificati trasferibili in favore di chiunque, in modo però che non mai si cangi l'individuo su la di cui vita è stabilito il credito.

141. Il trasferimento sarà sempre sotto la condizione dell'adempimento de'versamenti promessi durante il periodo dell'assicurazione, ove questi non si facciano in una volta.

142. Quando l'assicurato manchi di adempiere i versamenti promessi, il contratto di assicurazione s'intenderà sciolto di pieno diritto, e la Società non sarà tenut'ad alcun rischio.

143. Si potrà ammettere lo storno di cotesti contratti nel modo che la Commessione crederà conveniente, senza pregiudizio de'diritti della Banca in quanto ai premj, e col proporzionato vantaggio de' creditori.

Norme particolari per le Assicurazioni e pei Cambj marittimi.

Art. 144. La Società potrà fare anche assicurazioni marittime, e contratti di cambio marittimo, non ostante che le prime fossero escluse nell' art. 9 del progetto.

145. La Commessione è autorizzata a dimandare le permissioni che potessero essere necessarie per cotesta negoziazione.

146. L' assicurazione può farsi per tutti i rischi espressi nel capo primo del titolo IX. del libro II. della leggi di eccezione.

147. Per le assicurazioni marittime non potrà impegnarsi, per ora, più del sesto del capitale sociale mobile.

148. Il valore delle mercanzie sarà determinato dalle parti di accordo colla Commessione e gli agenti superiori delle Banca.

149. Il corpo e gli attrezzi dei bastimenti mercantili di qualunque portata non potranno assicurarsi che fino alla metà del loro valore approssimativo nel tempo dell' assicurazione.

150. Sopra uno stesso bastimento, e per lo medesimo viaggio non si può assicurare più di ducati 10,000 : ogni assicurazione per somma maggiore non obbliga la Società.

151. La Commessione può secondo i diversi casi di rischio per stagione od altro minorare la suddetta somma di assicurazione.

152. Nella negoziazione a cambio marittimo dovrà la Commessione richiedere nel contratto le firme del capitano, del proprietario del bastimento, e di un garante.

153. Non potrà impiegarsi in cambio marittimo un capitale maggiore del dodicesimo del capitale sociale mobile : ogni impiego non potrà essere per più di ducati 4000.

Norme particolari per le Cauzioni pe' privati.

154. La Commessione amministrativa quando trovi sufficiente cautela, potrà obbligare, in favore de' particolari, i capitali liberi della Società, esistenti tanto in inscrizioni, quanto in altri impieghi.

155. I contratti di questa specie saranno stabiliti con atti pubblici, e con la coazione personale a carico del debitore a' termini dell' art. 1932 delle Leggi civili.

156. Le cauzioni potranno darsi tanto in favore di particolari, quanto in favore del governo.

157. Per ora non potrà darsi cauzione se non con controcauzione in ipoteca sopra immobili esistenti nella Provincia di Napoli, o ne' Distretti di Salerno, di Caserta, e di Nola.

Interessi e Premj in favore della Società, giusta gli art. 9 e 26 del progetto.

ART. 158. A norma della tassa stabilita nello art. 9 del progetto, per l' impiego de' capitali della Banca, negli sconti si riscuote l' interesse convenzionale non minore del 6 per 100 netti da ogni spesa e da ogni imposta.

159. La fissazione di questa tassa d' interesse, secondo che trovasi dichiarato nel Rescritto Sovrano de' 19 ottobre 1827, non altera ciò che sarà governativamente stabilito intorno al corso dell' interesse convenzionale a norma della legge de' 7 aprile 1828. Ove però il regolamento fissasse un interesse minore del 6 per 100 la Commessione sospenderà di far tali impieghi finchè l' adunanza non deliberi.

160. Per le assicurazioni di vita tanto per capitale dato quanto per capitale da darsi dalla Banca, saran riscossi i premj fissati nelle tariffe all' uopo.

161. Per le assicurazioni marittime il premio sarà fissato in ciascun contratto dalla Commessione secondo il corso della piazza per somiglianti negoziaziazioni, avuto riguardo al rischio che si

corre, per la stagione, la lunghezza del viaggio, e per altre circostanze da mettersi a calcolo.

162. Per le negoziazioni di cambio di piazza a piazza, sarà riscossa la provvisione che l' uso di piazza accorda; e ciò oltre la differenza che il cambio da piazza a piazza può presentare secondo il corso di borsa.

163. Pel cambio marittimo la commissione stabilirà colle parti il premio, secondo le circostanze e gli usi della piazza.

164. Il premio per la cauzione sarà riscosso alla ragione, che si crederà conveniente all' eventualità del rischio. Esso però non sarà mai minore dell' uno per 100.

165. Per le agenzie la Commessione stabilirà co' mandanti il premio che crederà competente a coprire le spese di scrittura di esazione e di rischio, secondo le obbligazioni che assumerà verso il mandante medesimo. Questo premio però sarà indipendente dall' interesse che sarà dovuto alla Banca per le anticipazioni che potranno farsi al mandante su le rendite o su i capitali da esigersi di conto dello stesso.

166. Per le commessioni di compra-vendita di mercanzie e di altre operazioni commerciali, la Commessione esigerà il premio che gli usi della piazza accordano a' commessionati.

167. Pe' trasferimenti delle cedole di azione di cui il cessionario dimandi la intestazione in di lui favore su i registri della Banca, sarà riscosso (giusta l'art. 26 del progetto) il diritto del *uno* per 100 sul capitale dell'azione trasferitagli. Sarà riscosso un solo diritto di trasferimento ogni volta che si dimandi la intestazione dell' azione su' registri della Banca senza tenersi conto de' passaggi intermedj che abbia subito la cedola.

168. Pe' trasferimenti de' certificati di credito trasferibili, sarà esatto il diritto del *mezzo* per 100 sul capitale trasferito, giusta l' art. 26 del progetto.

169. Tutte le spese di mezzanie, di magazzinaggio, e di altro che occorra pe' contratti o trasferimenti, saranno sempre a carico di coloro che contrattano con la Banca. La Commessione amministrativa dietro i dati di fatto stabilirà una tariffa da servire di norma nelle contrattazioni.

Amministrazione della società.

Dell' Adunanza Generale giusta gli art. 10 e 11 del progetto.

art. 170. L'Adunanza generale come la mandataria dell'universalità de' Socj Azionisti per la espressione della loro volontà, e la moderatrice superiore di tutta l'amministrazione in generale, è incaricata di vigilare, ed, ove occorra, provvedere per via di norme generali al buon andamento dell' amministrazione della Banca. Ad essa quindi esclusivamente appartiene;

1. di elegere gli Amministratori e gli altri socj preposti all' amministrazione della Banca;

2. di provvedere per modo di regola su le proposizioni che le vengono presentate dalla Commissione amministrativa;

3. di fare modifiche alle capitolazioni della società, in quanto concerne l' amministrazione e le operazioni della Banca;

4. di esaminare in massa le operazioni della Commessione nell' amministrazione degl' interessi della Banca, o dar norme per l' ulteriore andamento della medesima;

5. di esaminare ed approvare definitivamente il contò morale della Commessione amministrativa, ed il conto materiale del Tesoriere;

6. di provvedere amministrativamente su i reclami del Tesoriere contro le significatorie della Commessione;

7. di decidere, dietro la proposta della Commessione, su la continuazione o lo scioglimento della società, prima o dopo il decorrimento del tempo stabilito.

171. Avuto riguardo che alle discussioni degli affari di amministrazione poco convengano le riunioni numerose; ma che debbasi non pertanto serbare una giusta proporzione nel numero de' diversi amministratori della Banca; l'Adunanza generale si comporrà di soli quarantacinque azionarj, in vece di cento, quanti n' erano designati nell' art. 19 del progetto, il quale rimane modificato.

172. Saranno componenti dell'Adunanza generale,

1. i Socj fondatori giusta gli articoli 13 e 14.

2. gli altri Socj che abbiano maggior numero di azioni.

173. Il diritto all' intervento sarà determinato fra essi, prima dalla classe, e poi dal numero delle azioni: nel concorso di più azionarj della stessa classe, i quali abbiano egual numero di azioni, sarà preferito quello che in rapporto agli altri abbia i primi numeri più bassi nella prima serie delle azioni.

174. I Socj chiamati a far parte dell'Adunanza, possono farsi rappresentare con procura speciale ed autentica da altro Socio chiamato alla stessa adunanza. Le donne ed i minori, quando abbiano diritto all' intervento nell'adunanza, debbono di necessità farsi rappresentare da un proccuratore in persona di altro socio che faccia parte dell'adunanza. In ogni caso ciascun socio non può intestarsi più di una procura.

175. Le procure debbono esibirsi al Segretario, almeno due giorni prima di aprirsi la sessione, altrimenti non saranno ammesse.

176. Il Segretario le presenta alla Commessione, la quale delibera su la loro ammessione.

177. La Commessione amministrativa gli Agenti superiori, il Direttore, ed il Tesoriere intervengono nell'Adunanza per proporvi gli affari, e prendono parte nelle discussioni e deliberazioni della stessa. Essi però non avranno voce deliberativa al-

lorchè trattisi di nuove elezioni, e di oggetti riguardanti la gestione passata.

178. L'Adunanza generale sarà preseduta dal Presidente della Commessione, o da chi ne fa le veci.

179. Il Segretario della Commessione farà pure da Segretario nell' Adunanza.

180. Affinchè si abbia il tempo necessario di preparare i lavori annui pel conto generale da rendersi all'Adunanza, la medesima si riunirà ordinariamente nel mese di marzo di ciascun anno, cominciando da quello che segue l'anno della sua istallazione.

181. La Commessione amministrativa stabilirà il giorno della riunione, dandone prevenzione all' autorità competente: questo non potrà fissarsi al di là del 15 di marzo.

182. Il giorno della riunione sarà annunciato ai Socj per mezzo del giornale delle *Due Sicilie*. Nell' avviso si esprimeranno i nomi de' Socj che secondo i registri della Banca dovranno comporre l' Adunanza, a' termini degli articoli 172 e 173.

183. L' avviso sarà pubblicato al più tardi pe'l 15 febbrajo. Fra i dieci giorni seguenti la pubblicazione dell' avviso, gli azionarj che si crederanno pregiudicati per non esservi stati compresi, potranno rimostrarne alla Commessione.

184. Dopo la discussione de' reclami, che dovrà aver luogo fra i cinque giorni successivi, la Commessione farà un novello avviso nel giornale col notamento diffinitivo de' Socj che debbono comporre l' Adunanza.

185. Il reclamo non potrà esser fondato, se non su la qualità di maggior azionista in persona del reclamante: ogni altro motivo di eccezione non può esser messo in esame.

186. Gli avvisi inseriti nel giornale suddetto si avranno come appelli legali, senza potersi addurre causa d' ignoranza, per attaccare la legalità della riunione.

187. La sessione ordinaria dell' Adunanza non potrà durare più di dieci giorni continui.

188. L' Adunanza non sarà legalmente esistente, e non potrà deliberare, se non vi sieno presenti due terzi almeno degli azionarj destinati a comporla. Se nel primo giorno stabilito per la sessione, non saranno presenti i due terzi de' Socj chiamati, la sessione, sarà differita per altri otto giorni al più. Il differimento sarà annunziato ai Socj contumaci con altro avviso nel giornale delle Due Sicilie.

189. Se dopo questo annuncio novello non si presentino i due terzi degli azionisti chiamati a comporre l'Adunanza generale, la sessione si aprirà, e si continuerà qualunque sia il numero dei Socj presenti.

190. Aperta una volta la sessione dell'Adunanza sarà continuata nei giorni seguenti, qualunque sia il numero dei presenti nella sessione.

191. Ogni componente dell'Adunanza generale ha diritto di discutere l'oggetto presentato alla deliberazione dell'Adunanza, e di domandare alla Commessione tutte le dilucidazioni che desidera sopra i diversi articoli dell'amministrazione. Niuno però potrà prender la parola senza la venia del Presidente.

192. I socj con procura vi avranno due voti.

193. Il Presidente allorchè crederà sufficiente la discussione, metterà la quistione alle voci, e su di essa passerà il bussolo.

194. L'Adunanza generale delibera per bussolo segreto a pluralità assoluta di voti. La parità nelle elezioni sarà risoluta per l'ammessione del Candidato: negli altri affari di amministrazione si risolverà dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con voto pubblico.

195 Nelle sessioni ordinarie l'Adunanza generale dovrà occuparsi innanzi di ogni altra cosa della nomina de' nuovi componenti della Commessione amministrativa, in rimpiazzo di quelli che compiano il periodo, o abbiano cessato per qualunque causa dalle rispettive funzioni.

196. I Componenti della Commessione, i quali non debbano uscirne presenteranno all'Adunanza le terne de' candidati per ciascuna piazza. Quegli che in ciascuna terna raccoglie maggior numero di voti rimane eletto.

197. Compiute le elezioni, si presenta all'Adunanza il conto morale delle operazioni attive, e passive eseguite nel corso del precedente anno, ed i risultamenti ottenutine. L'Adunanza delibera su l' approvazione.

198. In seguito si presenta il conto materiale del Tesoriere colle osservazioni de' socj Revisori sul medesimo, nel modo che sarà detto per la reddizione del conto.

199. Prima che il rendiconto sia adempiuto non può mettersi in discussione altro affare, eccetto se la Commessione non dimandi, per causa di urgenza di preferirsi la discussione di altro oggetto di maggiore interesse.

200. Ogni azionario può far pervenire all'Adunanza delle note sopra qualche articolo di amministrazione sociale. L' adunanza udita la Commessione ne tiene quel conto, che crede conveniente.

201. La Commessione, sempre che ne riconosce il bisogno, può convocare straordinariamente l'Adunanza generale nel corso dell' anno.

202. La riunione straordinaria sarà annunziata almeno dieci giorni prima nel modo stabilito negli articoli 181 a 190.

203. L'annuncio indicherà il periodo, fra il quale gli azionisti potranno rimostrare contro la lista de' componenti dell'Adunanza a' termini degli articoli 183 e 185. Quindi sarà pubblicata la Lista diffinitiva, la quale dovrà precedere almeno di tre giorni liberi quello della riunione.

204. I Componenti dell'Adunanza dopo l'appello di convo-

cazione possono richiedere a voce al Direttore della Banca tutte le notizie che crederanno abbisognar loro, onde istruirsi su gli oggetti che dovranno discutersi nelle sessioni ordinarie; ma debbono ciò praticare nelle ore in cui non portino inciampo all'andamento ordinario degli affari. Il Direttore non mai può negarsi alle dimande de' socj per tal oggetto.

205. Nelle sessioni straordinarie non possono trattarsi altri affari, oltre quelli su cui la Commessione crede dover richiamare l'attenzione dell'Adunanza.

206. L'Adunanza generale non può far alcun cangiamento alle presenti capitolazioni, se non venga proposto dalla Commessione amministrativa. Qualora la riforma venga progettata da alcuno de' componenti dell'Adunanza, la proposizione prima di mettersi in deliberazione nella medesima, dovrà necessariamente rinviarsi all' esame della Commessione amministrativa, la quale ne farà poi la proposta, ove lo creda conveniente. Nel caso la Commessione protragga oltre un biennio di farne la proposizione, può l'Adunanza ordinarne la discussione.

207. Gli affari particolari che concernano l'amministrazione saranno proposti all'Adunanza dal Direttore, dal Tesoriere, e dai Revisori de' conti per quello che concerne il rispettivo ramo di servizio. In questi affari essi non avranno voce deliberativa. Gli oggetti generali saranno proposti dal Segretario.

208. Delle deliberazioni dell'Adunanza il Segretario redige il processo verbale, che sarà firmato dal Presidente della Commessione, e da cinque maggiori azionarj presenti alla chiusura della sessione di ciascun giorno.

209. Le funzioni de' Componenti dell'Adunanza generale sono meramente onerose.

Della Commessione Amministrativa, giusta gli art. 12, 23, e 24 del progetto

210. La Commessione Amministrativa è la mandataria universale della società con pieni poteri per tutti i dettagli dell' amministrazione, e con facoltà di delegare nel mandato.

In essa sola risiede la facoltà di obbligare legalmente la Società, e di acquistare diritti alla medesima. Ad essa spetta di promuovere in giudizio, e fuori lo sperimento di qualunque azione nell'interesse sociale; di rappresentare la Società, tanto da attrice quanto da convenuta; di fare contratti, di transigere, di arbitrare, di quietare, di prestare consensi, e di fare ogni atto particolare o generale di amministrazione nell'interesse della Società stessa, senza bisogno di altra speciale autorizzazione.

211. È inoltre attributo della Commessione amministrativa, sempre che il creda utile pel comune interesse, sospendere alcuna operazione commerciale, intraprenderne delle nuove e variare

in esse a suo talento, giusta gli articoli 125 a 130 non che di promuovere, ove occorra, le deliberazioni diffinitive dell'Adunanza generale de' Socj sulla sospensione, la continuazione, o lo scioglimento della Società, e sopra qualunque altro oggetto commerciale; e di eseguire le determinazioni dell' Adunanza medesima.

212. La stessa Commessione amministrativa, in fine, determina, con particolari regolamenti, le norme da serbarsi nello sviluppo delle funzioni attribuitele, per quanto non venga provveduto nelle presenti capitolazioni; ad oggetto di assicurare vie più la esatta amministrazione.

213. La Commessione amministrativa si compone di dodici Amministratori compresovi il Presidente, e di un Segretario.

214. Oltre i componenti ordinarj vi saranno altri dodici Amministratori aggiunti, ad oggetto di supplire nella Commessione i primi nel caso di mancanza o altro legittimo impedimento.

215. Gli Amministratori ordinarj della Commessione, e gli aggiunti saranno nominati tutti dall'Adunanza generale, fra i Socj azionisti, che abbiano almeno dieci azioni su la Banca.

216. La elezione del Presidente, e del Segretario si fa senza tenersi conto del requisito dell'età, ma soltanto de' requisiti indispensabili a sostenere questi interessanti incarichi.

217. Gli Amministratori ordinarj ed aggiunti si rinnovano per un terzo in ciascun anno. La sorte decide per le due prime rinnovazioni. Il Presidente ed il Segretario di diritto si comprenderanno nella terza rinnovazione. In seguito il rinnovamento si eseguirà per terzo, secondo l' ordine di anzianità.

218. I Componenti che compiono il periodo delle loro funzioni possono essere confermati per altro triennio.

219. Qualora nel corso del rispettivo triennio alcuno cessi dalle funzioni di Amministratore sarà rimpiazzato nella prima sessione dell'Adunanza generale: quegli che sarà eletto in di lui vece dovrà soltanto compiere il periodo del triennio che rimanga al suo predecessore.

220. Non potranno essere prescelti alle funzioni di Presidente azionisti negozianti, i quali abbiano una ditta Commerciale sotto il loro proprio nome, o che facciano parte di altre società commerciali.

221. I nuovi Amministratori entreranno in esercizio in ogni dì *primo* di aprile.

222 Prima di entrare in esercizio, a cura del Direttore, e del Tesoriere, saranno dalla Commessione immobilizzate dieci azioni per ciascuno de' nuovi Amministratori.

223. Le nuove nomine saranno fatte note al pubblico con avviso nel giornale, e con affissi nella Cancelleria del Tribunale di Commercio ai termini dell'articolo 35 delle Leggi di eccezione.

224. Gli Agenti superiori, il Direttore, ed il Tesoriere intervengono nelle sessioni della Commessione, per proporvi gli af-

fari del rispettivo ramo di servizio, ed ogni altro; ma non vi hanno voto deliberativo.

225. Qualora però il Tesoriere sia componente della Commessione, egli non potrà votare soltanto per gli affari che riflettano direttamente, o indirettamente il di lui interesse; in tal caso il Tesoriere sarà supplito nella deliberazione da uno dei componenti aggiunti: negli altri affari conserva il suo voto.

226. Ogni Amministratore può anche presentare alla Commessione l'esame di qualche affare, richiamare l'attenzione della medesima sopra qualche oggetto dell'amministrazione della Banca, e domandare le dilucidazioni necessarie a rischiarare la discussione.

227. La Commessione determina i giorni per le sue sessioni ordinarie. Essa deve tenerne almeno una in ogni quindici giorni.

228. La Commessione non è legalmente in sessione, se non vi sieno presenti almeno sette componenti ordinarj o aggiunti.

229. Nel caso che per impedimento o mancanza degli Amministratori ordinarj od aggiunti non possano essi riunirsi in numero opportuno, il Presidente o chi ne fa le veci di accordo co' componenti presenti potrà far chiamare straordinariamente, per compiere il numero legale de' deliberanti, altri Socj azionisti tra quei che abbiano maggior numero di azioni, e pe' quali non vi sieno legali eccezioni o impedimenti.

Nel processo verbale della sessione si farà menzione de' motivi dell'appello straordinario di questi azionisti.

230. Ad oggetto di regolare con anticipazione l'ordine di chiamata, la Commessione in ogni sei mesi formerà la nota dei Socj maggiori azionisti, che sarà affissa nella casa sociale.

231. La Commessione delibera a pluralità assoluta di voti. In caso di parità prepondera il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci.

232. Gli Amministratori deliberanti han dritto di esporre l'uno dopo l'altro le proprie osservazioni, e le proprie idee su l'affare messo in discussione. Niuno però può prendere la parola senza la venia del Presidente.

233. Non potranno votare contemporaneamente nella medesima sessione gli ascendenti, ed i discendenti in linea retta in qualunque grado, ed i collaterali in primo grado soltanto.

234. Semprecchè la Commessione trovi un affare meritevole di più maturo esame, potrà commettere ad uno o più de' suoi componenti ordinarj o aggiunti un lavoro preparatorio per farne la proposizione nelle successive sessioni.

235. Può anche la Commessione affidare cotesti lavori a' Socj azionisti, che non facciano parte dell'Amministrazione, quando creda che i loro lumi su qualche articolo di commercio possano giovare anche più alla discussione dell'affare. Può in fine chiamare nelle sue sessioni alcun azionista che fosse istruito in qual-

che ramo di negoziazione, ad oggetto di averne delle utili nozioni nella discussione. Nel primo, e nel secondo caso i Socj azionisti non vi hanno voce deliberativa. Di tutto si farà menzione nel processo verbale.

236. I Socj azionisti possono proporre alla Commessione le operazioni commerciali che credessero utili per la Società. La Commessione farà dei loro progetti quello che crederà più conveniente al comun bene.

237. Oltre il Presidente ordinario potrà esservi nella Commessione un Presdente onorario. La onorificenza di Presidente può accordarsi ai socj amministratori che fossero rivestiti di alte dignità. Il Presidente onorario siederà il primo tra gli amministratori; ma il servizio interno della commessione sarà sempre regolato dal Presidente ordinario quando è presente.

238. Il Presidente è incaricato della polizia della sessione. Egli regola la discussione, e dopo il rapporto di ciascuno affare presenta la quistione da esaminarsi, e su cui la Commessione dee deliberare.

239. Allorchè un affare ha ricevuto sufficiente sviluppo, il Presidente chiude la discussione, e mette alle voci la quistione, su cui ciascuno dà la sua opinione negativa o affermativa senz' altro ragionamento.

240. In caso di mancanza, o altro impedimento qualunque, il Presidente ordinario ed onorario, è supplito nella sessione da altro Amministratore che sceglie la stessa Commessione per iscrutinio segreto. A tal uopo nel principio di ogni anno la Commessione elegge due vice-Presidenti.

241. Il Segretario ha voto deliberativo: egli in ogni sessione redige il processo verbale delle risoluzioni della Commessione. In esso dee notare i principali motivi delle deliberazioni adottate ad unanimità od a maggioranza. I socj deliberanti appongono la loro firma al processo verbale.

242. Il Segretario dee vigilare per la esatta conservazione de' processi verbali. Egli ha cura benanche di comunicare fra le 24 ore al più tardi al Direttore, ed al Tesoriere rispettivamente le risoluzioni della Commessione per lo correlativo adempimento, rimettendone loro gli estratti corrispondenti.

243. In caso di assenza, o di altro impedimento, il Segretario è supplito da altro Amministratore che la Commessione destina fra i presenti. Di ciò si fa menzione nel processo verbale della seduta.

244. Le funzioni degli Amministratori sono onerose. Non pertanto per eccitare lo zelo de' socj a bene amministrare e promuovere i vantaggi della Banca, si stabilisce che i componenti tutti della Commessione amministrativa hanno diritto ad un premio da definirsi dall'Adunanza generale, e che non mai potrà essere minore del 5 per 100 su la somma degli utili della Banca, quando questa ecceda la ragione del 12 per 100 per ciascuna azione compresovi l'interesse giusta gli articoli 311 *e seg.*

Sezione di servizio della Commessione Amministrativa.

245. Per assicurare vie meglio la speditezza del servizio quotidiano della Banca, una sezione della Commessione amministrativa composta da uno o due Amministratori, da un agente superiore, dal Direttore, e dal Tesoriere sarà incaricata del disbrigo degli affari per quanto concerna le operazioni della Banca ed i movimenti giornalieri della medesima non che di tutto quello possa abbisognare di provvedimenti pronti.

I Componenti ordinarj ed aggiunti della Commessione dovranno per turno in ciascun mese prestare la loro assistenza personale per questo servizio.

246. La sezione di servizio avrà un Segretario che sarà scelto fra gl'impiegati. Questi terrà processo verbale delle disposizioni della sezione.

In caso di mancanza o impedimento dei Socj amministratori ordinarj o aggiunti la Commessione amministrativa può destinare per questo servizio mensile altri Socj azionisti che creda più adatti.

247. La Commessione amministrativa con particolare regolamento determinerà le facoltà e le funzioni di questa sezione nel modo che meglio crederà conveniente per assicurare il servizio della Banca negli affari che esigono pronta spedizione.

Degli Agenti Superiori, giusta l' art. 14 del progetto.

248. Gli Agenti superiori sono incaricati della parte fiscale nell'interesse generale de' Socj: esercitano la vigilanza su tutto il servizio; e presentano le loro osservazioni alla Commessione amministrativa.

Essi hanno quindi la facoltà di prender conto di ogni operazione, d' ispezionare la scrittura, e di verificare la esecuzione delle disposizioni della Commessione, senza però intralciare il corso degli affari.

249. Nei primi cinque giorni del mese verificano la tenuta della scrittura. In caso di bisogno di provvedimenti urgenti si metteranno di accordo colla sezione di servizio.

250. Gli Agenti superiori sono eletti dall'Adunanza generale fra gli azionisti che abbiano almeno cinque azioni su la Banca. Le loro funzioni sono biennali; e non possono cumularsi colle funzioni di amministratore.

251. La Commessione amministrativa provvede alla loro supplenza in caso di mancanza o d'impedimento qualunque nel corso dell' anno.

252. Dopo il primo biennio saranno cambiati uno per volta in ciascun anno giusta l' art. 217. Essi entrano in esercizio nel dì *primo* di aprile.

253. Gli Agenti superiori sono anche in contatto col pubblico per affari della Banca. Intervengono nelle sessioni della Commessione amministrativa, e vi hanno voce consultiva.

254. Gli Agenti superiori partecipano nella dividenda degli utili di qualunque natura spettanti alla Commissione ed agli impiegati. La commessione determinerà la loro quota.

Del Direttore, giusta gli art. 13, e 16 modificati.

255. Il Direttore è l' incaricato della tenuta della scrittura della Banca e della esecuzione dei regolamenti e delle determinazioni della Commessione amministrativa, non che di tutto il servizio interno della Banca, sempre però sotto la dipendenza assoluta della Commessione istessa o della sezione di servizio, e la vigilanza degli Agenti superiori.

256. Il Direttore è in contatto col pubblico per tutte le operazioni della Banca: interviene nella Commessione per proporvi gli affari di suo carico: in fine è il controllo del Tesoriere in tutti i movimenti attivi o passivi della Banca.

257. Il Direttore è scelto dall'Adunanza generale fra socj azionarj interessati nella Banca almeno per venti azioni. Le sue funzioni sono a tempo indefinito, e non può comulare quelle di amministratore, nè ordinario nè aggiunto.

258. La Commessione amministrativa può per giusta causa sospendere il Direttore. Essa provvede inoltre interinamente al di lui rimpiazzo in caso di sospensione, di mancanza, o di altro impedimento qualunque. L'Adunanza generale può rimuoverlo soltanto per malversazione, o grave mancamento.

259. Il Direttore è responsabile della esattezza del servizio interno della Banca da parte degli impiegati e della tenuta della scrittura.

260. Nei primi cinque giorni di ciascun mese dee presentare alla Commessione il conto dei risultamenti ottenuti dalle operazioni della Banca nel corso del mese precedente.

261. Nel corso del mese di gennaio dee presentare alla Commessione il conto morale dell' anno scorso pei diversi rami d'introito e di esito. La Commessione vi aggiungerà le sue osservazioni per presentarsi all' Adunanza.

262. Il Direttore dovrà dare alla Banca una cauzione di ducati tre mila in azioni su la Banca, o in inscrizione, o in biglietti secondo che la Commessione crederà più conveniente.

263. Attesa la responsabilità e la continuata assistenza che dee prestare, il Direttore percepisce il cinque per 100 su gli utili netti della Banca quando il loro prodotto non eccede i ducati 100,000; e su la somma che eccede questo prodotto, percepisce il due, e mezzo per 100.

Del Tesoriere giusta gl' art. 15 16 17 , e 19 del progetto modificato.

264. Il Tesoriere è il contabile attivo e passivo della società. A lui quindi appartiene di curare l' incasso dei crediti e delle rendite della società di qualunque natura ; di fare pagamenti in nome della medesima , secondo le regole di contabilità ; di portare la scrittura di tutti i movimenti attivi e passivi della Cassa , di ritirare le quietanze ed i documenti corrispond nti di esito; il tutto coll' obbligo di renderne conto.

265. L' Adunanza generale sceglie il Tesoriere fra gli azionarj che abbiano almeno venti azioni su la Banca. Egli non può essere amosso se non per malversazione; e può cumulare le funzioni di amministratore.

266. La Commessione amministrativa in caso di condotta pregiudizievole può sospendere il Tesoriere. L'Adunanza generale pronunzia su la di lui rimozione, qualora venga provocata dalla Commessione.

267. In ogni caso di malattia , di assenza , o di altro impedimento volontario del Tesoriere egli stesso destina fra gli azionisti o fra gl' impiegati della Banca una persona che il supplisca come suo proccuratore e sotto la di lui responsabilità.

268. In ogni altro caso di mancanza del Tesoriere la Commessione amministrativa provvederà interinamente al di lui rimpiazzo pel rimanente periodo dell' anno che corre.

269. Il Tesoriere è risponsabile particolarmente dell' esattezza del servizio del suo ramo., e degl' impiegati che ne dipendono; nonchè di ogni ritardo che per sua colpa e negligenza soffra la esazione dei crediti sociali di cui gli sia dato carico.

270. In caso di furto, eccetto quello che avvenga per forza maggiore, il Tesoriere è risponsabile verso la Banca. delle somme perdute, salvo a lui di agire contro i colpevoli per le vie legali.

271. Il Tesoriere non potrà far introito di somma alcuna per conto della Banca, senza averne ricevuto il carico per via del Direttore.

272. Inoltre non potrà tenere presso di se in contante una somma maggiore di duc. *diecimila.* Le somme eccedenti dovrà versarle quotidianamente nei regj Banchi, facendone introito su la *madre-fede* della Banca.

273. Il Tesoriere in ogni quindici giorni di ciascun mese dee presentare alla Commessione lo stato della cassa. I due Agenti superiori , ed il Direttore verificano e controllano tale stato.

274. Nei primi cinque giorni di ciascun mese il Tesoriere presenta alla Commessione il suo conto giustificato pel mese precedente , nel modo che sarà detto pel rendiconto.

275. Non essendo necessario per lo nuovo sistema dei pagamenti del gran Libro un proccuratore speciale per esigervi le ren-

dite della Banca, non vi sarà per questo oggetto il procuratore speciale, stabilito nell' art. 19 del progetto, le cui funzioni sono trasfuse nel Tesoriere.

276. Il Tesoriere dee dare una cauzione per garantia degli interessi della Banca. Questa cauzione secondo l' art. 15 del progetto debb' essere del capitale di 500 azioni su la Banca, che ammonta a ducati 30,000. Avuto però riguardo, che secondo il progetto approvato e le presenti capitolazioni, il Tesoriere non può tenere presso di se, in contante sciolto, oltre i ducati 10,000; è sembrato alquanto eccedente al bisogno, la somma della cauzione. Si stabilisce quindi che la cauzione del Tesoriere sarà per soli ducati *quindicimila* da darsi o in azioni su la Banca, o in inscrizioni sul Gran Libro valutabili al prezzo corrente, o in biglietto di tenuta di soddisfazione della Commessione.

277. Il Tesoriere per la responsabilità che tiene percepirà su gli utili della Banca una rata eguale a quella stabilita pel Direttore nell' art. 263.

Dei Revisori dei conti a senso degli art. 10 11 e 17 del progetto.

278. Vi saranno sei Revisori dei conti. L' Adunanza generale li sceglie in ogni anno fra socj che si crederanno più adatti ad eseguire cotesto lavoro.

In caso di mancanza, o impedimento di alcuno de' Revisori nel corso dell' anno, la Commessione sceglierà altro socio.

279. I Revisori dei conti sono incaricati di liquidare, verificare, e discutere il conto giustificato mensile ed annuo del Tesoriere.

280. Per agevolare il lavoro della discussione dei conti mensili, questi saranno distribuiti a ciascun socio per mese in modo che ciascuno ne abbia due in ogni anno.

281. In fine di anno verificheranno il conto generale dell' anno scorso e ne presenteranno anche il risultato alla Commessione.

282. I Revisori eseguiranno questo lavoro alla immediazione della Commessione, alla quale in ciascun mese daranno ragguaglio del risultato della liquidazione e discussione del conto del mese precedente. La Commessione delibererà su tale liquidazione.

283. I Revisori dei conti avranno diritto ad un premio che sarà fissato dall' Adunanza generale secondo la quantità del lavoro ed il risultato dei lucri.

284. Il Tesoriere dovrà contribuirne una parte corrispondente al trentesimo del premio da lui riportato.

Del Notajo, Agente di cambio, Sensali, e difensori a senso dell' art. 18 del progetto.

285. La Commessione per la stipulazione de' contratti, e per

le operazioni di commercio sceglie un Notajo, un Agente di cambio, e de' Sensali, tra le persone autorizzate legalmente a tali sanzioni. Per gl' affari contenziosi potrà scegliere, ove occorra, degli Avvocati, e de' Patrocinatori.

286. Nè il notajo, nè l' agente di cambio, nè i sensali possono essere azionisti sulla Banca. Essi potranno prendere interesse attivo o passivo soltanto per capitali a scadenze determinate, o indeterminate.

287. Il notajo, l' agente di cambio, il sensale debbono partecipare ai capitali collettivi per vitalizio o per moltiplico.

288. Gli avvocati, ed i patrocinatori debbono essere azionisti inscritti anche nella serie de' capitali collettivi.

289. Per la tutela de' diritti della Banca, il notajo, l' agente di cambio, ed i sensali dovranno dare una cauzione o in contante, o in iscrizioni, o in azioni sulla banca, o in immobili, secondo che sarà determinato dalla Commessione amministrativa, la quale ne stabilirà anche la somma. La Commessione stessa darà ne' suoi regolamenti le altre norme che potrà credere convenienti per questa parte del servizio.

290. La Commessione stabilirà tutte le convenienze col Notajo, Agente di cambio, e Sensali. Qualunque sia l' accordo faccia dovrà stabilire che;

1. il Notajo stipoli gratuitamente, in quanto ai suoi onorarj, l' atto pubblico fondamentale della Società della Banca Fruttuaria, e tutti gli altri atti che potranno occorrere per metterla in piena attività, e ne rilasci anche gratuitamente le copie per uso sociale.

2. che l' Agente di cambio faccia gratuitamente tutt' i trasferimenti, e le compre delle rendite inscritte che i socj azionisti debbono versare per l' immobilizzazione del quarto de' capitali, a' termini degli art. 25 a 31.

Degli Impiegati a senso degli art. 13, 15, 16, 20 del progetto.

291. Per lo servizio interno dell' amministrazione della Banca, e per la tenuta della scrittura, vi sarà un numero d' impiegati sotto la dipendenza rispettiva del Direttore, e del Tesoriere.

292. La Commessione determina il numero, ed il soldo rispettivo degl' impiegati, a proporzione del bisogno, di accordo col Direttore, e col Tesoriere.

293. La proposta delle persone appartiene rispettivamente al Direttore, ed al Tesoriere.

294. Tutti gl' impiegati della Banca, di qualunque rango, debbono essere azionisti interessati nella medesima almeno per cinque azioni; rimanendo alla prudenza della Commessione il determinare il numero delle azioni ulteriori, o le altre garentie che possa credere necessarie, secondo la importanza del rispettivo incarico.

295. Le azioni degl'impiegati debbono rimanere anche immobilizzate durante il loro esercizio.

296. Il Direttore, ed il Tesoriere sono essi esclusivamente responsabili verso la Banca della regolarità del servizio negli ufizi rispettivi per la parte che concerne i loro impiegati. Se i mancamenti di un impiegato producano danno agl'interessi della Banca, questa s' indennizzerà sul capitale delle azioni immobilizzate, che esporrà in vendita in danno del colpevole giusta gli art. 34 a 39. Non essendo queste sufficienti a coprire il danno il Direttore, od il Tesoriere ne indennizzano rispettivamente la società, salvo ad essi di adire il magistrato competente per esserne rivaluti dal colpevole.

297. Gl' impiegati della Banca, dovranno necessariamente concorrere al multiplico di cui si parla negli art. 85 e seguenti del presente atto.

298. Il soldo agl'impiegati sarà pagato sul decimo degli utili della Banca giusta l'art. 311 prendendone ciascuno una quota proporzionata al rispettivo soldo che gli è fissato. Ove il prodotto di questi utili non sia sufficiente a pagare l' intero soldo fissato, ciascun risentirà una diminuzione proporzionale al suo soldo.

299. Un regolamento presentato dal Direttore, e dal Tesoriere, ed approvato dalla Commessione, stabilirà il metodo di servizio interno, e le altre obbligazioni degl'impiegati.

Della firma sociale, giusta l' art. 13 del progetto, modificato.

300. La firma sociale sarà sotto la seguente forma — *Da parte della Società della Banca Fruttuaria in Napoli* (quindi segue il nome di chi firma). La firma sociale appartiene alla Commessione amministrativa, ma per provvedere al celere andamento degli affari commerciali, la firma sarà adempiuta nel modo espresso nei seguenti articoli.

301. Uno dei componenti della Commessione amministrativa a scelta della medesima firmerà col suo nome.

1. la corrispondenza coi negozianti e con altri particolari per affari della Banca.

2. le lettere di cambio da piazza a piazza.

3. le polizze di sicurtà per assicurazione di vita o marittima

4. i biglietti ad ordine, gli ordini in derrate, e qualunque altro effetto commerciale si rilasci dalla Banca.

5. le girate, le accettazioni, gli avalli e le garentie di tutti gli effetti commerciali.

6. le girate alle fedi di credito che sono pagabili alla Società della Banca.

7. i trasferimenti delle partite inscritte non immobilizzate che si negoziano di conto della Società.

Tutti questi atti saranno sempre controsegnati dal Direttore dopo di averne presa scrittura.

302. Le cedole di azioni ed i certificati di credito per impieghi con la Banca saranno sottoscritti dal Socio che ha la firma, da uno degli Amministratori di servizio, dal Segretario della Commessione, dal Direttore e dal Tesoriere.

303. Ne' contratti che si stipolano sotto forma pubblica o privata, la Società sarà legalmente rappresentata da due Amministratori di servizio, da uno degli Agenti superiori, e dal Direttore. Essi intervengono all' atto e firmano come sopra.

304. Allorchè il contratto si stipoli per esecuzione di determinazioni della Commessione, se ne farà menzione, e se ne inserirà la copia negli atti pubblici.

305. Le quietanze pe' versamenti periodici per azioni, per moltiplico e per qualunque somma che sia versata nella cassa sociale, saranno rilasciate dal Tesoriere col visto di un Amministratore di servizio, e del Direttore.

306. Gli effetti commerciali pagabili alla Banca saranno quietanzati dal Tesoriere al quale gli effetti medesimi saranno girati per farne incasso.

307. La Banca non riconoscerà atti sotto forme diverse da quelle prescritte di sopra, e di altre che potessero stabilirsi per altri atti con particolari regolamenti dalla Commessione amministrativa,

Gli Amministratori di servizio debbono vigilarne l' adempimento.

308. Sarà fatto noto al pubblico il nome dei Socio amministratore che assumerà la firma sociale.

Degli utili sociali giusta gli art. 20 e 21 del progetto.

309. Gli utili della Società si compongono dalla rendita del capitale immobilizzato; dagl' interessi su i capitali che la Banca impiega; dalle penali stabilite contro i Socj inadempienti; da' vantaggi che si ottengono nelle negoziazioni; e da' premj che si ottengono pe' vitalizii, per le assicurazioni di vita, per le contro cauzioni, e per altre operazioni commerciali, in quanto questi sieno il prodotto dei capitali della Banca.

310. I proventi della Banca, ossia dell' Amministrazione, si compongono da' diritti di trasferimento, da' certificati di credito su la Banca, dalle competenze che gli usi della piazza accordano agli ufizii de' negozianti per mezzania o per qualunque altro titolo.

311. Il prodotto degli utili della società sarà ripartito gradatamente pe' seguenti oggetti:

1. interessi a' capitalisti che hanno per qualunque causa impiegato somme con la società.

2. Le spese ordinarie e straordinarie di Amministrazione, eccetto le spese minute per oggetti di scrittojo.

3. L' interesse al 5 per 100 agli azionisti sul capitale delle azioni per le quali è interessato nella Banca,

4. il 5 ed il 2 e mezzo per 100 rispettivamente al Direttore ed al Tesoriere sul prodotto degli utili netto delle obbligazioni espresse ne' tre precedenti numeri, giusta gli art. 263 e 277.

5. Il 10 o il 5 per 100 per gl' impiegati tanto per loro soldi, quanto per le spese minute di scrittojo.

6. L' avanzo, dedotti gli obblighi di sopra enunciati sarà diviso fra gli azionisti proporzionatamente all' interesse che ciascuno di essi rappresenta nella società. Gl' interessi a' creditori saranno pagati in ogni semestre nel modo stabilito negli art. 61 *e seg.*

312. Le spese ordinarie e straordinarie di Amministrazione saranno pagate a misura del bisogno.

313. L'interesse ai capitalisti sarà liquidato in ogni di 30 giugno e 31 dicembre e sarà pagato al più tardi pel di 15 luglio e 15 gennajo seguente.

314. L'interesse agli azionisti, e la dividenda degli utili giusta l' art. 311 num. 3 a 6 sarà liquidato e diviso fra i primi quindici giorni del mese di Gennajo di ciascun anno.

315. Ai Socj che per fallimento abbiano cessato di far parte della Società, giusta gli art. 18 e 45, se le loro azioni non si sono vendute la rata degli utili o della perdita, sarà liquidata in favore del fallimento, fino all' epoca determinata nell' art. 18.

316. Una metà della quota degli interessi e degli utili spettanti, agli azionisti sarà ritenuta in Cassa in aumento del capitale delle rispettive azioni, fino a ducati 100 ciascuna, come è detto nell' articolo 22. L' altra metà unitamente alla rata degli interessi sul capitale delle azioni sarà ritenuta in isconto del capitale delle azioni a respiro o delle azioni a credito, giusta gli art. 32 a 44 qualora ne debbano pagare.

317. Le ritenute di sconto per le azioni a *respiro o delle azioni a credito* cederanno in soddisfazione delle rate del capitale di più lontana scadenza.

318. Coteste ritenute quindi non dispensano l' azionista dal pagamento delle rate e degli interessi dovuti alle scadenze correnti. Gli azionisti che per tutto il 10 di gennajo non si trovano al corrente de' pagamenti sulle rate scadute a tutto il 31 dicembre incorreranno nelle decadenze stabilite negli articoli 34 e 44 e non saranno considerati nella dividenda degli utili.

319. I proventi di Banca si dividono nel seguente modo, cioè;

Il prodotto de' trasferimenti sarà ripartito una metà in parti eguali fra componenti ordinarj ed aggiunti della Commessione e gli Agenti superiori prendendone due parti il Presidente. L' altra metà si dividerà tra il Direttore ed il Tesoriere in parti eguali per le spese di ufizio.

Tutti gli altri proventi di ufizio saranno ripartiti in tre porzioni di cui una sarà distribuita in parti eguali tra tutt' i componenti ordinari ed aggiunti della Commessione; un' altra si dividerà egualmente tra il Direttore ed il Tesoriere; e la terza finalmente sarà divisa agli impiegati nel modo che la Commessione stabilirà

320. Oltre i libri prescritti negli art. 16 e seguenti delle Leggi di eccezione, e gli altri che la Commissione crederà necessario di stabilire, dovranno indispensabilmente tenersi il Libro Mastro per le Azioni, ed il Libro Mastro per gl' impieghi attivi e passivi de' capitali della Banca; i registri a matrice pe' certificati da rilasciarsi agli azionisti ed agli altri creditori capitalisti; il giornalepei movimenti quotidiani della Cassa.

321. I registri che non dovranno essere vistati da un Giudice tribunale di Commercio ai termini delle Leggi di eccezione, saranno cifrati e numerati da uno dei componenti della Commissione delegato dal Presidente.

322. La tenuta della scrittura sociale è affidata al Direttore, che ne è responsabile, sotto la ispezione de' due Agenti superiori come è detto nell' art. 259.

323. La Commissione amministrativa, su la proposizione del Direttore e del Tesoriere formerà un regolamento per la tenuta della scrittura sociale, onde provvedere alla regolarità della medesima per quanto non sia provveduto nel presente atto. In questo lavoro principal cura sarà lo stabilimento di un esatto controllo delle operazioni commerciali tra il Direttore ed il Tesoriere.

Degli Introiti.

Art. 324. Il Direttore dovrà prendere registro di tutte le somme di cui si faccia versamento nella Banca, per qualunque causa.

325. Il Tesoriere non potrà incassare alcuna somma pria di averne ricevuto carico dal Direttore su di un registro che si terrà all' uopo in doppio, e che sarà vistato quotidianamente da un Amministratore di servizio.

Degli Esiti a carico della società.

Art. 326. La Commissione amministrativa ordinerà in principio di ciascun mese il pagamento delle obbligazioni che scadono nel corso del mese, formandone un notamento che sarà comunicato al Tesoriere per l'adempimento.

327. La copia di questo notamento firmato dal Segretario, dagli Amministratori di servizio, da uno degli Agenti superiori, e contrassegnata dal Direttore, servirà di ordinativo al Tesoriere.

328. Per gli esiti di cui sorgesse il bisogno nel corso del mese, ne sarà spedito l'ordinativo dietro i necessari adempimenti, qualora fossero richiesti, da parte della Commissione. Gli ordinativi saranno firmati come nel precedente articolo dal Segretario, dai due Amministratori di servizio da uno degli Agenti superiori e dal Direttore.

329. La fornitura degli oggetti occorrenti per l'amministrazione

della Banca sarà fatta per appalto. Gli oggetti saranno forniti sopra boni de' due Amministratori di servizio contrassegnati dal Direttore o dal Tesoriere. In piedi de' boni il Segretario della Sezione di servizio, ne farà la ricevuta. Il pagamento di tali oggetti sarà disposto con ordinativo come nell'art.328 in fine di ciascun mese.

330. Il Direttore dovrà sempre prendere nota su i suoi registri degli esiti che si ordinano e darà loro un numero di ordine progressivo.

331. All'ordinativo dovranno unirsi i documenti di esito in appoggio, verificati e cifrati da un Agente Superiore e dal Direttore.

332. Il Tesoriere è autorizzato a rifiutare gli ordinativi in cui mancasse alcuna formalità o alcun documento in appoggio o che non avesse per oggetto esito per operazioni cui la Banca è destinata, o per soddisfazione di obbligazioni legalmente contratte dalla medesima. In caso di negligenza sarà significato:

333. I libri, la mobiglia di qualunque specie, la casa sociale, gli scaffali, ed ogni altro oggetto di grossa fornitura, saranno riputati oggetti di amministrazione; saranno forniti per appalto, e pagati perciò a carico della massa sociale dietro ordinativi.

334. Gli oggetti di scrittojo, cioè carta, penne, calamai, fuoco per gli ufizii e tutt'altro che occorra di oggetti minuti di ufizio dopo il primo stabilimento, saranno a carico della quota degli utili della Banca o degli utili di ufizio che spettano al Direttore, al Tesoriere ed agl' impiegati della Banca.

335. Eccetto per le spese di amministrazione i capitali della Banca non potranno impiegarsi in operazioni diverse da quelle di commercio cui la Banca è destinata. La Commissione amministrativa sarà responsabile di ogni esito che si facesse senza impiego in favore della Banca, o che non riguardasse l' adempimento di un obbligo della medesima.

336. Tutti gli esiti per conto della Banca, eccetto quelli pei pegni sopra materie ed effetti non commerciabili saranno fatti con polizze.

337. Le polizze saranno formate a cura del Tesoriere della Banca. Egli ne farà eseguire la trascrizione con numero di ordine sul polizzario, e quindi le firmerà e vi apporrà il numero corrispondente del polizzario: quindi le passerà al Direttore, chi dopo averne presa ragione su i registri le restituirà per passarsi al Banco.

338. Nel regolamento da farsi per la pegnorazione sarà stabilita dalla Commessione il metodo da tenersi per lo passaggio delle somme sciolte che debbono servire quotidianamente per questo ramo di operazioni della Banca; ad oggetto di meglio assicurare l'impiego di tali fondi.

Della Madre-fede.

Art. 339. Vi saranno pei fondi della Banca due *Madrefedi*, una di esse sarà in testa della Società della Banca Fruttuaria e a

disposizione della Commessione amministrativa: una seconda sarà in testa al Tesoriere della Banca.

340. Tutti gli introiti in numerario o in fede di banco saranno portati su la prima *Madrefede*.

341. A misura che occorreranno degli esiti, la Commessione amministrativa dalla prima Madrefede metterà a disposizione del Tesoriere le somme necessarie.

342. Il Tesoriere dovrà farsi introito delle somme accreditategli su la sua Madrefede: quindi su di essa farà notare gli esiti ordinati.

343. Dalla prima Madrefede non potranno togliersi somme se non per introitarsi su la Madrefede del Tesoriere, non potendo la Commessione disporre direttamente alcun pagamento.

344. Le polizze di accreditamento in favore del Tesoriere saranno disposte colla sola firma del Socio che ha la firma sociale, e del Direttore, giusta l' art. 300 e *seguenti*.

Del Conto mensile ed annuo.

Art. 345. In fine dell' anno il Direttore preparerà il conto morale dell'Amministrazione della Banca, in cui presenterà in massa, ed in dettaglio le diverse operazioni attive, e passive fatte nel corso dell'anno, ed il risultamento che ne han dato.

Questo conto sarà verificato degli Agenti superiori, e quindi presentato alla Commessione amministrativa, la quale esaminerà le operazioni del Direttore, e vi aggiungerà le sue osservazioni, colle quali il conto dovrà presentarsi poi all'Adunanza generale.

346. Il Tesoriere nei primi cinque giorni di ciascun mese renderà alla Commessione il suo conto materiale giustificato; e questo, oltre il bilancio indicante la posizione della Cassa, giusta l' articolo 273.

347. Il conto sarà diviso in due parti. Comprenderà la prima gl' introiti; la seconda gli esiti, con ordine cronologico. La una, e l' altra parte dovrà esser giustificata.

Nell'introito dovranno comprendersi tutte le partite, di cui dovea fars'incasso nel corso del mese, pe'l quale si rende il conto.

348. Qualora non abbia potuto fars'introito di tutto, si farà notamento delle reste ad esigere, indicando per ciascuna i motivi della non esazione.

349. Il conto sarà esaminato da Revisori. Essi psesenteranno alla Commessione il risultato della loro liquidazione, e specialmente delle reste ad esigere.

350. Il notamento delle reste sarà comunicato agli Agenti superiori, per sollecitarsi gli atti giudiziarii, e tutte le altre operazioni, che potessero convenire, per accelerarne la riscossione.

351. In fine di ciascun anno, e per tutto il di venticinque gennajo seguente, il Tesoriere dovrà preparare il suo conto finale giustificato, che dee poi presentarsi all'Adunanza. Questo conto sarà appoggiato con le liquidazioni mensili della Commessione.

352. I Revisori dei conti, ne' primi quindici giorni del mese di febbrajo, discuteranno il conto, ne faranno il riscontro col conto morale della Commessione, e prepareranno il rapporto, da presentare all' Adunanza sul risultamento del conto.

Per la discussione, e liquidazioni del conto, i Revisori han diritto di richiedere tutte le dilucidazioni al Direttore, ed al Tesoriere, di riscontrare i registri sociali, e di controllarlo col conto morale della Commessione.

353. Quando la Commessione amministrativa significa qualche partita al Tesoriere, questi sarà tenuto di eseguire la determinazione della Commessione, salvo il reclamarne all'Adunanza generale.

Se il Tesoriere non si acquieta alla risoluzione dell'adunanza, la quistione sarà decisa d' arbitri inappellabili, senz'altro ricorso a' termini degli articoli 60 e 61 delle Leggi di eccezione per gli affari di commercio, e 1086 delle Leggi di procedura civile.

354. In fine di anno sarà renduto pubblico per le stampe il risultato del conto dell' amministrazione, che gli azionisti potranno osservare in ogni tempo negli archivii della Banca.

355. L'Adunanza dovrà pronunziare sull'approvazione del conto morale. La censura dell'Adunanza generale sul conto della Commessione, non potrà riguardare il maggiore, o minore danno, e profitto possibile delle operazioni commerciali; ma soltanto il rischio, che senza plausibile ragione siasi fatto correre alla Banca in operazioni di azzardo.

356. L'effetto della censura della Adunanza sul suo conto morale sarà operativo soltanto ad impedire pel tempo avvenire qualche operazione azzardata; e non mai potrà estendersi alla responsabilità degli amministratori, pei cattivi risultati di una operazione, allorchè sia stata intrapresa senza dolo, ed in buona fede.

357. Discusso il conto annuo del Tesoriere, rimasto diffinitivamente approvato dall'Adunanza, gli si spedirà dalla Commessione la declaratoria.

358. Ogni disputa intorno alla responsabilità di tutti i preposti all'amministrazione della Banca, quando non si voglia stare a ciò che stabilisce l' Adunanza generale, saranno anche diffinite con arbitramento necessario, a norma delle Leggi di eccezione e di procedura.

Articoli transitorj.

Art. 359. La necessità di mettere in piedi la Banca, e di regolare le operazioni preparatorie per l'andamento e stabilimento legale della medesima, non permettendo che nella prima istallazione si serbi il metodo di elezione prescritto cogli art. 210 *e seg.* delle presenti capitolazioni; in seguito delle necessarie permissioni, rimane stabilito che la prima Commessione amministrativa sarà composta dai seguenti socj.

Presidente onorario — S. E. il Principe di Campofranco Maggiordomo maggiore Onorario di S. M. (d. g.).

Presidente ordinario — *Commendatore* D. Domenico Montone Presidente della G. C. civile in Napoli.

Amministratori:
Commendatore D. Paolo d' Ambrosio.
D. Antonino Tortora.
D. Giobe Berardini.
D. Felice Santangelo.
Cavaliere D. Guido Guida.
D. Gaetano Pecchenedа
D. Gennaro d' Amora.
D. Francesco Leone.
D. Luigi D'Auria.
D. Felice Spadaccini.
D. Fortunato Cafaro colle funzioni di Segretario.

Agenti superiori:
D. Gio: Battista Girard.
D. Giustino Marisi.

360. Il Direttore sarà, giusta l' art. 13 del progetto, *D. Andrea Pietrapertosa.* Egli non potrà essere amosso da detto ufizio se non nel caso preveduto nell' art. 258. Lo stesso signor Pietrapertosa godrà una dilazione di cinque anni per dare su gli utili a lui spettanti, la cauzione di ducati 3000 giusta l' art. 262.

Il Tesoriere rimane scelto in persona del Socio amministratore *D. Felice Spadaccini.* Egli non potrà esserne amosso se non nel caso dell' art. 265. Lo stesso godrà la dilazione di un anno per mettere in regola la sua cauzione.

361. Avuto riguardo alle fatiche sostenute dai nominati soggetti, per mettere in attività la Banca, sono essi dichiarati fondatori, a' termini dell' art. 14. Per essi è anche dispensato all' art. 215 delle presenti capitolazioni in quanto al numero delle azioni, che necessariamente dovrebbero rappresentare nella Banca per le rispettive incumbenze; senza però che tale dispensa possa addursi in alcun caso per esempio in avvenire.

362. Prese poi in considerazione le non lievi difficoltà che presentano le operazioni fondamentali necessarie a dar vita a questa novella istituzione, non che alle moltiplici operazioni secondarie che la medesima richiede, onde la sua organizzazione riesca bene ed uniformemente coordinata, per corrispondere allo importante scopo di pubblica utilità cui tende, ed all' assoluto bisogno che tutto sia regolato da una medesima mano, finchè la Società non acquisti un consolidamento capace di assicurarne l' ulteriore esatto andamento; si conviene che il periodo delle funzioni della prima Commessione amministrativa composta dei quindici individui enunciati nell' art. 359 durerà irrevocabilmente per lo periodo di anni dieci a contare da oggi sottoscritto giorno. Dopo questo periodo i componenti su enunciati saranno rinnovati annualmente per terzo ai termini degl' art. 217 e 252 delle presenti capitolazioni.

363. I componenti, che nel periodo dei dieci anni usciranno per qualunque causa dall' amministrazione, saranno rimpiazzati a norma degl'art.217 e 252. I nuovi nominati compiranno soltanto il periodo del tempo che rimanga a compiere quelli che rimpiazzano.

364. In considerazione delle non poche fatiche durate da D. Andrea Pietrapertosa, tanto per la idea della Banca, quanto per la compilazione del primo progetto organico, e per tutto altro che ha dovuto fare per ottenere le superiori autorizzazioni e menare innanzi lo stabilimento; e ad oggetto ancora d'interessare lo stesso signor Pietrapertosa a sempreppiù prestarsi con zelo per lo maggior vantaggio degli affari, sembra giusto di assicurare alla famiglia dello stesso un compenso pei di costui utili lavori: rimane quindi stabilito, che in caso di morte del signor Pietrapertosa la Banca su la quota degli utili del Direttore, ne farà corrispondere una quota non minore della quarta parte degli utili medesimi, cumulativamente alla di lui vedova e figli superstiti loro vita durante.

Qualora il signor Pietrapertosa si renda immeritevole dell' uffizio di Direttore, e si adotti contro di lui misura di rigore; egli decaderà da ogni vantaggio, e la di lui famiglia non avrà diritto al sopradetto beneficio.

365. E siccome anche il socio D. Felice Spadaccini, ha molto cooperato a riunire gli animi degli azionisti per dar vita allo stabilimento della Banca, ed a promuoverne li vantaggi, e pure molto si è dispendiato per le spese occorse pei lavori preparatorj, di cui non intende avere alcun indennizzamento; così in compenso di tuttocciò si crede giusto stabilire, che quello è convenuto nell' art. 364, debba aver luogo anche pel signor Spadaccini su gli utili del successore nelle funzioni di Tesoriere.

366. La Commessione amministrativa nominata nel suddetto art. 359 è autorizzata a disporre tutto l'occorrente perchè i capitali degli azionisti, già in gran parte promessi, sieno sollecitamente raccolti in cassa, onde la Banca possa mettersi in attività nel corso dei primi mesi del prossimo venturo anno 1831. La stessa Commessione amministrativa è autorizzata, come mandataria di tutti i Socj azionisti, a ridurre la presente minuta in atto pubblico, stipolandone il corrispondente istromento di Società, che farà munire della superiore approvazione nei termini dell' art. 52 e 53 delle Leggi di eccezione; e questo atto pubblico sarà obbligatorio per tutti coloro che s' interesseranno nella società.

367. Allorchè tutto sarà all' ordine la suddetta Commessione annunzierà quindici giorni prima, con avvisi nel giornale delle due Sicilie, e nella Cancelleria del Tribunale di Commercio, il giorno in cui la Banca intraprenderà la sue operazioni.

368. La Commessione amministrativa è autorizzata di scegliere, per questa prima volta, dodici fra gli azionarj che crederà più adatti ai bisogni sociali, per Amministratori aggiunti, e sei altri Socj, per primi Revisori dei conti. Essa farà ogni altro regolamento

possa occorrere per coordinare la esecuzione delle capitolazioni pel maggior vantaggio comune.

369. Le obbliganze dei Socj azionisti saranno adempite di loro soscrizione presso il Notajo della Banca D. Luigi Cirillo, e presso l' Agente di Cambio della medesima D. Salvatore Ferraro del fu Francesco.

370. I 278 socj azionisti i quali hanno sottoscritto l'atto privato registrato a 7 febbraio 1829 contenente una massa di azioni pel capitale di ducati 203760; e gli altri che abbiano fatta dimanda per concorrere alla composizione del Capitale Sociale primitivo, faran parte di diritto della prima serie, in preferenza di ogni altro concorrente, qualora fra il termine di trenta giorni, dal dì dell' annunzio che ne sarà dato per via del giornale adempiano la soscrizione della obbliganza ed il versamento nel modo espresso negli art. 24 *e seg.* per quel numero di azioni che vorranno ritenere.

371. La Commissione terrà esatto conto delle somme che i Socj verseranno, sia in partite inscritte, sia in contante, non che del prezzo al quale è stato calcolato il trasferimento, o la compra delle partite inscritte, giusta gli art. 26 *e seguenti*.

372. Allorchè sarà stato versato in cassa il capitale di ducati 180,000, sia in partite inscritte sia in contante, la Commessione amministrativa, se il creda conveniente, potrà portare al completo l'impiego di ducati 150,000 in partite inscritte, eseguendone, ove occorra, l' acquisto col danaro pagato libero dai Socj; e quindi adempiere la immobilizzazione della rendita corrispondente, e fare quanto altro occorra per mettere in attività la Banca, secondo è detto nei precedenti articoli.

373. Ove per circostanze imprevedute non possa la Banca essere messa in attività, i Socj, dopo il lasso di un anno, da oggi sottoscritto giorno saranno in libertà di ritirare i rispettivi capitali. In questo caso i capitali saranno restituiti indeminuti, assegnando a ciascun azionista, per le partite inscritte (cioè pel quarto del capitale sociale) tanta rendita quanta ne corrisponda al rispettivo capitale di azione, alla ragione cui si è fatto il trasferimento o l' impiego, giusta gli art. 26 *e seg.*, unitamente alla rendita riscossa : ed il contante pagato libero e rimasto in deposito sarà loro restituito intero, senza interesse. Tutto ciò sarà eseguito a cura della Commessione nominata di sopra colla sola firma del Presidente.

374. Allorchè avvengà lo scioglimento della società dopo la sua installazione, sarà stabilita una commessione particolare di tre socj per regolare lo stralcio della società, ed eseguire tutte le operazioni che saranno necessarie per soddisfare le obbligazioni sociali, e restituire i capitali agli azionisti ed ai creditori. In questo caso le partite inscritte saranno assegnate ai Socj al prezzo corrente nel tempo dello scioglimento.

PROGETTO DELLO STABILIMENTO DELLA BANCA FRUTTUARIA IN NAPOLI.

L' idea di animare il Commercio, e migliorare la fortuna delle Popolazioni in mezzo ad un Governo Paterno, retto dal più Augusto de' Re Francesco I., ha fatto sorgere lo stabilimento di una Banca Commerciale, sotto il titolo di *Banca Fruttuaria nel Regno delle due Sicilie*, che verrà organnizzata in Napoli. Ecco le basi regolatrici di questa novella istituzione.

Articolo I.

Sarà stabilita in Napoli una Società anonima, in conformità delle Leggi di eccezione, col titolo di *Banca Fruttuaria nel Regno delle due Sicilie*

Articolo II.

Il Capitale della Società, o sia dotazione della Banca, sarà non minore di duc. 600 mila. Detto Capitale resterà in faccia al Pubblico come un fondo di garantia, e sarà impiegato nella compra di rendita iscritta sul Gran Libro.

Articolo III.

Le *Azioni* potranno versarsi nella Cassa della Banca in contante effettivo, o in rendita sul Gran Libro, calcolata alla ragione del 5 e mezzo per 100, e qualora ne' versamenti vi cadessero delle frazioni saranno queste pagate in contante. I Socii saranno pure abilitati a pagare le rispettive *Azioni* in Cambiali, o Biglietti ad ordine, anche colla dilazione di 5 anni, ma in tal caso però il quarto di esse verrà soddisfatto fra il termine improrogabile di 15 giorni, anche coll' arresto personale, dal giorno, nel quale sarà partecipato a ciascun Azionista essersi ricevuta legale comunicazione dell' autorizzazione Sovrana. Nel caso di dilazione, per la restante somma si corrisponderà alla Cassa l' interesse scalare del 6 per cento annuo, e li pagamenti si faranno mensilmente e giusta lo Stato qui annesso: mancandosi per soli dieci giorni al pagamento mensile di ogni *Azione*, questa verrà ceduta dalla Banca a danno del trasgressore, ed il dippiù della somma versata alla Banca in conto di detta *Azione*, gli sarà restituito colla riduzione del 5 per cento, che si verserà ne' lucri della Banca.

Articolo IV.

La istituzione della *Banca Fruttuaria*, avendo in mira il bene generale di tutte le classi del Popolo, lascia alla libertà di chiunque depositare nella Cassa qualsivoglia somma a scadenze determinate, ed indeterminate. Pe' depositi a scadenze determinate, riceverà il deponente l' interesse annuo del 4 per cento, e per quelli ad epoche indeterminate il 3 e mezzo per cento. Per le scadenze determinate, il termine delle quali non potrà esser minore di 6 mesi, saranno anticipatamente calcolati nel tallone di credito, che rilascerà la Banca ai deponenti, gl'interessi d'interessi decorrenti dal giorno del deposito sino alla scadenza, e si restituiranno co' Capitali il dì seguente alla scadenza, qualunque possa esserne l'ammontare.

I depositi a tempo indeterminato saranno ripetibili a volontà de' deponenti. Per questi l'interesse del 3 e mezzo per cento comincerà a correre dal primo giorno del mese, che segue quello del deposito, appena la somma

del Capitale depositato sia giunta ad un ducato, e sarà pagato dalla Banca in ogni 6 mesi, cioè a 31 Luglio, e 31 Gennajo di ciascun anno, e non volendosi ritirare, sarà accresciuto al Capitale, e produrrà un nuovo interesse.

Per sì fatti depositi, se il deponente voglia ritirarli prima di un bimestre, non godrà interesse. Se le somme, che si ripetono, non eccedono i ducati cento, verranno pagate dalla Banca immediatamente dopo la dimanda. Per le somme maggiori, il pagamento sarà eseguito dieci giorni dopo la dimanda, onde abilitare le operazioni della Banca a praticare con esattezza i pagamenti di somme considerevoli, che potrebbero chiedersi in un sol punto.

Articolo V.

Potranno depositarsi nella Cassa della Banca delle somme determinate per una sola volta, non minore di ducati 10 per ciascun depositante. La Banca corrisponderà l'interesse annuo al 4 per cento al cadere di ogni 5 anni ai deponenti viventi, sulla semplice esibizione delle fedi di lor vita. Ciascun deponente potrà prendere più quote a sua volontà. All'uopo la Banca aprirà una serie al primo di Gennajo, e la chiuderà al 31 Dicembre d'ogni anno. In tale serie si noteranno i nomi de' depositanti colla legge espressa, che li superstiti godranno si de'loro frutti, che di quelli de' defunti nel quinquennio, e l'ultimo che rimarrà in vita, se la serie non oltrepasserà il numero di 500 individui, guadagnerà non solo gl' interessi dell' ultimo quinquennio corrente, ma tutt' i Capitali depositati da' contraenti. Dal numero 501 a 1000, gli ultimi 5 superstiti, e dal numero 1001 in sopra, gli ultimi dieci godranno del medesimo dritto. Sì fatti capitali, e frutti saranno pagati, anche colla esibizione del certificato di vita.

Le somme depositate, di cui si parla nel presente articolo, per piena sicurezza de'depositanti verranno impiegate unicamente in acquisto d'iscrizioni, che saranno inalienabili fino alla restituzione a chi di dritto nei casi indicati.

Articolo VI.

Parimente chi voglia fare una economia, per trovarsi alla testa di un Capitale dopo breve tempo, potrà depositare nella Cassa della Banca delle piccole somme in dettaglio, ad epoche periodiche semmanili, o mensili, fissandosi il *minimum* ad un carlino la settimana, o grana 44 il mese, e ne riceverà un premio, come nell'articolo seguente.

Articolo VII.

Quegli, che obligativamente per 5 anni continui, e non meno, avrà versato nella Cassa il *minimum* nell'epoche sopra citate, avrà dritto ripetere dopo gli anni 5 ducati 29 di sorte ed interessi; chi avrà versato per 10 anni, riceverà ducati 64; per anni 15 duc. 104; e finalmente per anni 20 ducati 156. Chi poi verserà carlini due la settimana, o grana 88 il mese, avrà il doppio del premio promesso; per carlini 3 la settimana, o ducato 1, 32 il mese, il triplo; e così progressivamente in proporzione de' versamenti.

Dopo gli anni 20 è in arbitrio del deponente far restare il deposito nella Cassa della Banca, e ne ritrarrà il 4 per 100 d'interesse fino alla restituzione.

Coloro, che mancassero compire i versamenti stabiliti ne' periodi summenzionati, non avranno altro dritto alla scadenza del termine convenuto, che alla restituzione delle sole somme depositate alla Banca, coll' interesse annuo del 3 e mezzo per cento.

Articolo VIII.

È in dritto delle parti pe' depositi di qualsivoglia specie, cedere o alienare a favore di chiunque, ed anche pignorare colla Banca le somme de-

positate sino al giorno della cessione, alienazione o pegno; ammenochè il deponente non abbia al deposito apposto il vincolo d' inalienabilità sino ad un determinato tempo, qual vincolo sarà della sola volontà del deponente di distruggere.

ARTICOLO IX.

La Banca mutuerà i suoi fondi con valida ipoteca di Case, e Terreni siti nel Regno, coll' interesse non minore del 6 per 100 all' anno. Li negozierà pure sopra fabbriche di manifatture, crediti esigibili, pensioni, soldi, pegni, sconti, ed atti tutti di Commercio di natura qualunque, che crederà utili, e sicuri, esclusi i contratti di Navigazione.

ARTICOLO X.

Gl' impieghi sopradetti saranno eseguiti dietro deliberazioni dell' adunanza generale de' Socj, che avrà luogo a 5 di Gennajo di ciascun anno. La prima fra 10 giorni dall' approvazione Sovrana.

Tale adunanza non ha altro scopo, che conoscere l' utilità degl' impieghi, e l' andamento degl' affari della Società, per accorrere a tutt' i bisogni, e prendere ogni misura, che stimerà convenevole al bene del Corpo della Società, e del Pubblico; all' effetto la Commissione, indicata nell' articolo 12, eseguirà le sue deliberazioni per gl' impieghi delle somme in dettaglio, che perverranno nell' anno alla Cassa della Banca, e ne farà un rapporto sommario annuale di tutte le di lei operazioni nel corso dell' anno, e dello stato della Società, non che presenterà tutte quelle osservazioni, che crederà conducenti al consolidamento de' vantaggi.

ARTICOLO XI.

L' adunanza generale sarà convocata con avviso del Direttore della Banca. L' adunanza sarà considerata legale, allorchè vi saranno presenti due terzi del corpo della Società, e legale sarà reputata parimente, sia qualsivoglia il numero, anche al di sotto de' due terzi, dietro il secondo avviso del Direttore.

I Socii potranno essere rappresentati da un Procuratore eletto nel seno della Società istessa. Un Socio potrà rappresentare più Socii con procure, non oltrepassando il numero di 10, ed avrà tanti voti, quanti saranno coloro, ch' egli rappresenterà, oltre quello della propria persona.

L' adunanza generale sarà composta di 100 Azionarii e non più, scelti tra i possessori di maggiori *Azioni*, ed essendovi fra gli altri possessori di egual quantità, sarà preferito il primo iscritto. I Socii, che firmeranno il presente contratto per la quantità di 100 *Azioni* in sopra, sono reputati fondatori della presente Banca, e di dritto faranno parte fra i 100 Socii destinati per l' adunanza generale, in preferenza di quelli possessori di maggiori *Azioni*, che potranno acquistare in appresso, sia fra le prime 10 mila *Azioni*, o le altre, che crederà utile la Banca di dare, però dopo un'anno esaurite le prime.

Il domicilio legale de' Socii, componenti il corpo della Società, è quello, ch' essi eligeranno nell' istromento costitutivo della Società.

ARTICOLO XII.

Vi sarà una Commessione di 9 membri, di cui il più anziano funzionerà da Presidente, ed il più giovane da Segretario. Le sue attribuzioni verseranno in conoscere la condotta degli affari dalla Banca, togliere, e prevenire gli abusi, eseguire gl' impieghi delle somme sulle tracce prescritte dall' adunanza generale, far osservare, ed adottare tutti gli espedienti temporanei, che crederà atti al bene della Società, e del Pubblico.

La elezione della Commessione appartiene al potere dell' adunanza generale. La durata delle sue funzioni sarà di un anno, ma potrà essere confermata.

In caso che venga a mancare un membro della Commessione per qualunque circostanza, il Presidente provvederà al rimpiazzo provvisorio fra i Socii possessori di maggior numero di *Azioni*.

Per mancanza, o impedimento del Presidente, un membro della Commissione il più anziano ne farà le veci.

ARTICOLO XIII.

Vi sarà un Direttore della Banca. Egli verrà eletto dall' adunanza generale, e sarà inamovibile. La sola adunanza generale potrà dimetterlo, in caso di grave mancanza, pregiudizievole agl' interessi dell' istituto. Il Presidente ne ordinerà il rimpiazzo provvisorio in caso di morte, assenza, o altro.

In grazia dell'invenzione, ed organizzazione fatta, della Banca, resta da ora nominato per Direttore il sig. *D. Andrea Pietrapertosa*. Egli avrà alla sua immediazione un competente numero d'impiegati, addetti al servizio delle Officine, da lui prescelti. Tal nomina sarà sanzionata dall' adunanza generale, e qualora la medesima non sia per confirmarla, accorderà al signor *Pietrapertosa* un indennizzo per compensarlo delle fatiche, e spese fatte per l'organizzazione della Banca.

Il Direttore contrarrà, e firmarà tutti gli atti in nome della Società, sulle basi del presente Stabilimento, e sulle norme derivanti dalle deliberazioni dell' adunanza generale; e della Commessione, e sarà responsabile dell'esattezza della scrittura dell'Officine, e de' suoi impiegati. È a suo carico la corrispondenza sì nell' interno del Regno, che nell'estero; ma ne' contratti d'ogni specie, e negli esiti di qualsivoglia somma vi concorrerà la firma del Presidente, di un membro della Commissione, per servizio di mese e di uno de' due Agenti superiori il più anziano, indicati nell'articolo seguente

ARTICOLO XIV.

Vi saranno due Agenti superiori, incaricati della sorveglianza delle operazioni del Direttore. Essi si porranno d' accordo colla Commissione, per provvedere al bisogno, ed utilità dell'Amministrazione. All'uopo la Commissione, in emettere le sue deliberazioni, sentirà sempre il loro parere.

Le funzioni di detti Agenti saranno annuali, e saranno eletti dall'adunanza generale.

ARTICOLO XV.

Vi sarà un Cassiere inamovibile, nominato dall'adunanza generale. Egli avrà d'obbligo 500 *Azioni*, inalienabili fino alla reddizione definitiva de' suoi conti. Quali *Azioni* saranno prontamente soddisfatte, e volendosi godere della dilazione, giusta l'articolo 3., sarà tenuto dare una malleveria di ducati 10 mila, che resterà vincolata sino all'intero pagamento di dette *Azioni*.

Potrà dimettersi da detta adunanza, e sospendersi dalla detta Commissione, in caso di condotta pregiudizievole agl'interessi della Banca. Egli non potrà avere in Cassa più di 10 mila ducati: le somme al di sopra di questa verranno versate nella Cassa di uno de' Banchi del Governo, per mezzo del quale verranno eseguiti tutti i pagamenti della Banca, eccetto quelli per impieghi, e negoziati, per ispese di Officine, e corrisposta al Direttore, e Cassiere, come in appresso; pe' quali articoli i pagamenti si faranno direttamente dal Cassiere della Banca medesima, dietro ordinativi della Commissione, per la maggiore speditezza degli affari.

Il Cassiere in ogni 10 giorni periodici farà conoscere alla Commessione lo stato della Cassa, per potersi togliere, e versare nella Cassa del Governo le somme superiori a ducati 10 mila. Questo lavoro periodico sarà control-

lato dal Direttore. Per la morte, dimissione o altro del Cassiere, la Commissione metterà in funzioni provvisorie un Socio tra i maggiori possessori di *Azioni*, sino alla nomina dell'adunanza generale, prendendone una idonea malleveria.

ARTICOLO XVI.

Il Direttore, e Cassiere preleveranno un premio del 20 per cento su i soli lucri che farà la Banca, onde far fronte alle spese di Officio, e pagamento degl' impiegati. Non essendovi lucro, non avrà luogo siffatta prelevazione, nè potrà prendersi somma veruna a titolo d' indennizzo. Di detto premio il 5 per 100 sarà corrisposto al Direttore, il 10 per 100 prenderà per spese di Officio, ed impiegati, ed il 5 per 100 al Cassiere. Qualora i lucri annuali della Banca oltrepasseranno i ducati 100 mila, la prelevazione del premio sudetto sarà ridotto al 10 per cento, e per la metà sarà ripartita, come sopra, pel premio del Direttore, Cassiere, e per le spese di Officio. Sarà della facoltà dell' adunanza, in vece del 20 per cento sulli lucri per le spese d'impiegati, ed Officine, stabilire un *Budjet* annuale, e fissare gli appuntamenti degl' impiegati, sulla proposta del Direttore.

ARTICOLO XVII.

Il Cassiere presenterà in ogni mese un conto materiale degl'introiti ed esiti, alla Commissione, ed un conto generale in ogni anno all' adunanza generale. L' approvazione della Commissione al conto mensile, sarà di appoggio al conto annuale, nè potrà l' adunanza generale significare quelle partite, ammesse dalla Commissione. D' altronde potrà il Cassiere reclamare all'adunanza generale per le significhe delle partite fattegli dalla Commissione.

Il Direttore, anche mensilmente, esibirà alla Commissione suddetta un bilancio distinto, in cui farà conoscere lo stato dell' Amministrazione della Banca, e quali risultamenti avrà dati nel corso del mese: egli sommetterà ancora un lavoro collettivo della specie all' adunanza generale, la quale, dietro le osservazioni della Commessione, adotterà i mezzi, che crederà confacenti al bene della Banca.

ARTICOLO XVIII.

Saranno addetti alla Banca un Regio Agente de' Cambii, ed un Notajo certificatore, per tutte le operazioni, che occorreranno farsi, tanto pe'trasferimenti sul Gran Libro, quanto per gli altri contratti: essi verranno nominati dall' adunanza generale.

ARTICOLO XIX.

L'adunanza generale nominerà un Procuratore speciale della Banca, scegliendolo tra i Socii negozianti, possessori di maggiori *Azioni*, e che goda la pubblica opinione, onde esigere tutte le rendite delle iserizioni, che possederà la Banca, e versarle nella medesima.

ARTICOLO XX.

Il prodotto della Banca, depurato dagl' interessi dovuti a coloro, che vi depositano delle somme, dalla rendita netta annuale del 5 per cento, che si corrisponderà rigorosamente ad ogni Azionario in ogni 15 di Gennajo pel Capitale iscritto delle sue *Azioni*, e dalle altre obbligazioni necessarie all' andamento dell' Amministrazione, sarà ripartito nel seguente modo, cioè: il 20, o 10 per cento pel premio al Direttore, e Cassiere, e spese di Officine, come nell' Artic. 16, ed il dippiù ai Socii in proporzione delle quantità, che essi avranno contribuito alla Società. Però la metà solamente verrà loro pa-

gata annualmente, e l'altra metà resterà in Cassa, sino a che l'*Azione* sarà aumentata a ducati 100, invece di duc. 60, ed allora il Capitale sarà di un milione di ducati; in vece di 600 mila. La ripartizione avrà luogo immediatamente dopo la liquidazione de' conti approvati dall' adunanza generale.

ARTICOLO XXI.

In caso di perdita, gli Azionarii non vi saranno soggetti, che fino alla concorrenza de' fondi messi, o da mettere nella Società, giusta la quantità delle *Azioni* promesse, a termini delle Leggi di eccezione.

ARTICOLO XXII.

La Società s'intenderà cominciata dal giorno dell'autorizzazione del Governo, e durerà per 50 anni; salvo la continuazione della durata per altro tempo determinato, che si farà conoscere al Pubblico 5 anni prima dell' olasso del termine ora stabilito.

ARTICOLO XXIII.

Sarà data scienza al Pubblico di tale Società per mezzo degli estratti dell' atto costitutivo della Società innanzi Notajo, e della sanzione Sovrana, affissi nelle Cancellerie de' Tribunali di Commercio, e trascritti nel giornale del Regno, come pure di ogni cambiamento accaderà in persona del Presidente, Direttore, Cassiere, ed altri, il tutto a norma delle Leggi di eccezione; ciò a cura del Direttore.

ARTICOLO XXIV.

L' Amministrazione della Banca sarà organizzata in un locale il più centrale di Napoli, destinato dall' adunanza generale; e siccome l' organizzazione non può praticarsi per effetto delle Leggi di eccezione, senza il quarto almeno del Capitale fissato per la Società, così si obbligano i Socii, e si rendono garanti dell' esistenza presso loro della somma di ducati 150 mila, quarta parte di detto Capitale. Sarà poi a cura del Presidente della Commissione far incassare da' Socj l'ammontare delle loro *Azioni*, giusta l'articolo 3.

ARTICOLO XXV.

Il Capitale della Societa in ducati 600 mila sarà contenuto in 10 mila *Azioni*, ciascuna di ducati 60. Compita la soscrizione per le prime 10 mila *Azioni*, non potrà passarsi a novella soscrizione, se non dopo l' elasso di un' anno. Dopo quest' epoca, se l' adunanza lo crederà espediente, si aprirà una novella sosrizione per altre 10 mila *Azioni*, e così progressivamente, sempre coll' intervallo di un' anno da una soscrizione all' altra.

ARTICOLO XXVI.

Le *Azioni* possono cedersi a chiunque, menochè quelle de' Membri della Commissione, durante le loro funzioni, come altresì pel Cassiere, come si è detto nell' art. 15. Il Cessionario sarà surrogato nel posto del cedente, ma la cessione non potrà permettersi, senza il previo pagamento del montante delle *Azioni* promesse dal cedente. All'effetto sarà rilasciato un Borderò sotto forma di atto trasferito, firmato dal Presideute della Commissione, dal Direttore, e dall' Agente superiore anziano in funzione.

La cessione avrà luogo *ipso jure* colla tradizione del Borderò, e sarà registrato nelle scritture della Banca il nome del cessionario.

Per siffatto passaggio si stabilisce il dritto dell' uno per cento, come an-

cora il mezzo per cento pe' trasferimenti de' depositi cennati nell' artic. 8, che sarà pagato dalle parti, e sarà devoluto, metà a favore de' membri della Commissione, Agenti superiori, e Cassiere, prendendone due porzioni il Presidente, e l' altra metà al Direttore per le spese di Officine.

ARTICOLO XXVII.

L' adunanza generale potrà fare tutte quelle modificazioni, che stimerà utili, purchè non apportino positiva alterazione alle basi dello Stabilimento.

In fine resta affidato alla cura del Direttore presentare all' approvazione della Commissione un regolamento sul servizio interno delle Officine, tosto che si otterrà da S. M. (D. G.) l' autorizzazione Reale.

Lettera di ufizio del Sindaco di Napoli che comunica la sovrana risoluzione de' 19 ottobre 1827 al sig. PIETRAPERTOSA.

Signore,

Dal signore Intendente della Provincia di Napoli, in data de'31 del prossimo passato Ottobre, mi è stata diretta la seguente lettera.

» Signor Sindaco — S. E. il Ministro Segretario di Stato degli Affari In» terni, sotto la data de'20 del corrente, mi scrive ciò che segue:

» La Consulta de'Reali Dominii al di qua del Faro, incaricata di So» vrano comando a discutere, e dare il suo avviso sul progetto dello Sta» bilimento di una *Società Commerciale Anonima* sotto il titolo di *Banca* » *Fruttuaria*, oggetto del di lei rapporto del 5 Giugno ultimo, ha osservato:

» 1. Che la Banca, di cui si propone lo Stabilimento, somministra il » comodo alla gente povera di depositarvi settimanilmente i soci piccoli ri» sparmii, per trovarne, dopo un quinquennio, un decennio ec., un ca» pitale di risorsa per maritar delle figlie, o per istradare i figli a qual» che arte.

» 2. Che agevola i proprietarii a fare de'mutui con discreto interesse, » per far fronte a' rispettivi bisogni.

» 3. Che, anche per somme picciolissime, la Banca anzidetta presenta » un lucro non piccolo nell'eventualità della vita.

» 4. Che immobilizzandosi il capitale di ducati 600,000 d'iscrizioni sul » Gran Libro, presenta, per le sue operazioni, la possibile sicurezza, an» che che questa immobilizzazione sia pel quarto dell'indicata somma.

» 5. Che, finalmente, nel progetto nulla si opponga alle Leggi vigenti, » anzi l'Autore merita degli elogii.

E stata quindi d'avviso:

» 1. Che possa degnarsi la M. S. di approvare la *Società Anonima* » sotto il titolo di *Banca Fruttuaria*, secondo il progetto anzidetto, ben » vero, che la medesima non possa incominciare le sue operazioni, se non » quando costi che il quarto di ducati 600,000 sia stato impiegato in iscri» zioni sul Gran Libro, ed immobilizzato.

» 2. Che l'interesse da esigersi, secondo il progetto, può rimanere, co» m'è stato enunciato, finchè S. M. non emetterà le sue risoluzioni gene» rali sull'avviso della Consulta Generale del Regno, per determinare l'in» teresse del denaro.

» 3. Che la Compagnia di Commercio per tale Banca, debba essere sot» toposta a' regolamenti della Polizia, secondo le norme generali, sicco» me la Consulta ha egualmente osservato per lo Stabilimento delle altre » Compagnie di Commercio.

» Avendo rassegnato a S. M. l'affare, si è degnata la prelodata M. S., » nel Real Consiglio di Stato ordinario di jeri, di approvare l'avviso an- » zidetto.

» Nel Real Nome le partecipo tale Sovrana risoluzione, per l'adem- » pimento, ed uso di risulta; a quale oggetto le compiego il progetto del » signor *Andrea Pietrapertosa*, perchè, a norma delle Leggi di eccezione » per gli affari di Commercio, ne faccia rediger l'atto autentico, e legale » dello stabilimento della suddetta Società Anonima, e mi farà prevenire » copia legale di tale atto.

» Io; nel communicarle tutto ciò, le acchiudo il nominato progetto, » e la prego curarne l'adempimento, respingendomelo coll'atto. »

Io glie lo partecipo, affinchè ella si conformi cogli articoli 34, 53 e 54 delle Leggi di eccezione per gli affari di Commercio; e me ne faccia conoscere l'esecuzione, per l'adempimento del dippiù, che conviene.

Il Sindaco della città di Napoli
Marchese di Casalnuovo Pignatelli.

Al signor
D. Andrea Pietrapertosa.

p. s. Le compiego il progetto della fissazione della suddetta *Banca Fruttuaria*, venuto annesso al di lei ricorso originale, e ch'ella mi rispingerà col suo riscontro.

FATTI, RAGIONI,

E DOCUMENTI

PER LA COMPAGNIA

COMMERCIALE-ECONOMICA





NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA DEL TASSO

1833.



FATTI.

Il Sig. Baltassarre Radich, Dalmatino di origine e capitano d'alto mare, nell'anno 1816 partito da Lisbona dov'erasi stabilito, per recarsi con un carico di merci verso l'Impero Ottomano, naufragò nelle acque di Sicilia : ed avendo tutto perduto, nè giovandogli di tornare in Portogallo, pensò di rimanersi colà e di ristorare i suoi danni col fondare in Siracusa una società di commercio sopra un piano gigantesco immaginato dietro molte, ma slegate conoscenze in questa materia acquistate ne'suoi viaggi. Questa novella pianta però non pose radici nel siculo suolo; e Radich si risolvè di affidarla ad altro terreno trasmigrando a Napoli col medesimo disegno.

Ma sfornito di qualunque mezzo di sussistenza, gli fu necessario in primo luogo di associare a se stesso parecchie persone le quali fino allo stabilimento della società gli avrebbero dato da vivere, allettate dalla promessa di occupare a suo tempo cariche sociali. Molti corsero ad ascriversi fra' socii di Radich col titolo di

Promotori del futuro stabilimento, e cominciarono a contribuire denaro.

Aveva ancora il sig. Radich un altro bisogno da soddisfare. Quantunque dotato d'ingegno abbastanza fecondo, egli non potea solo dare al suo piano una fisonomia: dapoichè la natura della professione da lui abbracciata ed esercitata da' primi suoi anni non gli avea permesso di ricevere una regolare instituzione, ed acquistar l'arte di veder con chiarezza i rapporti delle cose e delle sue medesime idee. Egli dovè a quest'uopo cercar l'aiuto di altrui: ed in fatto si valse de' lumi or di uno or di un altro fra i più cospicui scienziati di questa capitale: ma sfortunatamente non ottenne alcun resultato fin presso al termine dell'anno 1831; di tal che restarono per dieci anni deluse le speranze de' *promotori*, i quali d'altronde non cessarono mai di alimentare il sig. Radich con la lusinga che sarebbe una volta arrivato il momento in cui avrebbero ottenuto il compenso de' loro sagrifizii.

Finalmente in novembre di quell'anno fu chiamato a far parte della società il Professore Granata; ed i socii lo nominarono Vicepresidente (1) dell' amministrazione sociale provvisoria che allora per la prima volta crearono, ed in cui furon compresi con altri il Principe d'Avellino, il Marchese Tagliavia, e D. Antonio Jovino. Granata ebbe il carico di ordinare, migliorare e dilucidare il progetto della società ch'era stato già umiliato

(1) Il capo dell'amministrazione sociale fu chiamato allora e dipoi *Vicepresidente*, perchè si era domandata a S. M. (D. G.) la grazia di concedere alla società un presidente regio.

al R. Trono e rimesso per parere alla Eccellentis. Consulta del regno, la quale perchè non vi vedea chiaro, avea già mostrato di non essergli favorevole. Granata eseguì tosto la commessione addossatagli: scrisse e mise a stampa in aprile del 1832 due memorie all'uopo le quali portarono la sottoscrizione di 13 persone a solo fine di mostrare ch'esisteva una società, ma il lavoro fu fatto da lui solo: e la lodata Consulta, rischiarata da questi scritti ne'suoi dubbii, rassegnò alla fine al Re N. S. in settembre di quell'anno stesso che la società in parola cui si era dato il nome di *Compagnia commerciale-economica* poteva approvarsi sotto la triplice forma di commandita, società in partecipazione, e società in nome collettivo semplice, com'erasi domandato.

Emesso il parere della Consulta, e conosciuto da'socii, Granata che non avea avuto mai il pensiero di prender parte in affari di commercio, ed avea inoltre particolari ragioni di non mescolarsi nella Compagnia commerciale-economica, ne'primi giorni di ottobre si dimise dalla sua carica di Vicepresidente con lettera scritta a Radich (1); e nel tempo medesimo domandò non largo compensamento alle fatiche enormi che avea durato per ordinare e dilucidare il piano della Compagnia.

Radich rispose gentilmente a Granata: non accettò la sua dimissione: lo incaricò di continuare a lavorare per lo stabilimento e di manifestargli le sue pretensioni (2). Ma i restanti membri dell'amministrazione so-

(1) Vedi il documento n.° 1.
(2) V. il documento n.° 2.

ciale pensarono diversamente. Essi vedendo già spianata quella via che fino a quel momento era stata per loro tanto erta e scabrosa, e credendo di potere bastar soli al compimento dell'opera; reputarono superfluo Granata, gli niegarono il chiesto compenso, e finalmente, complottati con 25 altri individui, otto de' quali non erano stati mai promotori (1), nel giorno 27 ottobre 1832 stipularono per mano di Notar Tomasuolo un istromento con cui fu nominata una Commessione provvisoria composta del Principe d'Avellino Vicepresidente, e de' signori Baltassarre Radich, Cavaliere D. Pompeo Quarto (il quale non accettò), Marchese Tagliavia, Barone Riva (il quale non era socio): segretario D. Antonio Jovino (2).

Le attribuzioni concedute a sì fatta Commessione furono: 1. di nominare la Direzione interina della Compagnia, e di far parte della medesima i componenti stessi della Commessione, *purchè non avessero deviato da quanto si stabiliva nell'istrumento* (3); 2 che la Direzione anzidetta avrebbe dovuto esser composta a' termini dell'art. quinto de' regolamenti fondamentali trascritto espressamente nello strumento medesimo (4).

(1) I soggetti costituiti nello strumento e che non erano socii furono Luigi Marino, Raffaele Antonino, Leopoldo Notarianni, Giuseppe Doria, Salvatore Caruso, Bernardo Mezzacapo, Bartolomeo Riva, Ferdinando Riva.

(2) V. l'art. 7 dell'istrumento al documento n.° 3.

(3) V. l'art. 2 dell'istrum. al documento citato num. 3.

(4) V. l'art. 5 dell'istrum. al documento citato num. 3.

Si lasciò finalmente aperta la sottoscrizione al contenuto nell'istrumento, e si stabilì che le novelle firme avessero potuto riceversi sopra un foglio separato, per poter infarcire questo nullo e ridicolo contratto con sottoscrizioni di coloro che sarebbero stati posteriormente levati in massa per far numero e servire a'disegui della Commessione (1). Questa soscrizione è rimasta tuttavia aperta.

Con verbale del 12 del seguente novembre fu creata la Direzione interina; ma in niun modo conforme a ciò ch'era prescritto nel citato art. 5 de'regolamenti: e si fu questa la prima delle molte violazioni che si fecero al mandato. I membri della Commessione nominarono in primo luogo se stessi: affidarono la Vicepresidenza al medesimo P. d'Avellino, e vi aggiunsero come consiglieri l'ex-Consigliere Stabile, il Giudice D. Andrea Maresca, il Cav. D. Francesco Muscettola, e'l Cav. D. Ferdinando Marotta; il Sig. Iovino fu dichiarato Ispettor Fiscale: D. Francesco de Crescenzi Segretario: il Cav. Quarto nominato anch'esso fra i consiglieri, rinunziò.

Questo corpo amministrativo si affrettò di compilare le capitolazioni della Compagnia le quali furono pubblicate in gennaio di questo anno, e contenevano 32 articoli. I principali oggetti che si proposero i compilatori furon tre. Il primo, di non dare alla Compagnia la sua definizione legale, loro non piacendo la commandita, forse perchè sospettavano che niuno avrebbe ad essi af-

(1) V. l'art. 26 dell'istrum. al documento citato num. 3.

fidato i proprii capitali: ma trovandosi questo loro divisamento in opposizione col progetto, e con l'avviso della Consulta, cercarono di mascherarlo con tale dicitura che neppure Edipo avrebbe saputo interpetrarlo (1). Il secondo di perpetuarsi nel governo della Compagnia con istabilire che il consiglio, di cui i compilatori delle capitolazioni doveano formar parte integrante, sarebbe cangiato di un sesto ogni dieci anni, restando inoltre agli esclusi dopo sì lungo periodo il titolo e gli emolumenti di consiglieri (2). Il terzo finalmente di prendere a credito nella banca le azioni delle quali avean bisogno per guarentia del loro esercizio e per fare altri fatti loro; per modo che ne furon serbate *quattro in cinquemila* per essi e per altri loro aderenti cui si credea bene di compartire questo favore (3).

Capitolazioni che sentivano di tanto egoismo, e che d'altronde non davano la menoma idea di un ragionevole ordinamento sociale, riscossero tutt'altro che il pubblico applauso. La Direzione interina immersa nella confusione, si vide nella necessità di cercar nuovi sostegni, e diede opera di associare a se il Principe di Sirignano, il Cavalier Canger, e D. Carlo Saccenti. Nuove e frequenti sessioni ebbero luogo per la riforma delle capitolazioni: la discordia s'impadronì dell'amministrazione sociale: il Principe di Avellino non bastando al peso della Vicepresidenza, cedè le sue funzioni

(1) V. art. 1 delle capitolaz. documento num. 4.
(2) V. art. 4 delle capitolaz. documento num. 4.
(3) V. art. 12 delle capitolaz. documento num. 4.

al Principe di Sirignano : gli antichi ed i nuovi amministratori uniti insieme risolverono alla fine d'invocare l'aiuto di parecchi ragguardevolissimi personaggi onde costituire un definitivo e luminoso governo sociale. In effetto S. E. il Signor Marchese Nunziante ne fu nominato Presidente: nella lista de'nuovi amministratori furon compresi fra gli altri gli Eccellentissimi Marchese del Carretto, Caropreso, Principe di Scilla, Principe di Butera, Conte di Camaldoli, Principe di Bisignano, Tenente Generale Pepe; (1): e de'membri della Commessione del 27 ottobre e delle sussecutiva Direzione interina non rimase in carica che il solo Principe di Avellino, esclusi perfettamente tutti gli altri. Tal nuova amministrazione in febbraio del 1833 pubblicò per le stampe altro statuto della Compagnia Commerciale-economica in 94 articoli preceduto da una supplica ragionata umiliata al Sovrano (D. G.) per l'approvazione, e da un *prospetto* per l'ordinamento sociale.

Già la Compagnia sotto felici auspicii cominciava a camminare a gonfie vele: ma erano troppo eterogenei fra loro gli antichi ed i nuovi elementi di questa associazione, per modo che i testè lodati soggettti mal sopportando i trambusti e le dissensioni che ogni giorno si andavano dagli antichi socii suscitando, crederono bene di separarsi da quelli e da Radich, e di formare altra società di commercio che infatti costituirono sotto il nome di *Sebezia*.

(1) V. documento num. 5.

In tal guisa la Commessione creata con l' istrumento del 27 ottobre, e già estinta nel trasformarsi in parte della Direzione interina, cessò definitivamente di vivere anche sotto questa ultima forma: e poichè de'componenti di essa non era restato fino alla separazione anzidetta che il solo P. di Avellino; questi scacciato pur esso da' socii sebezii, rinunziò formalmente alla carica che da gran tempo avea cessato di esercitare, scrivendone a Radich una lettera, in cui gli dichiarò *di non volere far più parte di alcuna associazione*, *ma restare tranquillo spettatore*, e lo consigliò nel tempo stesso di *tornar subito dal Sig. Granata ed indurlo a ripigliar le sue funzioni di Vicepresidente dell' antica . . . . società* (1).

Granata avea troppe ragioni per non voler udir parola della Compagnia commerciale-economica: egli era inoltre impegnato a fondare altra società di commercio che già esiste, ed è da qualche mese in attività sotto il titolo d' *Industriale Partenopea*: egli ricusò per lungo tempo di prendervi parte; ma dovè cedere finalmente alle istanze del massimo numero de' promotori che unitamente a Radich gli scrissero una patetica lettera (2): egli non fu indifferente alla situazione lagrimevole di Radich il quale abbandonato da tutti, andava a perire infallibilmente di fame. Granata stese nuovamente la mano all' antico suo socio scordando gli antecedenti; rannodò i dispersi promotori, si adoperò perchè il Clementissimo

(1) V. documento num. 6.
(2) V. il documento num. 7.

nostro Sovrano avesse approvata la Compagnia, e tale grazia fu conceduta in effetto nel Consiglio di Stato del 13 maggio ultimo.

Dietro tutto ciò chi avrebbe creduto che il cadavere quatriduano e sfacelato della Commessione del 27 ottobre sarebbe risuscitato? E pure, quasichè l'approvazione Sovrana accordata alla compagnia gli avesse *insufflato lo spirito*, esso risorse. Gl'illegali componenti di quella sedicente amministrazione, per profittar come i fuchi dell'opera di altrui, si avvisarono di ripigliare una qualità non validamente conferita in origine e dipoi affatto scomparsa. Essi invitarono con atti di usciere a nuove sessioni il sig. Radich che li abbominava, e che con atti eguali rispose di non riconoscerli.

Pendeva intanto innanzi alla G. Cor. Civile una lite introdotta dal Radich contro il Cav. Marotta già cassiere della Compagnia prima della separazione della Sebezia; e que'signori de'quali è parola, col disegno di dare ad intendere che continuavano ad amministrare le cose sociali, uniti ad alcuni altri che non avevano mai appartenuto alla Compagnia, e non per tanto vi erano stati appositamente e di fresco chiamati, domandarono l'intervento in causa: Radich fu sollecito a dar loro la solita risposta ed in modo legale, ricordando ancora a'medesimi ch'egli già due settimane prima li avea citati al Tribunal di Commercio per sentir dichiarare nulli tutti gli atti che avrebbero formato in ordine alla Compagnia (1). Quindi a poco si parlerà più a lungo di questa causa la quale è ancora pendente.

(1) V. documento num. 8.

I promotori dall'altro lato, a liberarsi una volta per sempre dalla vessazione di uomini che si avean fitto in capo di volerli amministrare contro la loro volontà, stipularono il giorno 28 maggio di questo anno per mano del Notaio Tambone altro stromento, con cui, riconoscendo ne'soli due fondatori Radich e Granata la facoltà di nominare il governo o provvisorio o diffinitivo della Compagnia, invitarono entrambi a costituirlo: ed annullarono in ampia forma ed irrevocabilmente la Commessione creata con l'istrumento del 27 ottobre, la Direzione interina nominata dalla Commessione medesima, e tutti gli atti da essa formati. E tal risoluzione fu presa perchè quelli amministratori avevane *operato a capriccio* rovesciando il piano della Compagnia e controvenendo alla parte più essenziale del mandato ricevuto: perchè aveano essi suscitato *disordini e dissenzioni interminabili* che produssero in fine lo *scisma*: perchè dopo questo avvenimento cessarono dalle sessioni, non si diedero pensiero di alcuna cosa, e lasciarono la Compagnia *in preda dell'anarchia* con pericolo evidente di perdersi: perch'essendo stati per più mesi nella perfetta inazione; ed essendosi disciolti da se medesimi attesa la loro incapacità, dopo la notizia di essere stata approvata la Compagnia, *ma senza la menoma loro cooperazione*, si erano *svegliati dal letargo* in cui si giacevano, e pretendevano di mettersi nuovamente alla testa dello stabilimento e perpetuarsi nel governo *per loro privati fini, e contro l'espressa volontà degl'interessati*: perchè il P. d'Avellino avea formalmente, abbenchè senza bi-

sogno, rinunziato alla sua carica (che col fatto avea da tanto tempo perduta): perchè i socii non aveano in essi *la più piccola fiducia*: perchè finalmente molti de' veri ed antichi promotori non intervennero alla stipola dell'istrumento del 27 ottobre; e molti altri ammessi dipoi nella Compagnia non vi aveano annuito.

Con queste incontrastabili ragioni i socii costituiti nell'istromento del 28 maggio giustificarono l'annullamento della sedicente direzione; avendosi *riserbato di addurne altre* e non meno gravi a tempo ed a luogo: cosa che senza dubbio faranno anche a loro mal grado se dall'altrui pertinacia vi saranno obbligati (1).

Tale strumento però e le ragioni che fecero risolvere i promotori a stipularlo non arrestarono i passi della sedicente Direzione interina accecata dallo strano ed impossibile disegno d'impadronirsi della Compagnia. Il P. di Avellino dimentico di tutti gli antecedenti ne' quali avea avuto tanta parte, e finanche della propria rinunzia, ebbe la debolezza di asserire al Sig. Intendente di Napoli esser egli il capo della Compagnia Commerciale-economica; di sorprendere la buona fede di quell'esimio ed integerrimo Amministratore presentandogli l'istrumento del 27 ottobre e nascondendogli tutto il resto; e di strappargli di mano finalmente con tale astuzia la comunicazione del R. Rescritto di approvazione della Compagnia che dal R. Ministero a Radich era stato diretto (2).

(1) V. documento num. 9.
(2) V. il documento num. 10.

Radich che niente di tal manovra potea sospettare, attendeva tranquillamente che il lodato R. Rescritto gli fosse partecipato; quando con sorpresa riseppe l'accaduto. Ne reclamò: il suo reclamo fu inviato per parere alla Camera Consultiva di commercio, la quale, tenuto presente il citato istrumento del 28 maggio in cui trovavasi inserita originalmente la rinuncia del P. di Avellino, rescrisse in termini precisi, chiari e decisivi che costui non avea alcun diritto, che la regolarità richiedeva che la comunicazione si fosse data al solo Radich, e che si fosse ritirata la lettera spedita al P. d'Avellino (1). L'Intendente in seguito di tal risposta comunicò il R. Rescritto a Radich, ma senza richiamar la lettera enunciata: e la cosa è rimasta in questo stato perchè Radich ha sospeso le sue premure attendendo l'esito di altre operazioni che si son fatte a meglio ordinare la Compagnia, E queste operazioni son le seguenti.

I fondatori Radich e Granata non vollero usare della facoltà loro concessa con l'istrumento del 28 maggio, di nominare l'amministrazione sociale: ma crederono più regolare ed anche più dignitoso per essi di lasciare la libertà della scelta a'socii medesimi. Questi in effetti dietro generale convocazione riunitisi al numero imponente di 86, nel dì 28 del prossimo scorso giugno nominarono a *voti unanimi* una Commessione organizzatrice composta del Conte Candida Presidente, e de'Signori Cavaliere Magnacervi, D. Ramiro Afan de Rivera, e

(1) V. il documento num. 11.

D. Gennaro de Fenizio : segretario D. Francesco de Crescenzi : e nel tempo medesimo sanzionarono i più importanti articoli riguardanti il modo da stabilire il fondo di cassa. E poichè l'Eccellentissima Consulta avea nel mentovato suo parere a prò della Compagnia proposto che i membri del Consiglio fossero stati scelti a pluralità di voti de' socii stessi, e non già dal capriccio o dal buon volere di alcuno; fu stabilito in quell' adunanza che il futuro Consiglio fosse stato eletto da' deputati de' promotori, e da' maggiori azionisti (1).

La nuova Commessione non più tardi del giorno 30 dello stesso mese pubblicò il suo manifesto nel senso della risoluzione testè cennata; e tale si fu la fiducia di cui il pubblico si compiacque onorarla, che nel giro di pochissimi giorni ha ottenuta la soscrizione per 6000 e più azioni formanti un capitale di 300,000 ducati; ed ha inoltre per diritto di sottoscrizione introitato una vistosa somma già messa religiosamente su la madrefede della Compagnia.

La Commessione organizzatrice ha fatto ancora dippiù. Essa per seguire le orme di altre società, annuire al voto degl'interessati, e rimuovere qualunque ostacolo alla sollecita istallazione di questo utile stabilimento, ha creduto di doversi cangiare la commandita in anonima: ed avendo dietro questo principio reassunto il progetto di Radich col suo consenso, ha compilato lo *statuto fondamentale*; e sin dal giorno 24 luglio lo ha u-

(1) V. il documento n.° 12.

miliato per la sanzione a' piedi del nostro clementissimo Sovrano. Inviato lo statuto anzidetto alla Eccellentissima Consulta pel solito suo parere, già la Sezione di quell'illustre corpo cui ne incombeva l'esame preliminare avea con cordemente annuito alla domandata riforma: già andava a pronunziare, e certamente nel senso medesimo, la Consulta intera; quando le si è presentato il P. d'Avellino col carattere di Vice-presidente che non vuole dimenticare, e con mandato dal Marchese Tagliavia, di D. Antonio Jovino, di D. Bartolomeo Riva, dell'ex-Consigliere Stabile, del Cav. D. Giovanni Tagliavia, e di D. Nicola Bussola, quai membri della fu direzione; quantunque del Cav. Tagliavia non si faccia alcuna menzione nell'Istrumento del 27 ottobre; e'l Sig. Bussola, non mai socio nè prima nè dopo quell'epoca, par che sia caduto dalle nuvole per intrudersi in questo ballo. Il P. d'Avellino rivestito di queste qualità, invocando lo stipulato del 27 ottobre, e facendosi forte su la comunicazione del R. Rescritto di approvazione da lui ottenuta con quell'artifizio che si è enunciato, si è fatto a sostenere innanzi alla lodata Consulta che Radich intervenuto in quello strumento non può senza il consenso suo e di que'suoi colleghi proporre innovazioni al piano della Compagnia; e si è conseguentemente opposto al cambiamento della commandita in anonima, elevando le seguenti quistioni, ma senza scioglierne alcuna, e lasciando a Radich il peso di rispondervi, come va a fare, permettendosi una necessaria digressione.

Quist. 1 - *Radich poteva unire a se altri socii?*

Risposta. E perche no? Era forse limitato nel progetto il numero de' socii? È forse l'ammissione di altri contraria alla natura di una compagnia sì grandiosa come quella progettata da Ràdich? Non si sono ammessi sempre nuovi socii dal Fondatore; da quelli stessi che formarono la male augurata Commessione, e dal medesimo P. d'Avellino che vuol continuare contro ogni dritto e contro il fattò suo proprio a rappresentarla?

Q. 2 - *Nell' affermativa poteva istituire un' altra società diversa dalla prima nel solo nome?*

R. Una società anonima non differisce dalla commandita nel solo nome, ma nella sua parte essenziale. La commandita non si volle nè dalla ex-Commessione nè dalla ex-Direzione; e fu appunto per evitarla che si sanzionò quello equivoco e ridicolo art. primo delle capitolazioni di gennaio, che nel documento num. 4. si è trascritto. La commandita non si vuole nè da' promotori nè dagli azionisti: i complimentarii non si trovano: e conseguentemente è forza di rinunziarvi.

Q. 3. *La Sanzione sovrana già data può in discapito de' socii servire di base alla nuova società che si propone ?*

R. La sanzione Sovrana che dovea dar l'esistenza alla Compagnia fu posteriore alla nomina dell'ex-direzione ; ed in conseguenza i suoi componenti non poterono essere legittimi amministratori di una società che non ancora esisteva; come sarà più pienamente provato quindi a poco.

Non lo fu per questo motivo neppure il P. d'Avellino, e non lo è perchè vi rinunziò volontariamente, abbenchè non lo sarebbe stato anche senza questa superflua rinunzia. Egli ed i suoi colleghi non sono neppure socii perchè non son tali coloro che mettono la società all'orlo del precipizio e per fini particolari ne cercano la distruzione. Ma quando anche il fossero , essi non ne costituiscono che una frazione infinitesima; ed è mestieri che soggiacciano alle determinazioni del massimo numero il quale vuole l'anonima e non la commandita ; vuole elegger esso liberamente i suoi amministratori : vuol esser governato da persone di sua confidenza. È la parte massima degl'interessati, e non il solo Radich, quella che per l'organo di costui e della Commessione organizzatrice da essa creata, chiede all'Augustissimo Sovrano la grazia di approvare la progettata riforma dello statuto.

Q. 4. *Può Radich allontanarsi dalla Direzione interina?*

R. Non è il solo Radich, ma son tutti i socii che se ne allontanano: e sono i socii e non il solo Radich quelli che costituiscono la Compagnia. Ma dov'è mai questa Direzione interina? Nel mondo della luna, e negli spazii immaginarii della fantasia di coloro che pretendono di esserne i componenti.

Q. 5. *Nella pendenza delle quistioni giudiziarie, e dopo la Ministeriale può la Consulta occuparsi della cosa?*

R. Certo che può e deve occuparsene. Le quistioni giudiziarie non hanno niente di comune con l'oggetto sottoposto all'esame di quell'illustre Collegio. Abbenchè senza bisogno, ciò sarà fra poco in modo invincibile dimostrato.

Ma tornando donde partissi; sarà terminata la storia de' fatti con poche parole intorno alla lite pocanzi enunciata fra Radich e l'ex Direzione. Questa lite fu introdotta a nome di Radich nel Tribunal di Commercio, e trovasi ora in grado di appello nella 3. Camera della G. C. civile, perchè il Tribunale innanzi a cui Radich non fu difeso, e che non ebbe per conseguenza presenti nè l'Istrumento del 28 maggio, nè altri documenti all'uopo, rimandò agli arbitri la decisione di tal contro-

versia; come se la quistione vertesse fra socii di commercio; e quasichè società potesse esistere sotto la forma progettata da Radich senza l'atto costitutivo richiesto dalla legge, e che non ancora si è stipulato.

Queste ed altre ragioni opportune saranno valutate dalla G. C. nella sua saviezza e giustizia: ma ora non è superfluo avvertire che i promotori da un lato, e gli azionisti dall'altro, affinchè la G. C. si convincesse che Radich non ha nell'affare la principal parte, ma che l'interesse maggiore è de' socii che con la loro opera e col loro proprio danaro costituiscono la Compagnia; han formalmente domandato l'intervento in causa a sostegno della domanda di Radich; manifestando a chiare note di non avere nella sedicente Direzione interina *la menoma confidenza*; e che se essa fosse preposta al governo sociale, *non le avrebbero affidato i loro capitali* (1).

RAGIONI.

Dietro questi fatti genuini, notorii, dimostrati con luminose ed incontrastabili pruove, sembra che in ordine alla contestazione fra Radich i promotori e gli azionisti da un lato, e 'l cadavere risorto della Direzione interina dall'altro, le quistioni da discutersi non sono mica quelle elevate dal P. d'Avellino, ma bensì le seguenti che si vanno a proporre ed a corredare delle analoghe soluzioni.

(1) V. il documento n.° 13. e 14.

I.

Fu valido l'istrumento del 27 ottobre sul quale si mena tanto rumore?

Si è cennato nella narrativa de' fatti che nel ridetto istrumento si costituì la parte minima de' promotori; e che non dee tenersi conto di coloro che sottoscrissero mano mano il foglio aggiunto. Ma a prescindere anche da ciò; egli è noto anche a'meno periti nella scienza del foro, la stipolazione non esser valida se in quel tempo non è esistente e certo il soggetto che costituisce la causa della obbligazione e somministra la materia del contratto. È testuale la disposizione dell'art. 1062 delle Leggi civili: *Quattro condizioni* (esso dice) *sono* ***ESSENZIALI*** *perchè sia valida una convenzione: il consenso di colui che si obbliga: la capacità di contrarre:* ***LA CERTEZZA DELLA COSA CHE FORMA LA MATERIA DELLA CONTRATTAZIONE:*** *la causa lecita ad obbligarsi.* Uno di tali requisiti che manchi invalida la obbligazione.

Nel tempo in cui quello istrumento fu stipolato la Compagnia commerciale economica potea dirsi in semplice progetto. I due soli fondatori ne aveano gettato le basi; Radich per la vasta materia; Granata per la elaborata forma: la Consulta quantunque avesse annuito alla idea generale, non avea avuto presente lo statuto definitivo che pur dovea esaminare: l'Augusto Monarca

che solo con atto della sua suprema autorità potea dar l'esistenza alla Compagnia, non ancora ne avea udito parola; e potea benissimo non uniformarsi al parere della Consulta allorchè gli sarebbe stato rassegnato. Dunque nulla era certo: dunque la stipolazione non fu obbligatoria per coloro che la stabilirono; molto meno per quelli che vi concorsero dipoi: assai meno per chi non vi assentì affatto.

II.

I fatti proprii della Commessione creata con l'istrumento del 27 di ottobre, e della Direzione nominata da questa, distrussero poi compiutamente o pur no quell' amministrazione che fin dalla sua origine era nulla ed illegittima?

La Commessione niente fece di ciò che ne' molti articoli di quel contratto erasi stabilito; e principalmente non compose la Direzione interina a' termini dell'art. 5 del regolamento fondamentale, non essendosi fatto parola nè di *savii* della giunta legale, nè di *consiglieri* di commercio, nè di *direttori* di colonne, come gli stipolanti aveano prescritto.

La Direzione posteriormente creata dalla Commessione che in essa si fuse pubblicò in gennaio 1833 ridicole capitolazioni e contrarie agl' interessi sociali ed alla dignità della direzione istessa, poichè

1. Si oppose evidentemente al progetto, alle diluci-

dazioni, al parere medesimo della Consulta snaturando il piano della Compagnia col primo articolo delle capitolazioni stesse riguardante la banca, evitando maliziosamente di dare alla Compagnia la sua definizione legale, e non lasciò intendere sotto qual forma dovea essere governata:

2. Presumendo forse di esser tornati i tempi di Mathusalem, stabilì che il consiglio dovea rinnovarsi per seste parti ogni dieci anni:

3. Sanzionò che i Consiglieri anche dopo sì lungo esercizio che per alcuni di essi dovea durare 60 anni, (purchè l'iniqua Parca non si fosse affrettata a troncare il filo fatale) avessero conservato il *il titolo e gli emolumenti* di consiglieri:

4. Riserbò agli amministratori ed a tutti coloro che si meditava di favorire *quattro in cinquemila azioni a credito*, per le quali si pagava l'annua mora del 6 per 100 con la probabilità di guadagnare il doppio o il triplo su i capitali effettivi da versarsi dagli azionisti.

Quella direzione dopo pubblicate le anzidette capitolazioni giudicò se stessa insufficiente: chiamò altri soggetti. Il P. d'Avellino, quantunque non avesse avuto tal diritto, cedè la sua rappresentanza al P. di Sirignano: si costituì una nuova amministrazione in cui, tranne il P. d'Avellino, non presero parte i membri dell'antica.

Disciolta anche questa seconda direzione, il P. d'Avellino il di cui solo nome figurava fra i componenti di essa, giacchè de' primi suoi colleghi erasi da un pezzo perduta la memoria, rinunziò non solo all'antica vice-

presidenza, ma anche alla qualità di socio di Radich.

Sotto ogni rapporto dunque il fatto proprio di coloro che con l'istrumento del 27 ottobre furono preposti al governo sociale, ne ha distrutto i diritti, quando anche in origine ne avessero avuto; ciò che per altro non si concede.

III.

L'istrumento del 28 maggio 1833 con cui i promotori distrussero ed annullarono quello del 27 ottobre; e riconobbero in Radich e Granata il diritto di nominare l'amministrazione sociale, fu valido o pur nò? Fu valida la elezione fatta da' promotori stessi dell'attuale Commessione organizzatrice nella sessione del 28 giugno?

Impartita la Sovrana approvazione alla Compagnia fin dal 13 maggio, non era più problematica la sua esistenza: le stipolazioni si facevano *in re certa*, e conseguentemente erano allora così valide e legali, com'erano state nulle ed illegittime quelle che si eran fatte prima del 13 maggio.

Nello strumento del 28 maggio la parte più sana de' promotori, non esclusi molti di quelli ch'erano intervenuti nella stipulazione del 27 ottobre, volle ordinare la compagnia, riconoscendo in massima che la facoltà di fare così importante operazione risiedesse presso i due fondatori, come i generali e naturali mandatarii dell'associazione.

Dignitosamente i fondatori non usarono di questo diritto, ma vollero che gli stessi socii liberamente, a pluralità di voti, a' termini dell' avviso della Eccellentissima Colsulta, e nel senso della giustizia e della ragione, avessero nominato i provvisorii amministratori. Questo fu fatto solennemente nell' adunanza del 28 giugno convocata co' modi legali: si nominò la Commessione organizzatrice composta di quattro soggetti noti al pubblico per integrità ed intelligenza, e ad essi fu concedata nominatamente fra le altre la facoltà di riformare lo statuto sociale. La Commessione ha accettato ed eseguito il mandato. Il capitale necessario alla istallazione della compagnia è assicurato: lo statuto è riformato ed umiliato al R. Trono. Che cosa ora pretendono coloro ne' quali i promotori e gli azionisti dichiarano altamente di non avere alcuna fiducia? coloro che hanno con le parole e co' fatti confessata la propria insufficienza? coloro in fine che hanno annullato se stessi?

Vogliono essi amministrare per forza le sostanze altrui? Possono essi immaginare di riuscire in così strana ed inaudita impresa?

La stipulazione del 28 maggio e 'l verbale del 28 giugno sono i soli atti validi ed obbligatorii per tutti gl' interessati nella Compagnia. Quei non intervenuti potranno cessare di esser socii, sciogliersi, e far parte di altra società. Ciò non è loro niegato; anzi desiderato ardentemente per allontanare individui inutili, profittanti, ed inadempienti. Ma fino a che piacerà loro di avere interesse nella Compagnia in qualità di promotori o a-

zionisti, si uniformino alle stipolazioni enunciate ed allo statuto rassegnato a S. M. (D. G.) nel dì 14 luglio; riconoscano i Fondatori e la Commessione organizzatrice; e rientreranno nel seno della Compagnia.

IV.

Coloro che intervennero nella stipolazione del 27 ottobre potevano essi rivocare il mandato conferito a quella mal creata Commessione, comunque si fossero obbligati a non rivocarlo; ed aver per nulle le posteriori convenzioni che fossero in opposizione di quello stromento?

Il mandato è una tra le convenzioni ammesse dalla legge sotto le regole essenziali delle convenzioni in genere scritte nel citato art. 1062 delle LL. civili. La inesistenza della cosa che forma il soggetto del mandato lo invalida: e ciò si è detto.

Il mandato inoltre è *essenzialmente revocabile*, e si estingue o per la rivocazione *a volontà* del mandante (art. 1876 LL. cc.), o con la rinunzia del mandatario (art. 1879 LL. cc.). La rivocazione del mandante può avvenire o per nullità della stipolazione, o per *mancata fiducia* per colpa del mandatario. La rinunzia è volontaria come la revocazione. Ogni *patto d'irrevocabilità* è nullo perchè contro l'*essenza* del mandato. Nella specie concorrono tutti gli estremi che giustificano la rivocazione del mandato conferito con l'istru-

mento del 27 ottobre. Concorre la tacita rinunzia de' membri di quella Commessione che non entrarono a far parte di quella direzione che si separò poi per formare la società sebezia, e che stettero nella perfetta inazione fino all'epoca in cui la Compagnia fu approvata da S. M. (D. G.) : vi concorre la volontaria ed espressa rinunzia del Vicepresidente Principe d'Avellino.

V.

La comunicazione del Sovrano rescritto surrettiziamente ottenuta dal P. d'Avellino: il futile intervento della sedicente direzione interina nella causa tra Radich e Marotta; possono creare alcun diritto nuovo a favore di quello o di questa? possono reintegrarli negli antichi ove ne avessero avuto?

Sul conto del P. d'Avellino sembra inutile lo affaticarsi a dimostrare la inefficacia di un provvedimento che l'Autorità ha emanato sopra una falsa assertiva; ed a ripetere ciò che la Camera consultiva di commercio ha con tanta saviezza opinato.

Rispetto all' intervento in causa : ciascuno è padrone di farlo ; ma in massima, non mai ne son pregiudicati i diritti de' terzi. Nella specie : Radich dichiarò di non riconoscerlo e lo impugnò : non fu nè necessario nè utile, perchè la quistione non riguardava altro che gl' interessi fra il cassiere e la Compagnia rappresentata e sostenuta da Radich, a'quali la estinta Direzione era estra-

nea perfettamente: la G. C. civile non ne tenne alcun conto.

VI.

Qualunque possa essere l'esito della contestazione di cui è parola; se i promotori e gli azionisti, per liberarsi dalla persecuzione di uomini ne' quali non hanno fiducia, si separassero da Radich per formare altra società indipendente da lui, come farebbero senza fallo per poco che sospettassero di dover cadere fra gli artigli della sedicente Direzione interina; qual fine avrebbero tutte le pratiche del P. d'Avellino e de' suoi socii per conseguire uno scopo al quale niun uomo ragionevole immaginerebbe di pervenire giammai?

Questo quesito non ha bisogno di risposta.

VII.

Finalmente: *la Eccellentissima Consulta è chiamata a prender conoscenza di questo piano senza esempio ed unico nel suo genere? o pure dee limitarsi a vedere se sia regolare ed ammessibile la riforma domandata dalla Commessione ch' è ora alla testa della Compagnia commerciale-economica?*

La conoscenza di sì fatte quistioni spetta a' Tribunali, e

la Eccellentissima Consulta già sovraccaricata di altissime cure non vorrà darsi certamente questo fastidio che può e deve evitare. E se mai qualche dubbio le sorgesse intorno a questo principio ch'Essa medesima ha sempre e costantemente osservato; se le rammenta con rispetto che la massima stessa fu seguita quando Radich reclamò al Re N. S. contro la separazione più volte mentovata di que' soggetti che formarono la società sebezia; di modo che nel R. Rescritto di cui replicatamente si è fatto parola si legge fra le altre cose quanto segue — « Inoltre il sig. Radich, con supplica pervenutami » dalle S. R. M. espose che mentre Egli si era occu- » pato con molta fatica e dispendio a formare la Com- » pagnia sudetta, alcuni de'suoi socii, profittando del- » le sue idee, ne aveano sotto il proprio nome isti- » tuita un'altra col titolo di Sebezia — Implorò quindi » da S. M. gli ordini perchè la Consulta generale me- » desima avesse esaminato l'affare sotto i rapporti e re- » clami di sopra esposti — Precedentemente il sig. Ra- » dich avea presentato simili doglianze, le quali essendo » rimesse di Sovrano comando alla Consulta, nel dare » il suo avviso sul progetto della società Commerciale- » economica da lui fatto per la medesima, fu di avviso » che quando avrebbe S. M. approvata la società su- » detta, *la quale allora legittimamente non esisteva,* » avrebbe potuto il Radich *agire ne' Tribunali compe-* » *tenti* contro coloro che si fossero serviti del suo nome » per indurvi un cambiamento ».

Or se l'Eccellentissima Consulta si attenne a questo

parere contro le pretensioni di Radich, chi potrà dubitare che non lo siegua ora a favor suo in un caso perfettamente somigliante?

DOCUMENTI.

N.° I. - Napoli 2 ottobre 1832 - Signore - Corre già la seconda settimana dacchè fu rimesso al Real Ministero degli affari Interni l'avviso della Eccellentissima Consulta favorevole al progetto da lei immaginato e redatto, e da me dilucidato della Compagnia Commerciale economica da stabilirsi in questo regno: e quantunque io avessi fatto le maggiori premure a' principali frà nostri socii perchè durante la mia breve assenza da questa capitale si fossero insieme con lei adoperati per sollecitare la Sovrana approvazione; pure ho conosciuto col fatto al mio ritorno che non solamente non si è neppure pensato a questa importantissima operazione, ma che al contrario si è perduto un tempo prezioso in convocii e sessioni inutili ed inconcludenti come per lo passato - Ella non ignora con quanto zelo ho lavorato giorno e notte per la compagnia durante il corso di dieci mesi continui, e con quanta pazienza e prudenza ho tollerato gravi ed immeritati rancori, con la speranza di guidare al porto una nave agitata da mille tempeste: ma una lunga e dolorosa sperienza mi ha finalmente convinto, che privo assolutamente dell'aiuto de'socj anzi soventi volte malignato e contrariato da alcuni di essi, non potrei più continuare a presedere alla Direzione interina attuale senza perdere la pace dello spirito, compromettere l'onor mio, alterare vieppiù la mia salute già maltrattata non poco, perdere un tempo preziosissimo a' miei studi scientifici, deviar finalmente dalla luminosa carriera che mi apre la clemenza del nostro augustissimo Sovrano, e recare un grave discapito a miei interessi i quali han già ricevuta una non leggiera ferita — Per tutto ciò, riconoscendo io in lei sola il capo della futura Compagnia, e la persona legittima cui unicamente posso rivolgermi, le dichiaro che non intendo d'oggi innanzi di far parte della Direzione interina attuale che io considero come nulla ed illegale, perchè non può esser leggittimo il corpo amministrativo

di una Società che non esiste ancora, e che non può esistere prima che il Re N. S. non siasi degnato di approvarla; e che se io ho finora ad alcuni suoi atti annuito, ho creduto di trattare in famiglia e privatamente, e non mai di assumere, come alcuni de' miei colleghi credono di dover fare, un carattere pubblico contrario alle leggi del regno ed alla cieca subordinazione che ad esse deve ogni buon suddito - Intanto, affinchè non si creda che io voglia defraudar lei ed i Promotori della mia opera qualunque essa siasi, mi offro di continuare a prestarla se si crederà nessaria o utile; ma dopo avere stabiliti alcuni patti ed alcune condizioni che salvino le mie convenienze, mettano in sicuro la mia tranquillità, e mi liberino da qualunque collisione con chicchesia - Avrò a singolar favore se Ella si compiacerà di manifestarmi sollecitamente su questo proposito i suoi sentimenti - Le piacerà di ricevere da me nel medesimo tempo lo stato dell' introito ed esito da me fatto da aprile a tutto agosto su i mensili de' promotori versati presso di me, ed indicarmi la persona cui ella vuole che si passi la somma residuale ch' è in poter mio: giacchè non voglio e non posso ulteriormente incaricarmi della cassa - Luigi Granata - Al Signor D. Baldassarre Radich - Napoli.

N° II. Napoli 4. Ottobre - Signore - Di risposta alla sua in data del due del corrente ottobre ho l'onore di manifestarle ch' Ella sarà sempre considerata da me come Fondatore della Compagnia Commerciale-Economica al pari di me stesso, e Capo della medesima attesa la sua intelligenza, le grandi, profonde, ed indefesse fatiche prodigate fin ora per l'ordinamento e le dilucidazioni fatte al piano - Conosco inoltre che l'attuale Direzione Interina nulla può fare che giovi alla retta istallazione dello stabilimento, tranne qualche membro della medesima che potrebbe concorrere al bene: molte innovazioni ha tentato di fare, che sono contrarie al mio progetto e tendono a rovesciarlo - Perciò la prego a continuare ad occuparsi come per lo passato degli affari della Compagnia, e di stendere le Capitolazioni; e nel medesimo tempo di manifestarmi le condizioni con le quali

ella intende di lavorare, concertandosi con me sullo stabilimento di esse - Baldassarre Radich - Al signor Professore D. Luigi Granata, uno de'due Fondatori della compagnia commerciale-economica erigenda in Napoli per lo regno delle due Sicile, ec. ec.

N° III. - *Estratto dell' Istrumento del 27 ottobre per Notar Tommasuolo.*

Art. 2. I soli componenti la cennata Commissione appresso nominati avranno la cura dell'ordinamento della Compagnia, e di una nuova Direzione interina; però vogliono che i componenti della stessa siano tutte persone scelte dalla classe degl'intelligenti, probi, ed illustri, senza eccezione alcuna, concedendo ancora alla mentovata Commessione la facoltà per tutte le disposizioni necessarie, o utili pel buono andamento degli affari tutti. Vogliono ancora che le disposizioni pubblicate per spedizioni dovranno essere firmate dal Vice-Presidente, dal Segretario, e vistate dall'Ispettore generale della partecipazione.

Art. 3.° Hanno determinato inoltre che i componenti la sudetta Commissione debbono far numero dalla nuova Direzione interina, o diffinitiva; salvo il caso quando parte di essi devierà da quanto trovasi disposto e convenuto nel presente sollenne Istromento.

Art. 5.° Hanno i contraenti determinato che la cennata Commissione coll'*alter-ego* amministri, e provvisoriamente disponga quanto sarà conveniente, salvo le osservazioni dell'Ispettore generale fiscale che di dritto dovrà intervenire nelle loro sessioni. La medesima Commissione spedirà le lettere di nomina a tutti quei Promotori che sono stati costituiti nel presente istrumento, non che a tutti gli associati Promotori tanto antichi, che d'ammettersi, quale nomina dovrà seguire invariabilmente fra giorni 20 dalla data del presente istrumento, e ciò per patto espresso fino al momento della nomina della nuova Direzione Interina, che sarà composta ai termini della prima sezione articolo 5. Regolamenti fondamentali concepita in questi termini

Sezione prima. Della Direzione Interina come segue - Sarà composta la Direzione Interina dal Presidente capo del Consiglio, da un Ispettor Generale Fiscale, - di due Socii della giunta legale, di due Consiglieri Commerciali, di due Direttori delle Colonne di Partecipazione, di un Direttore del Ramo Commessionale in persona del fondatore principale signor D. Baldassarre Radich, dal Segretario generale dello stabilimento, dal cassiere interino.

Art. 7. Tutti i contraenti costituiti nel presente istrumento hanno determinato di nominare per componenti la cennata Commissione provvisoria i signori D. Baldassarre Radich fondatore principale organizzatore tanto della Compagnia non che dell'Alunnato Commerciale - Il Principe di Avellino D. Marino Caracciolo Vice-presidente - D. Pompeo Quarto dei Duchi di Belgioioso - Il Barone D. Bartolomeo Riva - Il Marchese D. Giuseppe Tagliavia d'Aragona, assistiti dal sig. D. Antonio Jovino confirmato nel carattere, e carica d'Ispettore Generale Fiscale della Partecipazione, il quale per ora funzionerà da Segretario della medesima - Alli stessi concedono il dritto di nominare il segretario per detta Commissione.

Art. 26. E finalmente acciò tutti godano il beneficio di questo salutare Stabilimento, vogliono i contraenti, e di comune accordo hanno determinato che tutti que'fra' promotori esistenti che non hanno potuto intervenire personalmente alla stipola del presente istrumento, godono e godranno i medesimi vantaggi, come fossero intervenuti, purchè sono contenti di accettare le condizioni del presente istrumento nel prescritto termine di giorni 30. Li stessi dritti godono ancora tutti gli associati in prosieguo sotto un foglio di sottoscrizione che sarà invariabilmente alligato al presente istrumento.

N° IV. *Estratto dalle capitolazioni della Compagnia commerciale-economica pubblicate in gennaio 1833.*

Art. 1. La Compagnia che si compone di Promotori ed Azio-

nisti, avrà diverse diramazioni – 1.° Un'associazione detta *in partecipazione di opere e lucri* ...... 2.° Una *Banca centrale* in Napoli a fondo crescente, formato da una parte degli utili, siccome verrà più appresso indicato – La Banca prenderà interesse in una o più *Ditte commerciali*, ma con l'espresso divieto di non interessarsi in esse per una somma maggiore del decimo dal suo fondo di Cassa, onde non esporne la totalità a' pericoli ed agli eventi del Commercio; e con espressa condizione che l'amministrazione bancale vi resti nella semplice linea di *Commanditante*, oltre agli altri patti e condizioni che si crederanno convenienti alla maggior sicurezza degli azionisti.

Art. 4.° Il Consiglio sudetto sarà rinnovato di un sesto in ogni dieci anni. Tutti coloro che cesseranno di farne parte, conserveranno il titolo di Consiglieri con gli stessi emolumenti che percepivano. Potranno essere occupati senza aumento di averi in altri uffizii della Compagnia, o nominati di bel nuovo.

Art. 12.° Oltre delle diecimila azioni per fondo di cassa della Banca, ve ne saranno ancora quattro in cinquemila a pagamento indeterminato pe' diversi Promotori da impiegarsi nella Compagnia. Finchè non sarà versato interamente nella banca il valore delle medesime, ne sarà pagato alla stessa l'interesse del 6 per 100 l'anno a scalare – Sarà prelevato in ogni anno un sesto dagli emolumenti de' suddetti Impiegati, del quale una rata sarà addetta per soddisfare gli enunciati interessi, ed il rimanente per essere versato in estinzione delle cennate azioni.

N° V. *Estratto del* PROSPETTO E STATUTI *della Compagnia commerciale-economica pubblicati in febbraio 1833 con la firma di D. Carlo Saccenti.*

Nell'ultima pagina del citato volumetto si legge la nota degli amministratori della Compagnia come segue – *Presidenza* – Tenente Generale Marchese Nunziante Presidente – Marchese Del Carretto Presidente Onorario – Principe di Sirignano Vice-presidente – Principe di Avellino Vice-presidente – Commenda-

tore D. Giuseppe Caprioli Vice-presidente Onorario - *Governo Generale del Banco.* Commendatore D. Camillo Caropreso Governatore Generale - Principe di Scilla Governatore Generale Onorario - Cavaliere D. Raffaele Canger Vice-governatore Generale - Principe di Butera Vice-governatore Generale Onorario - *Censura Generale* - Conte di Camaldoli Censore Generale - Principe di Bisignano Censore Generale Onorario - Tenente Generale D. Florestano Principe Vice-censore Generale - Principe di Gerace Vice-censore Onorario - Monsignor Celestino Maria Cocle, Arcivescovo di Patrasso Vice-censore Onorario - *Preposti alle casse* - D. Luigi Correale - D. Carlo di Lorenzo - D. Niccola Buono - D. Pietro Pangrati - *Segretario Generale* - D. Carlo Saccenti -

N° VI. *Martedì* - Signor D. Baldassarre. D. Antonio Lionetti si è fortemente lagnato, che all'udienza di S. M. in vece di farvi da Lui accompagnare ci andaste con altre persone. Questo è dispiaciuto anche a me, e siccome vedo che le cose non vanno come dovrebbero, ho risoluto *di non più far parte di alcuna associazione, ma restarmene tranquillo spettatore*, e ridere delle scene da commedia, che ho vedute, e che ne vedrò molte, e molte altre. Intanto io vi consiglio di subito portarvi dal signor Granata, ed indurlo *a ripigliar le sue funzioni di Vice-presidente* dell'antica nostra Società, onde farsi dar conto della cassa e di ciò che illegalmente si è fatto contro i dritti de'promotori: dopo ciò si potrà far l'innesto della società di Granata con la nostra, e così opporre forza a forza, uomini di Stato ad uomini di Stato, degni soggetti a degni soggetti .... - Principe di Avellino - n.° 5026; registrato in Napoli 1.° uffizio li 24 maggio 1833 lib. 2 vol. 149, fol. 7, cas. 1 grana 20 - Cipullo.

Questa lettera è inserita originalmente nell'istrumento del 28 maggio notata nel seguente num. 9.

N° VII. *Napoli 23 marzo 1833.* Mio caro socio e collaboratore - Gli equivoci che produssero il vostro allontanamento dalla Com-

pagnia sono ormai giustificati. Un genio maligno disseminator di discordie si è fin da principio insinuato tra noi ad oggetto di distruggere la nostra bell'opera, e quindi ha messo in campo tutti i suoi artifizii per allontanarne coloro che soli potean guidarla a buon fine - Durante la vostra lontananza varie persone furon da noi chiamate coll'idea di aiutarci a spingere innanzi la gran macchina: ma questi invece di adempire al mandato, si sono a guisa di famelici lupi avventati sul gregge, e dopo d'averlo dichiarato buona preda han disperso i pastori . . . . . . - In questo stato di deplorazione e di disordine, i promotori tutti si sono a me diretti, come antico ed unico loro centro, e mi urtano perchè io chiamassi in mio e loro soccorso voi antico mio socio e collaboratore - Egli è vero che i torti che avete sofferti per lo passato dovrebbe rendervi indifferente alle nostre sciagure, ma questa circostanza appunto apre un vasto campo a poter esercitare la vostra virtù. Soffrirete voi che la più bell'opera da me immaginata, e da voi così dottamente illustrata e dilucidata, sia la preda di famelici lupi? Ah no! nol posso credere, e pur troppo conosco la vostra affezione per questa che soli possiam chiamare nostra figlia - Volate adunque in nostro soccorso, ed afferrando il timone di questa nave vicina a naufragare, dirigetene il corso, come per lo passato e con tanta lode avete fatto - Voi avete un contratto che vi costituisce mio uguale non solo, ma vi riveste degli stessi miei diritti (1). Esso è solenne, nè mai potrà distruggerlo alcuno, quindi non avreste bisogno di altra autorità per accingervi alla nostra difesa; ma laddove si credesse necessaria anche l'approvazione de' promotori, sappiate ch'essi son quelli che mi spingono maggiormente a pressarvi di assumere la loro difesa, e danno tanto a me quanto a voi tutte le più ampie facoltà di agire, e convenire qualunque siasi cosa, dichiarando fin da questo momento di approvare e sanzionare tutto ciò che di accordo tra noi due saremo per fare pel bene e

(1) Questo contratto porta la data del 20 agosto 1833, ed è debitamente registrato.

per l'andamento della Compagnia - Ed affinchè non possa esservi equivoco sulle intenzioni e decisa volontà de' promotori, io li ho invitati, ed essi con piacere sono concorsi a firmare meco la presente. - *Al Sig. Cav. D. Luigi Granata* - Sieguono le firme di 69 promotori, e fra queste si leggono quelle di D. Antonio Jovino, che attualmente fa causa comune con l'*ex-direzione* interina, e di altri ora alla medesima associati.

N° VIII. L'anno milleottocentotrentatre il giorno 1.° luglio in Napoli.

Ad istanza del signor D. Baldassarre Radicli Fondatore, ed Organizzatore della Compagnia Commerciale-economica, domiciliato Vico 2.° Piliero n.° 4.

Io Antonio Procida usciere presso la Suprema Corte di Giustizia domiciliato strada S. Antonio Abbate n.° 24. Ho dichiarato al signor D. Marino Caracciolo Principe di Avellino, Marchese D. Giuseppe Tagliavia d'Aragona, D. Raffaele Stabile, Cavalier D. Francesco Muscettola de'Principi di Luperano, Barone D. Bartolomeo Riva, D. Giuseppe Persia, D. Antonio Jovino, D. Nicola Bussolo, Cavalier D. Giovanni Tagliavia d'Aragona, rappresentati da D. Giovanni Ignone domiciliato in casa dell'Avvocato D. Raffaele Maria Brancone strada Cristallini n.° 10, come con sorpresa ha preinteso che li sopranominati con atto del giorno 28 giugno corrente anno per l'usciere Quardi in copia, qualificandosi per componenti la Commissione interina della Compagnia Commerciale-economica, ed il D. Giovanni Tagliavia d'Aragona per Segretario Generale abbiano chiesto l'intervento nella causa che in grado di appello si agita nella G. C. Civile di Napoli tra l'Istante, ed il Cassiere D. Luigi Marotta da più tempo promossa dall'Istante nel Tribunale di Commercio di Napoli per assicurare il valore, e le carte tutte della Compagnia.

L'Istante ricorda ai sopranominati per rispetto al Principe d'Avellino, Marchese Tagliavia, Jovino, Riva, che sebbene furono nominati tali con istrumento de' 27 ottobre 1832, regi-

strato al n.° 14537 li 29 detto 1.° uff. lib. 1.° vol. 253 fol. 100 c. 2 gr. 80. Cipullo, pure ne sono decaduti, e gli altri Muscettola, Stabile, Bussola, Persio, e Cavalier D. Giovanni Tagliavia non furono mai regolarmente aggiunti, anzi i tre ultimi specialmente vi si sono intrusi; e su tale oggetto di decadenza si trova istituito giudizio dall'Istante nel Tribunale di Commercio di Napoli con atto per l'usciere Virzi del giorno 19 giugno sud. corrente anno, regist. al n.° 6790 li 20 detto lib. 4 vol. 195 fol. 59 cas. 2. gr. 10. Sartorio, e si trova contraddetta con atto in copia del 25 spirato mese per l'usciere Virzi. Quindi l'Istante nel ripetere le precedenti sue istanze, dichiara di bel nuovo a tutt'i soprannominati di non riconoscerli nella sopradetta qualità che hanno assunto, e di proseguire sulla decadenza l'istanze già avanzate presso il Tribunale di Commercio, protestandosi di ogni danno, spese, ed interessi, e colla riserva di ogn'altra ragione, e dritto nel modo più ampio, ed esteso.

Copia del presente atto collazionata, e firmata è stata da me lasciata in detto domicilio del signor D. Giovanni Ignone in quello dell'Avvocato D. Raffaele Maria Brancone, consegnandola ad un domestico di esso ultimo come ha detto.

Antonio Procida usciere - n.° 206 37. R. in Napoli 3 luglio 1833 lib. 4 vol. 425 fol. 83 Linguiti.

N° IX. *Estratto dell'istrumento del 28 maggio 1833 stipulato pel Notaio Tambone.*

Essi costituiti dichiarano, ch'essendosi degnata S. M. (D. G.) di approvare per sua Real Clemenza la Compagnia suddetta nel Consiglio ordinario di Stato del giorno 13 del corrente mese di maggio, è venuto il tempo di stabilirne la definitiva organizzazione, ed amministrazione a norma delle basi presentate nel progetto medesimo, poichè tuttociò che finora si è operato in nome sociale non ha avuto nè poteva avere un vero carattere di legittimità fino a che mancava l'approvazione Sovrana - E perciò riconoscendo la facoltà di fare una così importante ope-

razione ne' soli due fondatori della Compagnia D. Baldassarre Radich e Cav. D. Luigi Granata, il primo per averne ideato il piano, ed il secondo per averlo dilucidato in modo da meritare la Sovrana Sanzione, e per essersi da circa due anni adoperato con sommo zelo, ed enormi fatiche al suo stabilimento; i costituiti medesimi di loro libera, e spontanea volontà concorrono a confermare la facoltà medesima e nel caso che non l'avessero concedono pienamente, e con alter ego agli stessi fondatori Sig. Radich e Granata, il dritto di nominare i soggetti che dovranno governare o interinamente, o definitivamente la Compagnia, imponendo agli Amministratori quelle leggi, e quelle condizioni che ad essi fondatori sembreranno più opportune, e più convenienti al buono andamento degli affari sociali. L'invitano a pubblicare sollecitamente lo statuto, e promettono di aver per rato grato e fermo tuttociò ch'essi all'uopo faranno, senza poterlo mai impugnare sotto pena di pagare di proprio anche coll'arresto personale a norma dell'articolo 1932 delle leggi Civili ducati mille per ciascun contravventore da andare in beneficio de' fondatori medesimi . . . .

Finalmente essi costituiti annullano in ampia forma ed irrevocabilmente la Commissione creata con Istrumento del 27 ottobre 1832 per Notar Diego Tomasuolo di Napoli (Registrato il 29 detto libro primo volume 253, folio 100, casella seconda, grana 10 Cipulli) ed annullano ancora quanto altro in esso si contiene riservandosi il solo dritto di costringere, e far costringere il Cav. D. Luigi Marotta a dare il conto della sua gestione, esibire il libro delle azioni, e la madre fede a norma di ciò che si è giuridicamente domandato dal Sig. Radich nel Tribunale di Commercio di Napoli, affinchè si ricuperino i fondi della Compagnia che intende di appropriarsi la Società Sebezia. Annullano ancora la Direzione Interina nominata dalla Commissione medesima. E tutto ciò per le seguenti ragioni -

Primo. Perchè i membri della Commessione, e della succeduta Direzione, per non assumere alcuna responsabilità ed operare a capriccio rovesciarono il piano della Compagnia controvenendo alla parte più essenziale del mandato ricevuto -

Secondo. Perchè in vece di occuparsi della retta amministrazione della Compagnia v'industero disordini, e dissensioni interminabili conosciute da tutto il pubblico; e per mancanza di condotta fu prodotto uno scisma, per effetto del quale una parte de' suoi componenti se ne separò e formò il disegno di altra società di Commercio, con tentare, come sta tentando tuttavia d'impadronirsi de'Fondi della Compagnia, e menarla alla sua totale rovina -

Terzo. Perchè avvenuta tal separazione il residuo della Direzione non si diede pensiero di alcuna cosa, sospese le sue sessioni, e lasciò la Compagnia in preda all'anarchia, con pericolo evidente di perdersi; avendo finalmente il signor Principe di Avellino che n'era il capo, dichiarato formalmente di non volervi più appartenere, con lettera diretta al signor Radich (Registrata in Napoli li 24 maggio corrente anno n.° 5026 libro secondo, vol. 129, foglio 7, casella prima grana 20 Cipullo) la quale lettera a noi esibita s'inserisce originalmente nel presente istrumento -

Quarto: Perchè il sudetto residuo della Direzione essendo stato così per più mesi nella perfetta inazione, ed essendosi conseguentemente sciolto da se medesimo, ora che ha preinteso di essere stata approvata la compagnia da Sua Maestà (D. G.) quantunque senza la menoma sua cooperazione, ma bensì de'soli due nominati Fondatori, si è svegliata dal suo letargo, e pretende di mettersi nuovamente alla testa dello stabilimento, e perpetuarsi nel governo per suoi fini privati, e contro l'espressa volontà di essi costituiti, e dalla parte più sana e più numerosa degl'interessati che immensi sacrifizii hanno fatto finora per istabilire la Compagnia e che non hanno in quei soggetti la più piccola fiducia, per i motivi già espressi, e per altri che potrebbero a tempo, ed a luogo manifestarsi ove bisogni.

Quinto. Perchè molti antichi promotori non intervennero alla stipola del citato istrumento del 27 ottobre 1832, nè lo riconobbero, e molti altri sono stati ammessi nella Compagnia dopo quell'epoca, i quali nemmeno vi hanno annuito.

**

N° X. *Il R. Rescritto del 13 maggio 1833 per la parte che riguarda l'approvazione della Compagnia commerciale-economica si esprime ne' termini seguenti.*

Baldassarre Radich, suddito Austriaco, presentò in questo R. Ministero (*degli affari interni*) il progetto di un vasto stabilimento commerciale, composto di tre società, una in partecipazione, l'altra in commandita con banca di azioni a fondo crescente, ed una terza in nome collettivo, e ne implorò la Sovrana approvazione - Fu trasmesso un tale progetto, di Sovrano comando alla Consulta generale del regno perchè l'avesse discusso, e manifestato in seguito il suo avviso - La Consulta adempì all'incarico, esaminando distintamente il progetto medesimo, non che le aggiunte e dilucidazioni in diverse volte presentate da Radich, ed alla medesima rimesse. Propose quindi per ciascuna delle operazioni indicate in esso le osservazioni analoghe, e le dichiarazioni a fare per l'approvazione della società in discorso - Avendo rassegnato il tutto al Re N. S. nel R. Consiglio di Stato del 13 maggio, si è degnata la M. S. permettere lo stabilimento della progettata Compagnia commerciale-economica, a norma del parere della Consulta generale, e con le modificazioni proposte; con l'espressa dichiarazione che il suo Sovrano permesso non debba produrre allo stabilimento stesso alcun privilegio nè privativa.

N. B. *Il rimanente del R. Rescritto riguarda le contestazioni che Radich avea con la società Sebezia ; e di esso uno squarcio è trascritto nel precedente ragionamento.*

N° XI. - *Camera consultiva di Commercio - num. 591 - Napoli 5 giugno 1833.*

Signor Commendatore - Riscontro con ogni sollecitudine il venerato di lei foglio de' 3 andante, e le sommetto in pari tempo l'avviso mio in merito al ricorso di D. Baldassarre Radich, che

si è compiaciuta rimettermi con l'incarico di esaminarne il contenuto - È fuori alcun dubbio che questi sia stato il fondator primitivo, ed il promotore del vasto stabilimento commerciale di tre società, una in *partecipazione*, l'altra in *commandita* con una banca in fondo crescente, ed una terza in nome *collettivo*, cui S. M. (D. G.) si è degnata impartire la sua Reale approvazione con Sovrano Rescritto de' 13 dell'ora scorso mese. La regolarità dunque portato avrebbe, che a lui anzichè ad altri si fusse data la comunicazione del Rescritto medesimo - Si aggiunge inoltre che il signor Principe di Avellino si era volontariamente dimesso della qualità assunta di Vice-presidente della Compagnia sudetta, come risulta dall'estratto legale di una lettera scritta al Radich dal mentovato signor Principe, che ho l'onore di annettere a questo mio rapporto. Che questi malamente cerca di riprenderla dopo, quando vi ha rinunciato, e che un novello istrumento passato innanzi Notar Alessandro Tambone in data de' 28 maggio ultimo annulla quanto nell'altro de' 27 ottobre 1832 si era fra' principali promotori dello stabilimento convenuto - A parer mio l'unico e solo economico espediente a prendersi nella circostanza, onde impedire che una scissura fra' socii abbia luogo, e degli inconvenienti ne sorgano, sia quello di ritirar la comunicazione data, e di renderla a quegli, a favor del quale venne la Sovrana approvazione impartita, oppure non potendo aver più luogo una tale disposizione, di ripeterne altra al signor Radich, cui più regolarmente, e di giustizia si appartiene - Le restituisco tutte le carte avute, una con la lettera, e ricorso summentovato - Il Vice-presidente della camera consultiva di commercio - Carlo Forquet - Al signor Commendatore D. Antonio Sancio, Intendente della Provincia, e Presidente di detta camera.

N° XII. *Compagnia commerciale-economica - Processo verbale della sessione tenuta dal fondatore e dai promotori della Compagnia commerciale-economica il giorno 28 giugno 1833.*

Il fondatore Baldassarre Radich e la parte più sana de' promotori della Compagnia, riunitisi nel sopradetto giorno nella casa sociale sita Largo Dogana del sale n.° 9. 2.° piano, ad oggetto di trattare dei più importanti affari della Compagnia - Considerando che per effetto dell'intrigo de' nemici della Compagnia, la massima parte de' personaggi nominati a membri del consiglio sociale nel verbale del 21 corrente mese di giugno non ha accettato, e perciò bisogna provvedere in altro modo all'amministrazione dello stabilimento. E considerando inoltre che per rimuovere qualunque ostacolo che disgraziatamente si è frapposto finora, e tuttavia si frappone per la istallazione della Compagnia, sono indispensabili due cose: la prima che si apra una serie di azioni per formare il fondo di cassa: la seconda che il consiglio sia nominato dalla libera volontà nommeno de' Promotori che degli Azionisti da riunirsi in adunanza generale; e che intanto per breve tempo sia lo stabilimento amministrato provvisoriamente da un piccol numero de' socj più zelanti - Hanno unanimemente sanzionati gli articoli seguenti.

1. La Commessione nominata con l' istrumento del 27 ottobre 1832 pel Notajo Tommasuolo, e la Direzione interina creata dalla stessa commessione, non che il consiglio sociale nominato nel verbale del 21 Giugno di questo anno restano definitivamente annullati. I membri della sudetta Commessione, Direzione e Consiglio saranno considerati semplici Promotori, e ne conserveranno i dritti, purchè adempiano a' doveri che i Regolamenti fondamentali impongono a questa classe. E non verranno da oggi innanzi reputati Socj quelli che riconosceranno la ridetta Commissione, o la Direzione inserina, o il mentovato Consiglio.

2. Atteso che l'Eccellentissima Consulta Generale del Regno

nel suo parere intorno al progetto della Compagnia rassegnato a S. M. (D. G.) cui l'Augustissimo Sovrano ebbe la degnazione di uniformarsi, parlando del Consiglio della Compagnia si espresse ne' seguenti termini. *Il Consiglio colla denominazione di Consiglio centrale sarà composto di un determinato numero de' suoi socj medesimi eletti da quelli che dalla pluralità saranno creduti più idonei a regolare gl' interessi della Compagnia*: ed atteso che gl' interessati a tale elezione sono non solamente i *promotori*, che fin ora han contribuito opera e danaro per tale stabilimento, ma gli *azionisti* ancora i quali verseranno i loro capitali, ed hanno perciò incontrastabile e principal diritto alla scelta di coloro che dovranno amministrarli; il Consiglio centrale sarà nominato da queste due classi di socj e col metodo da indicarsi nel seguente articolo 15.

3. Per istabilire il fondo di cassa senza del quale la Compagnia non potrebbe istallarsi, si apre una serie di dodicimila azioni in contante effettivo ciascuna di ducati cinquanta a fondo crescente sino a ducati cento col rilascio del quarto degli utili della dividenda annuale.

Questa serie è divisa in tre sezioni, ciascuna di 4000 azioni. Chiusa la prima sezione, si aprirà la seconda, ed esaurita la seconda, si aprirà la terza, ad arbitrio però della Commessione organizzatrice di cui si parlerà nell' articolo 7.°, e che nella sua prudenza ed a norma delle circostanze deciderà del tempo in cui, esaurita la prima sezione, convenga aprire la seconda, e dipoi la terza.

4. Per lo numero di azioni che ciascuno vorrà prendere nella prima sezione ch'è già aperta, e nelle successive quando si apriranno, esso firmerà una obbliganza secondo il modello depositato nella curia del Regio Notajo D. Alessandro Tambone largo della Carità a Toledo N.° 11. presso del quale è aperta la sottoscrizione. Si può sottoscrivere per Procuratore con mandato speciale da depositarsi in mano del sudetto Notajo.

5. I sottoscrittori per le 4000. azioni della prima sezione non pagheranno cosa alcuna nell' atto della sottoscrizione, e mille

di queste si riserberanno a disposizione dell' Augustissimo nostro Monarca il quale sarà supplicato di aver la clemenza di prendere interesse in questa Banca.

6. Per l' opposto i sottoscrittori per la seconda sezione quando sarà aperta, pagheranno prontamente in mano del sudetto Notajo in fedi di credito colla corrispondente girata alla Commissione organizzatrice di cui si parlerà nel seguente articolo, l' uno per cento sul capitale intero delle azioni e ne riscuoteranno da lui il corrispondente ricevo.

Il premio da pagarsi per ciascuna delle azioni della terza sezione sarà determinato a tempo proprio e manifestato al pubblico.

Questi pagamenti serviranno a far fronte alle spese fatte e faciende per lo stabilimento della Compagnia, e pe' proporzionati compensi a coloro che particolarmente si occuperanno della sua organizzazione. Se, fatte tali spese ed accordati i ridetti compensi, resterà alcuna somma, questa sarà versata nella cassa generale degli emolumenti.

7. Le somme che si pagheranno per la causa enunciata nel precedente articolo saranno versate fra le 24. ore dal cennato Notajo, e sotto la sua responsabilità sopra una Madrefede particolare in testa della Commessione organizzatrice della Compagnia Commerciale-economica, ed a disposizione di questa Commessione la quale è composta de' seguenti quattro Socj:

Conte D. Berardo Candida Presidente
Cavaliere D. Orazio Magnacervi.
D. Ramiro Afan de Rivera
D. Gennaro de Fenizio
D. Francesco De Crescenzi Segretario senza voto per la redazione e conservazione degli atti.

Oltre de' quattro Membri della Commissione testè nominati il fondatore Sig. Radich ha diritto d' intervenire con voto alle sue sessioni ogni volta che gli piacerà.

Mancando alcuno de' soprannotati individui per non accettazione, rinunzia o altra somigliante causa, il Fondatore Radich d'accordo co' rimanenti membri procederà al rimpiazzo.

8. La Commissione organizzatrice la quale durerà sino alla nomina ed istallazione del Consiglio centrale, non avrà responsabilità ne' reale ne' solidale, ma la sola responsabilità morale. Essa darà tutte le disposizioni che concerneranno l'organizzazione della Compagnia; disporrà le spese ed i pagamenti da farsi a tal uopo, compresi i compensi a coloro che potrà adoperare per lavori utili o necessarj allo stabilimento; ed ordinerà all'oggetto i corrispondenti distacchi dalla madrefede sudetta secondo il bisogno, e come le detterà la sua saviezza e prudenza; pubblicandone in fine il conto in istampa per notizia de' socj.

La Commissione non può legittimamente deliberare senza il consenso unanime di tre almeno de' suoi componenti. Non intervenendovi però il Fondatore Radich, o alcuno de' primi quattro nominati nel precedente articolo, e potendosi allora dar luogo alla parità, in quel caso il Presidente avrà doppio voto.

Non potranno mandarsi fuori carte della Commissione se non emergenti da processi verbali delle sue sessioni. Tali carte porteranno la firma del Presidente e del Segretario.

9. È dichiarato che oltre alle sudette 12 mila azioni, saranno comprese in questa prima serie tutte le azioni di coloro che nè prossimi passati mesi le hanno acquistate nella Banca della Compagnia Commerciale economica, e che la Sebezia ha tentato di usurpare; purchè però i rispettivi azionisti 1.° dichiareranno in iscritto di voler appartenere alla Commerciale economica, e non alla Sebezia; 2.° verseranno contemporaneamen- l'uno per cento sul capitale delle loro azioni; 3.° consegneranno finalmente il ricevo a tallone che posseggono per le sudette azioni, onde controcambiarlo con quello che ad essi rilascerà il Notajo Tambone in seguito della firma della obbliganza e del versamento dell' uno per cento com' è stabilito per gli azionisti della 2.° sezione.

10. Con la disposizione contenuta nel precedente articolo non

s'intende menomato il diritto che la Commerciale economica rappresenta contro la sebezia e'l cassiere Cavalier D. Luigi Marotta sul ricupero de' suoi fondi, e nel senso della lite che pende a tal uopo ne' Tribunali competenti. Di tal che, oltre le azioni che si offriranno volontariamente, com'è spiegato nel sudetto precedente articolo, formeranno anche parte della prima serie tutte quelle che potranno ricuperarsi in forza del giudicato che si andrà a pronunziare; a condizione però che si faccia anche per esse il versamento dell' uno per cento com'è detto per tutte le altre azioni dalle 4000 in sopra.

11. Compiuta la sottoscrizione della prima sezione o dopo esaurita la seconda ovvero chiusa anche la terza ad arbitrio della Commissione organizzatrice; con articolo da inserirsi nel giornale ufficiale delle due Sicilie sarà intimato il versamento, ed indicato nel tempo stesso il nome del Tesoriere presso di cui dovrà il versamento eseguirsi dopo aver dato la corrispondente cauzione, e che finalmente sarà scelto fra le persone più probe ed accreditate di questa Capitale.

13. Il versamento si farà per metà del capitale delle azioni acquistate, e con fede di credito girata al Tesoriere della Banca per le operazioni della medesima. L'altra metà si verserà in due rate eguali; una cioè dal di quindici al trentuno del 1835, poichè allora si troverà chiuso il primo Bilancio per devenirsi alla prima dividenda in marzo del detto anno; e l'altra dal 15 al 31 gennajo 1836 pagandosi intanto l'interesse a scalare del 6 per cento l'anno su le rate non versate.

Sarà lecito a ciascuno azionista di pagare nel primo versamento le sue azioni per intero.

13. Le azioni pagate per intero saranno rappresentate da cedole quelle pagate per rate saranno rappresentate da certificati; le une e gli altri secondo un modello che si manifesterà agli azionisti. Tanto le cedole che i certificati saranno trasferibili, con pagarsi l'uno per cento per dritto di trasferimento, da versarsi nella cassa generale degli emolumenti.

14. Gl'inadempienti al primo versamento vi saranno astretti

a' termini della obbliganza che avranno firmata. Coloro che non adempiranno al pagamento di ciascuna delle altre due rate, perderanno le proprie azioni e queste si venderanno per loro conto. Se daranno perdita, gl'inadempie•ti saranno tenuti anche con l'arresto personale a rimborsarue la Banca. Se produrranno utile, una metà di questo cadrà in benefizio dell'azionista, e l'altra metà resterà a vantaggio della Banca medesima.

15. Versata la metà del valore delle azioni di quella sezione, o di quelli sezioni per le quali sarà stato chiamato il versamento, saranno fra otto giorni convocati i promotori per nominare nel loro seno dieci procuratori, e fra otto altri giorni dopo tal nomina sarà pubblicata la lista degli azionisti di dieci azioni in sopra, e contemporaneamente si chiamerà per mezzo di articolo da inserirsi nello stesso giornale officiale l'Adunanza generale, alla quale interverranno personalmente i sudetti azionisti possessori di dieci o più azioni ed i procuratori de' promotori. Questa adunanza avrà per oggetto di scegliere i Membri del Consiglio centrale che governerà la Compagnia pe' primi dieci anni. L'elezione sarà libera e si farà a maggioranza relativa di voti segreti per schedole a norma di un particolare regolamento che sarà pubblicato prima della convocazione.

16. Il Consiglio sarà composto di un Presidente, di un Vice-Presidente, di un Censore Generale, e di un Vice Censore nell'interesse degli azionisti, di un Agente generale, e di un Vice Agente nell'interesse de' partecipanti, di quindici Consiglieri, di un Segretario generale senza voto, e di un Vice Segretario generale Archivario, altre degl'impiegati minori al servizio del Segretariato.

17. Essendo giusto che siano compensate le fatiche finora particolarmente fatte e che si continuano tuttavie a fare a prò della Compagnia da Membri della Commissione organizzatrice enunciata nell'art. 7.° tutti questi formeranno parte del Consiglio di modo che l'Adunanza nominerà oltre al Presidente, Vice Presidente, Censore, Vice Censore, Agente, Vice Agente, solamente undici Consiglieri ed il Segretario generale. Il Segre-

tario della Commissione Sig. De Crescenzi resterà senza bisogno di altra nomina Vice Segretario generale ed Archivario del Consiglio centrale.

18. Il Fondatore D. Baldassarre Radich egualmente che l'altro Fondatore Cavalier D. Luigi Granata saranno parimenti membri del Consiglio pe' primi dieci anni a norma dello statuto fondamentale quantunque passassero ad altra carica, o non n'esercitassero alcuna. Questo dritto è loro accordato unitamente agli emonumenti stabiliti nello statuto per premio delle loro fatiche.

19. Essendo ancora della massima importanza che i componenti il Consiglio abbiano più di ogni altro socio interesse nella Banca; non potranno esser nominati a membri di questo Collegio se non quelli che possederanno almeno 30 azioni, in contante effettivo le quali dovranno restare inalienabili durante l'esercizio della loro carica. Il Segretario generale ha l'obbligo di possedere almeno quindici; e'l Vice Segretario generale Archivario almeno dieci.

20. Però i due Fondatori Radich e Granata non son tenuti a prendere azioni; ed i membri della Commissione organizzatrice compreso il Segretario della medesima sono abilitati a versare le loro respettive azioni forzose per decimi pagando il primo decimo all'epoca del primo versamento; e gli altri nove decimi di semestre in semestre a contare dal giorno in cui sarà chiuso il primo versamento: con pagare intanto l'interesse a scalare del 6 per 100 l'anno. L'inadempimento porterà alla perdita della carica respettiva.

21. I due Fondatori è, i membri della Commissione organizzatrice, e gli altri due confondatori nominati nello statuto stipuleranno l'atto costitutivo della Compagnia dopo avere assicurato l'introito proporzionato al capitale di prima messa. Il consiglio però durante i primi dieci anni avrà il diritto d'implorare dalla clemenza di S. M. (D. G.) la sanzione a qualche riforma che l'esperienza dimostrerà di doversi portare a qualche articolo dello statuto generale; previa sempre però la proposta da far-

sene in adunanza generale, e dietro l'approvazione di questa com'è spiegato nello statuto sociale. Questo stesso diritto è accordato anche alla Commissione organizzatrice durante la sua esistenza e che non avrà bisogno a tal uopo della proposta a socj e della loro adesione.

22. Il Consiglio rispetterà inviolabilmente i diritti che i regolamenti fondamentali accordano a' Promotori. Riconoscerà parimenti le nomine fatte ed anche quelle che prima della sua istallazione farà il Fondatore Radich d'accordo con la Commissione organizzatrice ad impieghi subalterni in persona di quei Promotori che saranno per tali notati nell'albo che andrà a formarsi dalla stessa Commissione dopo aver conosciuto e discusso i titoli di ciascuno di essi.

A qual uopo sono nuovamente invitati a conferirsi nella casa sociale indicata nel seguente art. 25 a tutto il giorno 20 del prossimo entrante luglio per presentare i loro ricevi di mensili pagati, le nomine ricevute, e qualunque altra carta d'onde potesse risultare alcun loro diritto alle cariche della Compagnia, per farsene la discussione: il tutto a' termini dell' altro avviso stampato in data del dì 24 dello spirante mese, ed a' medesimi distribuito; nella prevenzione che tutti coloro che infra il mentovato termine non avranno presentati i loro documenti s'intenderanno di aver volontariamente rinunziato alla Compagnia.

23. Il Consiglio sarà rivestito di tutti i diritti che a questo collegio accordano i regolamenti fondamentali, e le capitolazioni, e ne assume tutti gli obblighi.

24. È ben inteso che la semplice sottoscrizione per azioni porterà la implicita accettazione delle capitolazioni, e de' regolamenti della Compagnia non che di quanto è contenuto nel presente manifesto.

25. La casa sociale della Compagnia commerciale-economica è sita per ora al largo Dogana del Sale n.° 9 secondo piano dove la Commissione organizzatrice risiede; ed è aperta ogni giorno, tranne le feste di doppio precetto, dalle ore nove antimeridiane all'una pomeridiana. Ivi chiunque potrà avere gli schiarimenti

che gli bisogneranno intorno agli affari della Compagnia. Fatto e chiuso oggi soprascritto giorno mese ed anno. — Sieguono le firme di B. Radich, e di 85 altri fra promotori ed azionisti.

Questo verbale è stato registrato il 31 agosto al 1 ufficio n.° 8072, lib. 2, vol. 152 fol. 20 ... Cipullo.

N° XIII. Al signor Presidente e Giudici della G. C. civile in terza camera - Li sottoscritti azionisti della Compagnia Commerciale-economica fondata ed organizzata dal signor D. Baldassarre Radich e dal Cavaliere D. Luigi Granata, rappresentati dal Patrocinatore D. Filippo Calarco domiciliato vico Canale sopra Toledo n° 42, vi espongono che i medesimi hanno preinteso che ad istanza del sudetto signor Radich nelle sudetta qualità fu istituito giudizio nel Tribunale di Commercio di Napoli, acciò li signori Principe d'Avellino signor D. Marino Caracciolo, Marchese D. Giuseppe Tagliavia Aragona, D. Antonio Jovino, e D. Bartolomeo Riva si fossero astenuti a fare delle illegali riunioni che tendevano alla perdita della Compagnia medesima, e quindi si fossero dichiarati tutti gli atti fatti da' medesimi e da farsi nulli e come non avvenuti, non potendo i medesimi caratterizzarsi capi della compagnia ove gl'interessati non hanno fiducia in loro. E siccome attualmente la causa sudetta devesi trattare in grado di appello per la rivoca della sentenza del Tribunale di Commercio, e volendo i sottoscritti azionisti togliere ogni dubbio e far valere in ogni tempo le loro ragioni, intendono intervenire nel giudizio sudetto, acciò facciano noto alla G. C. Civile ed al pubblico intiero che i medesimi affidarono i loro capitali alla presente commissione ora composta de' Signori Conte D. Berardo Candida Presidente, Cav. D. Orazio Magnacervi, D. Ramiro Afan de Rivera, e D. Gennaro de Fenizio; segretario D. Francesco de Crescenzi, nominati dalla pluralità de'socii giusta il parere dell'Eccellentissima Consulta approvato da S. M. (D. G.) *dapoichè se fosse continuato la sudetta direzione interina non avrebbero depositato i loro capitali per essere amministrati da persone nelle quali non*

hanno la menoma confidenza - Ciò posto chiedono l'intervento in causa, e domandano che la G. C. Civile voglia annullare la sentenza del Tribunale di commercio, ed ammettendo Radich e gl'istanti nell' appello sudetto, voglia dare in merito le opportune provvidenze, inerendo formalmente a quanto il signor Radich ha dedotto in tale giudizio, una colla condanna ai danni spese di giudizio, vacazioni, e compenso agli avvocati - Sieguono le firme degli azionisti.

N° XIV. *Al signor Presidente e Giudici della G. C. Civile residente in Napoli nella terza camera.*

Li sottoscritti Promotori della Compagnia commerciale-economica i di cui fondatori ed organizzatori sono D. Baldassarre Radich, e'l Cavalier D. Luigi Granata l'espongono, come esso signor Radich pel bene ed utile della Compagnia sudetta non che per gl'interessi della medesima, e di tutti i promotori ed azionisti adì il Tribunale di Commercio di Napoli facendo citare il signor Principe di Avellino D. Marino Caracciolo, Marchese D. Giuseppe Tagliavia d'Aragona, D. Antonio Jovino, D. Bartolomeo Riva, ed altri acciò li medesimi si fossero astenuti di fare delle illegali unioni che arrecano il decadimento della Compagnia sudetta, e che si fussero dal Tribunale sudetto dichiarati nulli e di niun vigore gli atti fatti e da farsi dalli sudetti asserti capi una con la condanna de' danni spese ed interessi. E siccome adesso la causa sudetta devesi discutere in cotesta G. Corte Civile, così importando a sottoscritti promotori il bene della Compagnia in generale, e gl'interessi in particolare, chiedono l'intervento in causa, a quale oggetto incriscono al dedotto del signor Radich ed aggiungono che siccome ai sopraindicati signori Caracciolo, Tagliavia, Riva, ed altri loro aderenti l'ultimo de'quali non fu nè promotore nè azionista, non ispirarono, nè ispirano colle loro futili operazioni fiducia alcuna, gl'istanti con varii e replicati atti li hanno allontanati dal maneggio di un sì importante stabilimento, aven-

do nel senso del parere dell'Eccellentissima Consulta generale del Regno approvato da S. M. (D. G.) a pluralità di voti eletta la Commissione organizzatrice la quale cesserà con la nomina del Consiglio sociale da farsi anche a pluralità di voti dall'adunanza generale, come dal documento che all'uopo s'intimerà – Quindi i sottoscritti domandano di esser ammessi nell'intervento sudetto affinchè la G. C. anche a loro istanza ammetta l'appello, rivochi la sentenza del Tribunale di Commercio, inerisca alla petizione del signor Radich, e condanni la parte appellata ai danni, interessi, e spese del giudizio, vacazioni e compenso agli Avvocati – Sieguono le firme di 59 promotori.

PROSPETTO

DI UNA

SOCIETÀ IN COMMANDITA

SOTTO LA GESTIONE

DI

CARLO DU COSTER





NAPOLI
DA RAFFAELE DE STEFANO E SOCII
STRADA CARROZZIERI A MONTOLIVETO
1836

Il Commercio delle manifatture Estere su questa piazza, per lo addietro sì proficuo, in ragione della mancanza d'interna industria, ha dovuto e deve dar ora tristi risultamenti di necessità a coloro i quali, o presi da radicato pregiudizio contro la industriale propensione della nazione, non voglion intendere l'esteso sviluppo, si dirà anzi lo slancio, partorito di già da tale propensione, o organizzati che sieno sull'antico piede delle cose, non vogliono o non posson prendere quei provvedimenti di sagace antiveggenza, adatti all'attuale stato, che pur troppo si rende sensibile sien divenuti d'imperioso bisogno, a potersi espletare con successo siffatto ramo del commercio d'immissione.

Il negoziante, che con occhio di severo scrutinio, non affascinato da passione d'oltremonte, ha potuto per l'ultimo decennio se-

guir fil filo il progresso rapido anzi che no delle manifatture nazionali, ed il conseguente effetto di esclusione di varii capi di estera industria, il quale ognor si va dilatando, ha dovuto sentire il bisogno di una minuta investigazione, circa quegli altri capi di detta industria, i quali per tempo più o men lungo potranno ancora offerire conveniente immissione, sia perchè gli elementi proprii di ogni paese non possono adattarsi ad ogni sorta d'industria, sia perchè il vantaggio di che, a fronte delle nazioni più ritardate in tal sentiero, godono quelle più inoltrate, troverassi sempre in ragione anticipata di progresso e quindi di convenienza: che anzi, laddove tale verità non sussistesse, nè tampoco sussisterebbe traffico, che proprio è stato di ogni tempo ed epoca.

Fortemente persuaso di tal posizione, il signor Carlo du Coster, negoziante per proprio conto stabilito su questa piazza fin dal 1829 appunto nel cennato ramo delle manifatture estere, persuaso, e in ragione della propria sperienza, e per quelle minute ed attenti investigazioni cui questa ha dato luogo, pensò nel decorso anno 1834 mettersi in liquidazione, abbandonare totalmente il ramo di quei prodotti manifatturati esteri, i quali come detto qui anzi, per fatto dell'incremento della nazionale industria, o pure per eccessivo aggravio daziario, non più o ben di rado potevano offerire sicurezza di utile, per indi, adattandosi a'tempi, dare novello e più basato sesto al suo Stabilimento, rimpiazzando il ramo abbandonato da altri di piazza, ugualmente ad esso familiari, e che di maggior utile avrebbero potuto essere, poggiandolo a vistosi capitali.

Portata ora a termine detta liquidazione della passata gestione, ha giudicato esso signor du Coster esser prudente e convenevol consiglio quello, di non ritardare di vantaggio una tale riorganizzazione della sua Casa, basandola, e sul ramo de' prodotti manifatturati esteri tuttora convenienti, e che insieme offrono i più so-

lidi compratori, e su quello dei prodotti manifatturati regnicoli, in deposito, e su quello de' nostri prodotti naturali, assicurando, sì per gli uni che per gli altri, lusinghieri vantaggi a colorò che ne traficassero e di unita concorressero alla riorganizzazione medesima, ed in fine su di altri rami proprii de' commessionati e banchieri, che la copia de' capitali sociali permettesse abbracciarsi.

Ed apertosi esso signor du Coster di siffatto suo proponimento a varii amici di vaglia, i quali, e dai minuti particolari sull'assunto ricevuti, circa le ottime vedute di tale intrapresa, amministrata che venga con quell'attività e sperienza, essenziali ora più che mai a condursi a buon fine operazioni di commercio, ed insieme dalla conoscenza che hanno de' principii non solo di esso signor du Coster, ma bensì della forte mole di operazioni da esso fatte con ristretti mezzi, volonterosi essendosi dimostrati accordargli la loro cooperazione d'interessanza di mezzi, mettendo a calcolo e profitto le favorevoli disposizioni di tutt'i corrispondenti dell'antico Stabilimento tanto nell'Estero che nel Regno, che pieni di fiducia nel signor du Coster gli dan stimolo a presto riprendere i troncati rapporti, si è desso determinato dar vita a questi varii elementi e progetti, mediante la formazione di una Società in Commandita per Azioni.

Riuniti quindi i varii elementi proprii di tali Stabilimenti, e in ragione dell'andamento, onde le cautele volute dalla legge e dagli usi generali di commercio abbiano il loro pieno effetto, e in ragione delle rispettive interessanze, tanto del Gerente, quanto de' signori Socii Commanditanti, ond'esse sien ponderate con soddisfacente equilibrio, e faccian progredire la Casa senza intoppi, ne ha redatto esso signor Du Coster il seguente Progetto di Società, suddiviso per articoli, che sottopone esso alla sanzione generale, onde venga rivestito delle rispettive firme de' signori Socii Capitalisti.

PROGETTO
DELLA SOCIETÀ

Articolo I.

Vien formata su questa Piazza una Società in Commandita per Azioni, sotto la gestione del signor Carlo du Coster, colla Ditta di Carlo du Coster e compagni. Esso solo ne avrà la firma sociale.

Articolo II.

La durata della Società sarà di anni dieci consecutivi, incominciando dalla data dell'atto di deposito del presente Prospetto, come dall'articolo 4.

In fine del nono anno, la riunione generale de' Socii Commanditanti dovrà deliberare se elasso il decimo anno la Società debba sciogliersi o continuare, nel quale ultimo caso si determinerà altro tempo per la continuazione.

Quei Socii che non vorranno continuare saranno liberi di ritirarsi, e le somme che saranno di loro spettanza in fine de' dieci anni, come risulterà dal bilancio di detto anno, saranno loro pagate nel modo spiegato all'articolo 22.

Articolo III.

Il capitale della Società non sarà nè minore di ducati 60 mila nè maggiore di ducati 100 mila rappresentato da altrettante Azioni di ducati cinquecento l'una. Allorquando il capitale sia giunto al massimo de' ducati 100 mila, non si potranno prendere ulteriori sottoscrizioni. Benvero, ove vi saranno tanti affari da impiegare maggiori capitali, resta facoltata l'adunanza de' Socii Commanditanti a maggioranza di voti in ragione di capitali, decretare una seconda sottoscrizione di Azioni, a patti da fissarsi pei Socii di seconda serie, mentre quelli della prima, come di giusto, debbono fruire di maggiori vantaggi.

Inoltre, avverandosi una tale emissione di nuove Azioni, i Socii Commanditanti primitivi, goderanno la preferenza per la sottoscrizione delle stesse.

Ogni Socio Commanditante esprimerà nella sottoscrizione del presente Prospetto, ovvero di una copia stampata simile al presente originale, corredata della firma manoscritta al Signor Carlo du Coster, il numero delle Azioni per le quali intende interessarsi. La firma importerà l'adesione a tutt'i patti espressi nell'attuale Prospetto.

Articolo IV.

Tostochè le sottoscrizioni avranno assorbito il capitale minimo de' ducati 60 mila, la Società s'intenderà costituita. Il gerente Signor du Coster depositerà in allora il presente Prospetto di unita alle copie dello stesso sulle quali anche vi fossero sottoscrizioni di Socii Commanditanti, presso il Notajo pubblico Signor Vincenzo Tavassi, il quale ne distenderà il corrispondente atto di deposito,

rivestendolo di tutte quelle formalità volute dalla legge. La sottoscrizione però continuerà a rimanere aperta presso lo stesso Notajo Tavassi fino alla concorrenza de' residuali ducati 40 mila, per tutto il tempo da decorrere fra 'l deposito del Prospetto, come sopra, e la emissione delle Circolari di stabilimento, come dal seguente articolo, mentre in allora la Società s'intenderà definitivamente costituita, ed avran principio le operazioni.

Articolo V.

Fatto che sia l'atto di deposito come dal precedente articolo, il Signor du Coster ne presenterà una copia autentica a S. E. il Ministro dell'Interno, onde ottenere la Sanzione Sovrana al caso gli Azionisti alla presente Società oltrepassino il numero di cinque, a norma dei regolamenti amministrativi in vigore.

Ottenutasi detta Sanzione verrà essa passata all'istesso Notajo signor Tavassi, il quale l'allighera al presente Prospetto, ed atto di deposito, nè potrà ricevere più veruna sottoscrizione da tal'epoca in poi, mentre in allora la Società s'intenderà costituita fra quei sottoscrittori intervenuti sino al momento della Sanzione.

Del presente Prospettto ed atto di deposito, verranno rilasciate dal signor Tavassi tre copie legali. L'una resterà al Gerente, l'altra per comune cautela de' Socii Comanditanti sarà rimessa a' Socii invigilatori quotidiani, come dall'articolo 6°, e la terza verrà depositata presso la Cancelleria del tribunale di Commercio per gli effetti di Legge.

Le Circolari verranno allora date fuori e porteranno la data della comunicazione della Sanzione.

Articolo VI.

Verranno destinati quattro Socj invigilatori onde seguire, ed osservare le operazioni della Casa, affinchè la generalità de'Socj Commanditanti abbia la sicurezza che l'andamento delle cose sia regolato non solo su quanto viene stabilito per patto, come dai seguenti articoli, ma bensì da tutta quella prudenza ed antiveggenza, oggi sì necessarie ad aversi nelle transazioni di commercio. Due di essi Socii avranno l'incarico quotidiano d'invigilare l'oprato del Gerente, sia allo studio, sia in Dogana. I due altri restano poi incaricati delle operazioni annuali di chiusura e risultati, come sarebbero, la formazione de'Bilanci, gli Stati di posizione, gl'Inventarj di merci, le Dividende di utili cc. ec. I due Invigilatori quotidiani avranno diritto ad un gettone di presenza che resta fissato a ducato uno, a carico delle spese di commercio.

Hanno dritto ad essere Socii invigilatori quotidiani i due primi sottoscrittori di otto Azioni almeno; i Socii invigilatori annuali verranno eletti a pluralità di voti nella prima Adunanza generale.

Baderanno essenzialmente i due Socii invigilatori quotidiani al fido da farsi alli compratori di Piazza, de'quali si formerà un notamento di classifica da servire di norma nelle vendite, e che il Gerente dovrà strettamente osservare. Questo notamento verrà riveduto in ogni mese e modificato a tenore delle mutazioni di credito che potranno avverarsi nell'intervallo.

Tutte le facoltà attribuite ai Socii invigilatori essendolo nella mira semplicemente del benessere della Società senza conferir loro alcun dritto di amministrazione, non apporteranno loro tampoco responsabilità di sorta alcuna, a malgrado del disposto dalle Leggi di eccezione.

ARTICOLO VII.

Tutta la responsabilità dell'Amministrazione come per legge si appartiene al Gerente signor DU COSTER. Onde possa egli assumerla, restano di sua nomina, dipendenza, e destituzione, tutt'i commessi e persone addette alla Casa. A sua prudenza il fissare tal numero di persone, come ancora i rispettivi emolumenti di ognuno, in che fare però, osserverà tutta la possibile economia ed attenzione come il comporta l'istesso suo interesse.

La Casa al suo istallarsi avrà oltre del Cassiere di cui si fa menzione nell'articolo 8° un primo commesso per la corrispondenza in ajuto del Gerente, che se n'incaricherà di persona per quanto il tempo glielo permetterà; un contabile in capo; un commesso pe' libri subalterni; un magazziniere; un commesso di magazzino per la scrittura; un facchino per studio e magazzino; due apprendisti. Tal personale non verrà d'altronde formato tutto al momento dell'istallazione dello studio, ma gradatamente, e secondo il bisogno.

ARTICOLO VIII.

La Casa avrà un cassiere, il quale sarà di dritto il Socio Commanditante, che sottoscriverà il primo per numero dieci Azioni, ossiano ducati 5 mila per sicurezza della sua gestione, e che dovranno far fronte ai vuoti che potrebbero verificarsi nella cassa sociale. In mancanza però di volontà del primo sottoscrittore di n° 10 Azioni ad assumere tale incarico, potrà esserlo altro sottoscrittore di ugual somma. Tal messa di fondo però farà parte del capitale attivo della Società, e partorirà a favore del cassiere interessi ed utili al pari di tutte le altre Azioni, il solo capitale restando per cauzione.

Il Cassiere oltre de'suoi emolumenti mensili, goderà di una gratificazione annuale di ducati 120 per errori di Casa, ommissioni, monete false, ec.

Tutt'i pagamenti che farà il cassiere niuno escluso, dovranno partire da titoli vistati dal Gerente al momento del pagamento, e relativi alle operazioni della Casa, anche che sieno accettazioni date dalla Casa antecedentemente, e ciò sotto pena di non essere i pagamenti in contravvenzione bonificati a suo discarico.

In ogni mattina il cassiere sarà tenuto presentare al Gerente la posizione di cassa, oud'egli si possa regolare in quelle disposizioni di fondi necessarie alle operazioni del giorno.

Onde per fatto della sua interessanza nella Società, il cassiere non si trovi in urto col prescritto dall'articolo 41 delle Leggi di eccezione, così si dichiara per patto espresso che una tale interessanza non porterà per esso alcuna garantia degli atti dell'amministrazione sociale.

Articolo IX.

Ove i Socii invigilatori si avvedessero che la Società soffrisse pregiudizio in seguito di cattiva amministrazione o trasgressioni a'patti, per parte del Gerente, avranno essi il dritto convocare immediatamente l'adunanza generale de' Socii Commanditanti, onde esporre le loro osservazioni, che verranno prese in considerazione, e la maggioranza de'Socii, non in ragione di numero, ma di capitali, prenderà quelle risoluzioni che crederà più opportune, ed il Gerente sarà obbligato, ove venga riconosciuto che egli effettivamente vi abbia dato luogo, alla rifazione de' danni cui le sue trasgressioni avrebbero potuto dar luogo, da prelevarsi sugli utili che gli riverranno. La minorità dovrà stare alle decisioni della maggioranza.

In caso poi maggiormente grave, che potesse compromettere il credito e l'esistenza della Società (che tutti sieno ben lontani, mentre è interesse più del Gerente che de' Socii, che l'andamento delle operazioni sia regolare) in allora l'Adunanza generale ha anche la facoltà di provocare la sua destituzione come dal seguente articolo.

ARTICOLO X.

Avendo il Gerente ancora egli cose urgenti, o pure proggetti di operazioni da proporre ed assodare, potrà, sempre che lo creda opportuno, riunire l'assemblea generale de' Socii Commanditauti, e ciò mediante sue lettere d'invito, ai Socj però dimoranti in Napoli ed a' Procuratori degli assenti che avranno dato notizia legale de' loro poteri.

Le Adunanze generali per fatto di andamento amministrativo, o pure per operazioni da intraprendersi o in corso, saranno sempre legali qualunque sia il numero de'Socii intervenienti, e le decisioni a maggioranza di capitali non di persone. Trattandosi poi di operazioni essenziali, verrà detto avviso pubblicato nel giornale ufficiale otto giorni prima. Per quelle determinazioni però di riprensioni che riguardassero il fatto del Gerente, prevedute nell'articolo 9° che portassero o una condanna a rifazione di danni, o la sua destituzione, esse determinazioni dovranno venire approvate da una maggioranza rappresentante i tre quarti de' capitali sociali interi degli azionisti dimoranti in Napoli, e de' procuratori degli assenti, senza di chè non potranno avere il loro effetto. Ove poi nell'Adunanza chiamata non si riunissero i tre quarti effettivi de' detti capitali, verrà chiamata una second'Adunanza con ripetuto avviso sul foglio ufficiale; ed ove in questa seconda Adunanza nè tampoco si riunisse un numero sufficiente di azionisti, in allora la terza

adunanza qualunque sia il numero degl'intervenienti sarà legale all'uopo: tutt'e tre però da farsi nel periodo di giorni venti.

L'istessa maggioranza de' tre quarti de' capitali interi come sopra, potrà provocare la destituzione ed il rimpiazzo de'Socii invigilatori quotidiani, ove contro il loro fatto vi fossero mancanze verificate.

Al caso di destituzione del Gerente, in allora dietro liquidazione de' suoi avanzi, questi gli saranno pagati; in tale liquidazione degli avanzi del Gerente, verranno tenuti in conto gli utili faciendi sulle operazioni in corso nel giorno della destituzione. Circa il rimpiazzo del Gerente, o la liquidazione della Società, vedi il caso della sua morte art. 23.

Articolo XI.

Ottenuta la Sanzione amministrativa, vedi art. 5° il Gerente ne darà avviso per mezzo del giornale a' Socj Commanditanti, ed essi saranno tenuti all'immediato versamento de' capitali sottoscritti nel seguente modo cioè, una sola metà al momento, onde non aggravare subito la Società di tutto l'importare degli interessi, l'altra metà poi in dieci rate mensili consecutive di ducati 25 l'una per ogni Azione, con primo versamento tre mesi dopo il pagamento della prima metà. Quei Socii che volessero versare l'intero ammontare delle Azioni sottoscritte invece della metà, lo potranno fare, e la Società sarà in obbligo bonificar loro l'interesse sul totale versamento.

Le facilitazioni che procedono concernenti il versamento delle Azioni non potranno però godersi dal Cassiere, il quale è in obbligo versare dietro la sanzione, gl'interi ducati 5000, quali cauzione.

Tutt'i versamenti di tande di capitali anzi accennate verranno

fatti con polizze bancali girate a favore della Ditta cantante, le quali verranno depositate in mano al cennato notar Tavassi, e da esso poi consegnate al cassiere, vedi art. 8.

Di tutte queste polizze verrà formata una Madrefede al Banco, su della quale, per maggior cautela, verranno fatte tutte le operazioni d'esito e d'introito, meno però una somma di ducati 6 mila circa, che verrà riserbata libera in cassa per le operazioni del momento, e che si manterrà sempre approssimativamente tale.

Per cautela di siffatti pagamenti, i Socii Commanditanti riceveranno dal Gerente signor du Coster le copie da esso firmate delle fedi di versamento; ed alloraquando tutt'i versamenti parziali, avranno completato l'ammontare dell'Azione, il Gerente signor du Coster, sarà tenuto dare al Socio l'Azione in cedola, che formerà il suo titolo di proprietà, come viene spiegato nell'articolo 13.

Articolo XII.

Ove un Socio Commanditante si rendesse moroso nell'adempimento a' pagamenti di sopra specificati, anche ad un solo de' stessi, sarà tenuto bonificare alla Società per lo ritardo, e sino all'adempimento, l'interesse alla ragione del nove per cento l'anno. Ove poi dilazionasse l'adempimento al di là di quattro mesi dalla sua scadenza, perderà porzione degli utili sulle Azioni non completate, il quale utile in tale caso verrà ragguagliato sulle sole somme pagate a tempo debito, e la porzione che avrà perduta andrà in beneficio della Società in conto di riserba, come stabilito all'articolo 21mo e ciò indipendentemente dalle azioni del Gerente che sperimenterà contro di lui innanzi al Tribunale di Commercio qual foro competente, colla condanna a' danni spese, ed interessi.

Articolo XIII.

La proprietà delle Azioni resta stabilita per mezzo di cedole trasferibili, ed in questo caso la cessione si farà colla tradizione della cedola a norma dell'articolo 45 LL. di eccezione.

I Cessionarj, ovvero novelli Socii s'intendono sempre cól fatto della cessione aderire a tutt'i patti della Società, e dovranno farsi riconoscere dalla Casa mediante legale denuncia al Gerente, eccettuato però ove la Società si trovasse nel caso contemplato nell'articolo 28.

Articolo XIV.

La natura delle operazioni della Società apparterrà alla sfera di quelle de' Commessionati, quindi per conto terzo, salvo le eccezioni contenute nell'articolo seguente; Esse comprenderanno:

1° La vendita de' prodotti grezzi e manifatturati Esteri.

2° La compra-vendita di quelli Regnicoli.

3° Gli sconti e riporti di valori ed effetti muniti di gire di ogni solidità.

4° I pagamenti a' Forestieri su' credenziali di primarie Case bancarie.

5° Gl'interventi sotto protesto ad effetti in sofferenza, e ciò per onore di firme di ogni riputazione.

6° Le anticipazioni ad interesse, sulle consegne che si dirigeranno alla Casa.

7° La pignorazione sia di sete, sia di Ordini di Piazza, sia di rendita, ad un conveniente interesse, e mediante legali scritture pel privilegio.

8° Le sicurtà, sia presso le nostre Compagnie nazionali, sia pres-

so quelle dell'Estero, ed ogni operazione di conto terzo, che presentasse convenienza o sicurezza.

Per le manifatture però si eviteranno con attenzione tutti gli articoli di estrema moda, i quali non attingono valore, che dal gusto momentaneo, come sarebbero gli articoli di seteria di Francia; la massa delle stamperie; gli oggetti di cotone o seta ricamati; le stoffe, novità sia per abiti, sia per cappelli, o gilè, ed altri simili articoli di lusso, che non convengono che ad un ristretto numero di compratori, e sono pericolosissimi. Si spazierà all'incontro la Casa su' lanificii, cioè Panni, Circassie, Cuoj in lana, Merinos, Prunelle, Scottini, Peli di capra, su' Cotoni filati, Tessuti bianchi, Velluti e Vellutini, Dock, Fazzolettami, sulle Tele, ed altri articoli in filo, per quanto concerne le manifatture estere. In fine la Casa si riserba vantaggiare le industrie nazionali ne' prodotti grezzi ed artefatti, associandosi alla produzione de' stessi sia con anticipazioni sia con partecipazioni, in caso vi trovi le sue convenienze.

Articolo XV.

Per quanto la Casa il potrà, eviterà di dare il suo delcredere: ove però per mettere in esecuzione questo principio contra l'uso generalmente stabilito, dovesse mancare degli affari utili, in allora lo accorderà, regolandosi pe' fidi sul notamento di classifica di cui è parola nell'articolo 7.

E siccome il fatto del delcredere rende le operazioni di conto proprio, e che il signor du Coster ha sperimentato qual sia il miglior modo di travagliare per conto proprio in fatti di manifatture, così si riserba esporre le sue idee all'uopo nella prima Adunanza generale de' Socii, onde venga fissato il principio che a questo ri-

guardo dovrà servir di norma al detto Gerente, mentre tali particolari mal si addicano ad un pubblico Prospetto.

Articolo XVI.

Restano espressamente vietate tutte le speculazioni a vuoto, che costituiscono il così detto giuoco di Borsa, sia al rialzo, sia al ribasso eventuale, tanto in prodotti, che in fondi Pubblici, azioni di Banche, o altri valori che attingono il loro corso dall'opinione momentanea. In caso d'infrazione di questo patto, il Gerente signor du Coster ne rimane responsabile per le conseguenze verso de'Socii Comanditanti.

Gli resta ugualmente inibito dar fuori qualunque biglietto di malleveria, o di tengo in mio potere, e fare anche qualunque operazione di conto suo particolare, mentre tutte le sue cure, ed il suo tempo debbono essere spesi a prò della Società.

Articolo XVII.

Ogni Socio Commanditante, che sia fabbricante, negoziante di Piazza, o speculatore in generi, godrà a fronte degli altri corrispondenti della Casa de' seguenti vantaggi, cioè:

1° Per gli ordini di compra-vendita che trasferirà alla Casa, non pagherà di Provisione che 1 ¼ in vece di 2 %.

2° Sulle consegne di qualunque natura che farà alla Casa, fra i rami suoi d'affari, avrà diritto ad un'anticipazione de' ¾ della valuta corrente, e su la stessa non pagherà che l'interesse del 6 % l'anno, purchè la vendita del genere abbia luogo entro i primi sei mesi.

3° Sugli acquisti che farà ne' depositi della Casa in dogana o fuori dogana, in generi di sua pertinenza, un sopra sconto di 2 % al di là de' prezzi praticati per gli altri compratori. Ove poi sieno

generi di conto terzo con limiti fissati, in allora a patti uguali, goderà sempre della preferenza a fronte degli altri compratori, facendone la domanda a tempo utile.

Articolo XVIII.

La Società bonificherà a' Socii Commanditanti su' capitali da essi loro versati, l'interesse alla ragione del 6 °/₀ l'anno — Questo interesse decorrerà dal giorno del versamento e verrà pagato pel primo anno in fine dello stesso, e pe' susseguenti in fine di ogni semestre a ragione di ducati quindici per ogni Azione.

Articolo XIX.

Tutte le spese di commercio sono a carico della Società: esse si compongono essenzialmente delle seguenti, cioè: emolumenti dei commessi e del cassiere; Spese di primo stabilimento; Pigione dello studio e de' magazzini; Spese di postaggio; Dette di viaggi; Dette di rappresentazione per corrispondenti della Casa ove ne vengano; Facchinaggi e minute spese imprevedute; levata di cassa mensile del Gerente signor du Coster di ducati 100, ed in fine il gettone de' Socii invigilatori, articolo 6. Per le spese di primo stabilimento, resta convenuto che la Società acquisterà dal signor du Coster, previa stima, tutt'i mobili del suo attuale studio onde economizzare sulla spesa. Quelli che mancano verranno acquistati in piazza.

Articolo XX.

Nel 31 dicembre di ogni anno verrà formato il bilancio degli utili della Casa, e della sua posizione attiva e passiva, com-

preso in questo l'inventario esatto di tutte le mercanzie esistenti ne' magazzini sociali, di suo proprio conto. — I Socii invigilatori terranno d'occhio alla formazione di tali documenti. Un esemplare in netto sottoscritto dal Gerente signor du Coster, e da tutt'i Socii invigilatori sarà da esso presentato alla riunione generale de' Socii Commanditanti pel loro esame. Ogni Socio avrà il diritto di verificarne l'esattezza su' libri sociali, durante 30 giorni dalla sua presentazione.

Il primo bilancio però verrà fatto in fine dell'entrante anno 1837, sia che l'istallazione della Società abbia luogo nel primo o nel secondo semestre dell'anno corrente, e ciò onde dar tempo che si possano verificare i primi utili.

Articolo XXI.

Gli utili generali depurati dagl'interessi e dalle spese di commercio come detto negli articoli 18 e 19, e dalle perdite (che sian lontane) che si fossero avverate nel corso dell'anno, formeranno gli utili netti della Società, divisibili. Di questi, il quarto ossia il 25 % rimarrà in cassa a credito di un fondo di riserva a moltiplico, tanto onde provvedere a quelle perdite che potrebbero in seguito accadere, quanto per formare anno per anno un fondo capitale, il quale in ugual modo, accresca il valore effettivo delle Azioni.

Questo fondo di riserva per quella eccedenza di attivo che potrà offerire, s'intende di proprietà, cioè per 70 % a favore degli Azionisti e 30 % a favore del Gerente.

Dei residuali 75 % di utili netti, ne verranno assegnati 30 al signor du Coster nella sua qualità di Gerente e 45 a' signori Socii Commanditanti, ad ognuno secondo il numero delle sue azioni.

Il pagamento degli utili verrà fatto ad ognuno elasso il mese accordato per la verifica del bilancio, coll'art. 20, perchè in allora si riterrà tal documento in perfetta regola.

Articolo XXII.

Nel caso improbabile che le perdite assorbiscano col loro importare non solo il conto di riserva, ma eziandio una porzione de' capitali sociali che equivalga al quarto di essi, tanto il Gerente, quanto i Socii invigilatori saranno tenuti riunire immediatamente l'adunanza generale de' Socii Commanditanti, onde sottomettere ad essi la posizione degli affari della Società.

L'Adunanza, a maggioranza di capitali, deciderà se si deve continuare, o pure liquidare e cessare gli affari della Casa.

In caso si risolva per la continuazione, i Socii dissenzienti non saranno tenuti però uniformarsi a tal decisione, e ritirandosi si prenderà per base del capitale rimasto alla Società, quello che risulterà dal bilancio che si presenterà all'Adunanza, salvo que' cambiamenti che si riconoscessero giusti dalla detta maggioranza o per errori corsi, o per reclami.

Fissate queste basi, le somme che riverranno ad ogni Socio saranno rimborsate a' dissenzienti dalla Società, nel corso di un anno a rate mensili uguali, dalla data del bilancio approvato, come dal precedente paragrafo.

Articolo XXIII.

In caso di morte (che Dio tenga lontana) del Gerente, si liquiderà ciò che potrà spettargli sino all'epoca che avrà tenuto le redini dell'amministrazione, e ciò sarà posto a disposizione de' suoi

eredi, a' quali sarà pagato nel modo espresso all'art. 22, osservandosi per l'utile delle operazioni in corso, il prescritto dall'art. 10.

L'Adunanza generale sarà immediatamente convocata, e deciderà se debbasi operare la liquidazione della Società, e scioglierla, o pure procedere al rimpiazzo del Gerente mancato a' vivi, e ciò sempre a maggioranza in ragion di capitali.

In tal caso dopo sceltosi il nuovo Gerente dall'Adunanza generale, verrà data fuori la nuova Circolare coll'annunzio del cambiamento avvenuto.

I dissenzienti però dalla continuazione saranno liberi di ritirarsi come nel precedente articolo; ma ove non lo dichiarino in iscritto un mese dopo l'Adunanza generale, s'intenderà che abbiano aderito al voto della maggioranza per la continuazione.

Articolo XXIV.

La morte di uno, o più Socii Commanditanti (che sia ugualmente lontana) non porterà verun cambiamento alla Società. Gli eredi o successori del defunto saranno in obbligo nel subentrare a' suoi diritti, rispettarne gli obblighi, come dal presente Prospetto fino al termine della Società.

Articolo XXV.

Immediatamente dopo il deposito del presente Prospetto in mano del notajo Tavassi come dall'art. 4, il Gerente signor du Coster riunirà in Adunanza generale tutt'i suoi Commanditanti e svilupperà minutamente quanto concerne le operazioni da intraprendersi a norma dell'articolo 14 ed il modo di esecuzione delle stesse. E siccome onde stabilir meglio la fiducia de' corrispondenti ed aumentarne il numero, è oggi di generale uso il ricorrere a' viaggi,

onde la personale conoscenza, collo stabilire la fiducia, concorra all'utile delle cose, così ove gli azionisti saranno più di cinque, dopo di aver domandato la sanzione della Società a S. E. il Ministro dell'interno, e mentre una tale domanda farà il suo corso, esso Gerente intraprenderà un viaggio pei paesi che più interessano la nostra piazza, e in ragione di manifatture, e in ragione di prodotti, onde al suo ritorno non solo le operazioni possano avere subito principio, ma possa egli a tal'uopo ammassare molti materiali.

Ad oggetto però che tutto si faccia per lo meglio, il Gerente esporrà all'adunanza medesima il piano e la durata del suo viaggio, onde ne vengano i particolari discussi con ponderatezza. Onde far fronte allo stesso, ogni Socio verserà ducati 10 per rata in modo da aversi un fondo di ducati 1200, per l'ammontare dei quali ne verrà data quietanza nel processo verbale dell'Adunanza, in conto del versamento de' primi ducati 250 di ogni Azione. Al ritorno verrà passata scrittura dell'ammontare effettivo della spesa occorsa, ed il dippiù versato nella cassa sociale.

Articolo XXVI.

Durante l'assenza del Gerente signor du Coster i Socii invigilatori restano incaricati di accudire alla formazione de' libri, e di quelli mobili dello studio che fossero necessarii oltre quelli da acquistarsi dal signor du Coster, il tutto a norma del notamento che se ne formerà prima della sua partenza. Inoltre tanto essi invigilatori quanto ogni altro Socio procureranno che vengano attivate le residuali sottoscrizioni di rate per li ducati 40 m. Semprechè poi dopo principiate le operazioni della Casa, i suoi interessi esigeranno altri viaggi, la corrispondente determinazione dovrà esserne presa dall'Adunanza generale de' Socii Commanditanti, a

maggioranza di capitali, ed il soggetto da mandare, il piano, ed il tempo di sua durata, anche determinati dalla stessa.

Articolo XXVII.

Siccome varie offerte di partecipazioni sono pervenute al Gerente, dalla provincia, e che d'altronde gioverà sempre osservarsi la massima attività nel raccogliere le sottoscrizioni de' signori Socii, così il presente Prospetto verrà dato alle stampe, ed ogni firma apposta ad un prospetto stampato, avrà la stessa validità per gli effetti, che se fosse apposta al presente Prospetto originale. Vedi art. 3.

Tutt'i Socii di Provincia o fuori Napoli avranno la facoltà farsi rappresentare da procuratori speciali, per tutti quegli atti di loro dipendenza emergenti da' presenti patti.

Articolo XXVIII.

Ove si trovasse conveniente dall'adunanza generale de' Socii Commanditanti a maggioranza di capitali, di dare alle Azioni della Commandita un valore di borsa, pel loro più facile giro e smercio, e per altre vedute di credito, si avvanzerà in tal caso dal Gerente una supplica al Real Governo, onde ne venga il corso annoverato sul listino del giornale officiale comechè società sanzionata.

Annoverata che sia la Società sul listino del giornale officiale, in allora tutti gli avvisi per la convocazione dell'Adunanza de' Socii si faranno per mezzo del giornale ufficiale. I Socii intervenienti dovranno essere muniti delle loro rispettive cedole, il possesso delle quali nelle epoche de' bilanci, darà diritti agli utili corrispondenti.

Articolo XXIX.

Ove nel corso di sei mesi dalla data del presente Prospetto le sottoscrizioni riunite non ascendessero alla somma minima per capital sociale, cioè di ducati 60 m. in allora s'intenderà desso come non avvenuto, e le firme suddette come non date, casse, irrite, nulle, e di niun valore.

Napoli 20 Marzo 1836.